



PROVINCIA DI TRENTO
Comunità della Vallagarina
Comune di Vallarsa



Variante generale al P.R.G.

NORME DI ATTUAZIONE
Testo di Raffronto

Settembre 2024

Progetto di Variante al P.R.G.

Ufficio Urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro

arch. Rudi Brunelli

geom. Alessandra Simeoni

geom. Stefano Marcolini

***IL SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICO***

Dott. Antonio Salvago.

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. dd.

Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. dd.

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. dd.

In vigore dal

INDICE

<i>Titolo 1° IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE</i>	5
ART. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.	5
ART. 2 CONTENUTI E ATTUAZIONE DEL P.R.G.	5
ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.	6
ART. 4 TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	8
ART. 5 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	9
ART. 6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI E RIMANDI	10
<i>Titolo 2° DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI</i>	11
ART. 7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE.....	11
ART. 8 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI.....	13
ART. 9 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	18
ART. 10 SERRE.....	21
ART. 11 PARCHEGGI E STRADE PRIVATI.....	23
ART. 12 FASCE DI RISPETTO (<i>eliminato</i>)	24
ART. 13 ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI (<i>eliminato</i>).....	25
ART. 14 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE	25
ART. 15 AREE DI RIPRISTINO AMBIENTALE	26
<i>Titolo 3° CENTRI STORICI (ZONE A)</i>	28
ART. 16 NORMA GENERALE (<i>eliminato</i>).....	28
ART. 17 GENERALITA'	29
ART. 18 CATEGORIE DI INTERVENTO "R1" - "R2" - "R3" - "R6" - "edifici pertinenziali"	31
ART. 18.1 NON APPLICAZIONE ART. 105 L.P. 15/2015.....	38
ART. 19 FRONTI DA RIQUALIFICARE UNITARIAMENTE	38
ART. 20 FRONTI FI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI	39
ART. 21 SPAZI DA RIQUALIFICARE	39
ART. 21.1 VERDE STORICO.....	40
ART. 22 AREE LIBERE IN CENTRO STORICO.....	40
ART. 22.1 SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI.....	41
<i>Titolo 4° AREE RESIDENZIALI ESTERNE AI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI (ZONE B)</i>	42
ART. 23 GENERALITA'	42
ART. 24 AREE CONSOLIDATE	45
ART. 25 AREE DA COMPLETARE.....	45
<i>Titolo 5° AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO (ZONE C)</i>	46
ART. 26 AREE DI ESPANSIONE	46
<i>Titolo 6° ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE (ZONE D)</i>	48
ART. 27 GENERALITA'	48
ART. 28 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE.....	49
ART. 28.1 AREE MISTE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI	49
(ZONE L)	51
ART. 29 AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE.....	51
<i>Titolo 7° AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (ZONE F)</i>	52
ART. 30 AREE PER CAMPEGGI (<i>eliminato</i>)	52
ART. 31 AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE	52
ART. 32 VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI	53
ART. 33 AREE PER SERVIZI PRIVATI.....	54
ART. 34 AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	55
<i>Titolo 8° AREE NON SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO (ZONE E)</i>	56
ART. 35 AREE AGRICOLE GENERALITA'	56
ART. 35.1 AREE AGRICOLE DI PREGIO	61
ART. 36 AREE AGRICOLE.....	62

ART. 37 ALTRE AREE AGRICOLE	63
ART. 38 AREE PER AZIENDE AGRICOLE.....	65
ART. 38.1 AREE PER IMPIANTI AGRICOLI PER LA ZOOTECNIA.....	66
ART. 39 AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO.....	66
ART. 39.1 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'	67
<i>Titolo 9° AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI (ZONE D)</i>	69
ART. 40 AREE RICETTIVE ED ALBERGHIERE.....	69
ART. 40.1 ATTREZZATURE EXTRA ALBERGHIERE.....	70
<i>Titolo 10° AREE PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI (ZONE F)</i>	71
ART. 41 NORME GENERALI	71
ART. 42 INFRASTRUTTURE STRADALI.....	71
ART. 43 PARCHEGGI PUBBLICI	73
ART. 44 PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI.....	74
ART. 45 ELETTRORODOTTI	74
ART. 46 IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI.....	75
ART. 46.1 AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO	75
ART. 46.2 AREE CIMITERIALI.....	76
<i>Titolo 11° AREE DI TUTELA E PROTEZIONE (ZONE H)</i>	77
ART. 47 VERDE PRIVATO.....	77
ART. 47.1 FASCE DI RISPETTO	77
ART. 47.2 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE.....	78
ART. 47.3 FASCIA DI RISPETTO STRADALE.....	78
ART. 47.4 AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI	79
ART. 48 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA.....	80
ART. 49 PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	81
ART. 50 AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI	83
ART. 50.1 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE: AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO	84
ART. 51 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, STORICO E NATURALISTICO E BENI AMBIENTALI	85
ART. 52 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA	85
ART. 53 BENI CULTURALI	87
ART. 54 AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE	89
ART. 55 INVARIANTI.....	89
ART. 56 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)	89
ART. 57 RETE NATURA 2000 E RISERVE NATURALI PROVINCIALI	90
<i>TITOLO 12° PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (ZONE D)</i>	91
ART. 58 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	91
ART. 59 TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI.....	91
ART. 60 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.....	92
ART. 61 PARCHEGGI PERTINENZIALI (eliminato)	94
ART. 62 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	95
<i>Titolo 13° DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE</i>	96
ART. 63 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	96
ART. 64 DEFINIZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE (eliminato).....	97
Art. 65 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E AREE EDIFICATE (eliminato)	97
Art. 66 DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE (eliminato).....	98
Art. 68 DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI (eliminato).....	99
Art. 69 DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI (eliminato).....	99
<i>Titolo 14° STRUMENTI SUBORDINATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE</i>	102
ART. 70 DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI.....	102
ART. 71 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO.....	102
<i>Titolo 15° NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	103
ART. 72 DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO	103

ART. 73 NORME TRANSITORIE FINALI	103
TABELLA 1 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI	104
TABELLA 2 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI	105
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO (art. 8 comma 6)	105
TABELLA 3 SCHEMI INDICATIVI PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA (art.3 R.U.E.P.).....	107
TABELLA 4 SCHEMA PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE (art. 3 RUEP)	110
TETTOIA (max 15 mq) TIPOLOGIA 1	110
TETTOIA (max 15 mq) TIPOLOGIA 2	111
DEPOSITO/LEGNAIA (SUL max 15,00 mq) TIPOLOGIA 1	112
DEPOSITO/LEGNAIA (SUL max 15,00 mq) TIPOLOGIA 2	113
TABELLA 5 SCHEMA PER I MANUFATTI – art. 84 RUEP (*).....	114
TABELLA 6 VINCOLI PUNTUALI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	115
TABELLA 7 TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO a) (in metri)	121
TABELLA 8 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI *) (in metri)	122
TABELLA 9 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI *) (in metri)	123
TABELLA 10 DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO.....	124
TABELLA 11 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO (esterni ai centri storici).....	126
TABELLA 12 BENI ARCHITETTONICI.....	129
TABELLA 13 ELENCO CARTIGLI	133

Titolo 1°

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE e la sua attuazione

ART. 1

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G. DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il Piano Regolatore Generale- (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - n. 12 Tavole degli Insediamenti storici; in scala 1:1000;
 - n. 9 Tavole del Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale, in scala 1:5000 (~~numerate da B1 a B9~~);
 - n. 2 Tavole del Sistema ambientale in scala 1:10000 (~~numerate A1 e A2~~);
 - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) La Relazione Illustrativa;
 - d) Il Rapporto Ambientale;
 - e) Le schede di rilievo delle unità edilizie in centro storico;
 - f) Il Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici
2. In caso di non corrispondenza fra le tavole a scala diversa prevale la tavola di maggior dettaglio.
3. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui alle presenti norme. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa della stessa tematica prevalgono le indicazioni della tavola a scala più dettagliata. Le prescrizioni delle seguenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.

ART. 2

CONTENUTI E ATTUAZIONE DEL P.R.G. APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il PRG è redatto ai sensi della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e s. m. “Ordinamento urbanistico e tutela del Territorio” e della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, ed è stato aggiornato alle modifiche introdotte dalla L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” e il P.R.G. si applica nell’intero territorio del Comune di Vallarsa.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta è coerente al Piano Urbanistico Provinciale, approvato con L.P. 27.05.2008 n. 5 ed entrato in vigore il 26.06.2008.

L'~~attuazione~~applicazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute nelle ~~planimetrie~~Tavole grafiche in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni, ~~ed~~ delle presenti Norme di Attuazione, dalle indicazioni contenute nelle Schede di rilievo degli edifici in centro storico, nonché agli indirizzi e ai criteri interpretativi risultanti da nella Relazione Illustrativa e

nel Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici. Tali disposizioni sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico.

In relazione a casi particolari la Commissione edilizia o l'Ufficio tecnico comunale possono approvare motivatamente proposte che si discostano dalle indicazioni del Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici.

3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4. I confini di zona individuati in cartografia non sono assimilati ai confini di proprietà.
5. I temi geologici, idrogeologici, valanghivi, sismici, i pozzi e le sorgenti sono disciplinati dalle Norme di Attuazione del P.U.P., dalla Carta di Sintesi della pericolosità (approvata con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 e s.m.) predisposta dal Servizio Geologico della P.A.T. dalle norme della Carta delle risorse idriche, dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) e dalle relative Norme di Attuazione. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale, sono subordinati al rispetto della Carta di Sintesi della Pericolosità approvata e disciplinata dal Capo IV delle Norme di Attuazione del PUP.

Nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato inoltre:

- la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

Le disposizioni della CSP prevalgono rispetto alle previsioni del PRG.

Ai sensi dell'art. 48 delle norme di attuazione del PUP, fino all'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 2, 3, comma 3, lettere a), b), c), d), ed f), 30 e 32, della norme di attuazione del PUP.

6. Il PRG riporta le invarianti che costituiscono gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP. Negli abitati privi di idonei sistemi di allontanamento delle acque reflue urbane e relativi impianti di trattamento, dovranno essere osservate, per le nuove edificazioni o modifiche di quelle esistenti, le prescrizioni contenute nella delibera n. 121 dd. 15.06.1989 in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

ART. 3

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL **P.R.G.PIANO**

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani esecutivi previsti nel Piano e, ~~nel rispetto del Testo unico delle leggi provinciali inerenti "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" nonché attraverso gli interventi edilizi assoggettati a d idoneo titolo abitativo.~~ ~~concessione,~~

~~autorizzazione o denuncia.~~ Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G. e le disposizioni di cui all'art.70 delle presenti Norme.

2. Le tipologie e i contenuti dei Piani Attuativi sono quelli indicati dall'art.50 della L.P. 15/2015. I Piani attuativi del P.R.G. sono:

~~— Piano attuativo a fini speciali (P.E.A. — P.I.P.ecc)~~

~~— Piano di recupero e progetti di riordino urbano~~

~~— Piani di Lottizzazione con o senza Piano Guida~~

3. La cartografia e le Norme indicano le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente e forniscono le indicazioni puntuali per ogni ambito.

~~Essi richiedono una progettazione urbanistica edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia; pertanto di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal P.R.G.~~

~~4. Le indicazioni relative al Progetto di Riordino Urbano sono contenute nell'apposito cartiglio riportato in cartografia.~~

~~45. I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani attuativi medesimi.~~

~~56. Le destinazioni di zona eventualmente indicate nel P.R.G., possono anche essere spostate all'interno dell'area soggetta al piano attuativo, purché si mantengano inalterate le quantità dimensionali dell'area e di SUN previste e tali modifiche siano ritenute compatibili dall'Amministrazione.~~

Nell'attuazione dei piani attuativi si devono osservare le disposizioni del Titolo II, Capo III, della L.P. 15/2015 e vanno comunque rispettate:

a) le destinazioni d'uso;

b) i parametri edificatori e le tipologie edilizie prescritte per ciascuna zona o funzione;

c) le indicazioni della cartografia del P.R.G.;

d) i contenuti dei singoli piani attuativi;

e) altri eventuali indirizzi compresi nelle presenti Norme.

~~6. Con l'entrata in vigore del P.R.G., n~~Nelle aree sottoposte a Piani Attuativi e fino alla loro approvazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dall'art. 49 comma 2 della L.P. 15/2015, di conservazione e di ristrutturazione di cui all'art. 9 lettera A) per opere esterne agli Insedimenti Storici; mentre all'interno degli Insedimenti Storici sono ammesse opere di restauro e risanamento conservativo senza alterazione di volumi di cui alla lettera B) del citato art. 9. Per le aree libere è consentita prevista la normale coltivazione dei fondi, e la sistemazione del terreno per utilizzo compatibili con la previsione finale del P.R.G.; è ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio.

- ~~7. Sono consentite deroghe ai valori indicati per le distanze e il rapporto di copertura nel caso di interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti edificate, degli spazi aperti pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunamente separati).
In ogni caso, devono essere rispettate le distanze minime dalle costruzioni nei confronti degli edifici; le distanze minime dai confini sono relative ai confini di lotti esterni al perimetro dei piani attuativi, intendendosi che al loro interno i piani attuativi stessi possono fissare distanze dai confini anche inferiori a m 5,00 e prevedere edificazioni a filo strada.~~
7. In coerenza con le indicazioni della normativa nazionale in materia di anticorruzione (del. Anac 831/2016) ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 2, lettera e), e art. 36, commi 3 e 4).
8. Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nell'ambito dei piani attuativi e le relative procedure, valgono le disposizioni della legislazione provinciale in merito.
9. Con riguardo alla durata e agli effetti degli strumenti urbanistici vale quanto previsto dagli artt. 45, 54 e 121 della L.P.15/2015.

ART. 4

TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PIANI DI RECUPERO

- ~~1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti ed è subordinata al rilascio di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della vigente legislazione provinciale e nazionale. Nella cartografia 1:1000 sono indicati con apposito retino, gli edifici e relative pertinenze soggetti a Piano di Recupero, di cui all'art. 46 della L.P. 22/91 e s. m.i., nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme.~~
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee a meno che il richiedente la trasformazione si impegni con apposita convenzione a realizzarle o ad adeguarle a proprie cure e spese. I Piani di Recupero andranno approvati entro cinque anni dall'entrata in vigore del P.R.G.

~~— Sino a tale scadenza sono consentiti unicamente:~~

~~— a) interventi miranti alla stabilità degli edifici;~~

~~— b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.~~

~~— Scaduti i termini di cui sopra sono possibili gli interventi previsti dalle singole categorie degli edifici e/o di zona.~~

3. A prescindere dalle previsioni delle singole norme di zona, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammessi, nella logica di garantire il presidio, il decoro e la funzionalità degli immobili/manufatti e delle pertinenze ad essi connesse. Per gli edifici soggetti a categoria di restauro sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria oltre a quanto specificato nel comma 2 dell'art.18 delle presenti Norme.

ART. 5

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICIPROGETTI DI RIORDINO URBANO-

1. ~~Non è ammesso il trasferimento di potenzialità edificatorie fra aree a diversa destinazione di zona. Vengono così definite le aree da progettare a prevalente contenuto urbanistico e viabilistico. Si tratta di progettazione esecutiva predisposta e/o approvata a cura dell'Amministrazione~~

~~Comunale nel rispetto dei seguenti parametri, così come riportati in cartografia:~~

- a) ~~formazione di parcheggi pubblici;~~
- b) ~~allargamenti, formazione di nuove vie e piazze; provvedimenti per la riorganizzazione del traffico; servizi alla viabilità;~~
- e) ~~riprogettazione di volumi esistenti o filologicamente documentati anche con spostamento all'interno della zona individuata, con riduzione o demolizione di volumi; è ammesso l'ampliamento del volume complessivo sul totale esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987), nella percentuale riportata in cartografia da intendersi come valore massimo inderogabile;~~
- d) ~~riorganizzazione delle aree libere e realizzazione di aree destinate a verde pubblico;~~
2. ~~Vanno ricompresi nella progettazione tutti i fronti insistenti nell'area o sul suo perimetro. Si applicano le procedure previste per il Piano Guida di cui all'art. 53 della L.P. 22/91 e s. m..~~
3. ~~L'attuazione del progetto esecutivo, a prevalente contenuto privato, di riordino urbano è demandata ai singoli proprietari e potrà avvenire anche in tempi diversi.~~
4. ~~Le categorie degli edifici "R3", "R4" e "R5" e le indicazioni di area segnate in planimetria e rientranti nel progetto di riordino urbano si considerano indicative per la stesura del progetto stesso; sono invece vincolanti oltre ai parametri sopra riportati le indicazioni di piano per le categorie operative "R1" e "R2" e i vincoli puntuali. La percentuale di aumento volumetrico si può utilizzare solo in presenza del parametro "C" nel cartiglio del progetto di riordino ed interesserà solo gli edifici non ricompresi nelle categorie "R1" e "R2" di piano.~~

2.5. Qualora, nei casi previsti avvengano demolizioni di edifici esistenti, il sedime residuale ricade sotto la destinazione urbanistica assegnata dal P.R.G. all'area adiacente. Fino a quanto l'Amministrazione Comunale non avrà approvato il progetto esecutivo di riordino urbano gli edifici compresi e i fronti prospicienti si considerano rientranti nella categoria operativa "R2" di cui all'art.18, mentre le aree sono sottoposte al vincolo di cui all'art. 48.

6. ~~La redazione del progetto di riordino urbano supporta e giustifica la successiva procedura espropriativa.~~

ART. 6

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E RIMANDI/DEROGHE AL PIANO

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.45 della L.P.15/2015, le aree espressamente individuate in cartografia sono inedificabili per dieci anni a partire dall'entrata in vigore delle varianti che ne hanno stralciato la potenzialità edificatoria. Si può derogare alle indicazioni del P.R.G. con le modalità e per i casi previsti dalla legislazione vigente.
2. L'ambito è inedificabile (sopra e sottosuolo) in quanto ricadente in area con penalità di cui agli artt. 15, 16 e 18 (APP) della CSP.
3. Per tali ambiti, perimetrati in cartografia, vale quanto previsto dal relativo "Patto Territoriale" dove le norme di attuazione del PRG si intendono integrate o sostituite per consentire le realizzazioni previste dal Patto Territoriale stesso. In tali aree non trovano quindi applicazione le norme di piano relative alle zone con simile destinazione individuate dal PRG.
4. Sull'edificio esistente in località Casette, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 1969, già oggetto di ampliamento con concessione edilizia n. 5930/2012, sono consentiti interventi di ristrutturazione senza ampliamento di SUN con il vincolo del mantenimento della destinazione d'uso agricola del piano terra.
5. Per l'edificio esistente "Malga Morbi", contraddistinto catastalmente con la p.ed. 569/4 e ricadente all'interno della ZSC "Monti Lessini – Piccole Dolomiti" e della ZPS "Piccole Dolomiti", zone afferenti a Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"), si ammette il cambio di destinazione d'uso ai fini di un utilizzo ricettivo nel rispetto di quanto indicato dalla specifica scheda n.55 – "Edifici isolati". In sede di progettazione dovrà essere attivata la procedura ai sensi del D.P.P. 50-157/Leg.)

Titolo 2*

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI *Definizioni e prescrizioni generali*

ART. 7

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE ~~ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA~~

1. ~~I~~ Gli interventi nel territorio comunale è stato suddiviso in sono regolati per "zone" e "aree" omogenee come risulta dalle planimetrie in scala 1:1.000 (centro storico), 1:2.000 e 1:5.000, in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione; i confini di dette zone non hanno il valore dei confini di proprietà citati nell'art. 8.
2. Ciascuna di tali aree e zone è sottoposta a distinta disciplina contenuta negli articoli delle presenti Norme; Sono considerate come "urbanizzazioni":

A) Zone A: Centro Storico

B) Zone B: residenziali esterne ai perimetri dei centro storici

— tutte le aree ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;

- ~~le aree per insediamenti prevalentemente residenziali (consolidate, da completare, di espansione);~~
- aree da completare.

C) Zone C: aree residenziali di nuovo impianto

- aree di espansione.

D) Zone D: zone per attività produttive ed economiche, turistiche e commerciali

- aree produttive del settore secondario di interesse locale;

- aree miste produttive e commerciali;

- aree ricettive ed alberghiere;

- aree per attrezzature extra alberghiere.

— le aree a verde privato;

— le aree industriali, artigianali e quelle miste;

— le aree per servizi del settore terziario;

— le aree per campeggi;

— le aree per i servizi e le attrezzature pubbliche;

— il verde pubblico e i parchi urbani;

— le aree private di interesse pubblico;

— le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche.

— ~~Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 3° e nell'art. 47.~~

3. ~~Sono considerate come "spazi aperti":~~

E) Zone E; aree non specificatamente destinate all'insediamento:

- ~~le aree agricole di pregio; specializzate, le aree agricole marginali o recuperabili a fini agricoli e le aziende agricole;~~

- aree agricole;

- altre aree agricole;
- aziende agricole;
- aree per impianti agricoli per la zootecnia;
- aree a bosco, aree a pascolo;
- aree ad elevata integrità.

- ~~le aree silvo-pastorali;~~
- ~~le aree improduttive.~~

— Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 4°.

4. Sono considerate come "zone per infrastrutture":

F) Zone F; aree per attrezzature e servizi e per infrastrutture:

- aree per servizi ed attrezzature pubbliche;~~le strade veicolari, i parcheggi pubblici e le stazioni di servizio;~~
- ~~gli spazi e strade pedonali e ciclabili;~~
- verde pubblico e parchi urbani;
- aree per servizi privati;
- aree per servizi ed attrezzature tecnologiche;
- infrastrutture stradali;
- parcheggi pubblici;
- aree per percorsi pedonali e ciclabili;
- gli elettrodotti;
- ~~i metanodotti;~~
- gli impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali riciclabili;
- aree per stazioni di servizio;
- aree cimiteriali.

— Le norme relative agli interventi sono riportate nel Titolo 5°.

5. Sono considerate "zone di tutela e protezione":

H) Zone H: aree di tutela e protezione:

- verde privato;
- fasce di rispetto;
- aree di rispetto cimiteriale;
- aree di rispetto stradale;
- aree di rispetto dei depuratori;
- ~~le~~ aree di difesa paesaggistica;
- ~~le~~ aree di protezione dei corsi d'acqua;
- le aree di protezione dei laghi;
- ambiti fluviali di interesse: ambiti di interesse ecologico, ambiti di interesse paesaggistico;
- aree di tutela archeologica;
- beni culturali;
- aree di tutela ambientale provinciale;
- invarianti;
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale);
- Rete Natura 2000 e riserve naturali provinciali;
- i manufatti e i siti di interesse ~~storico~~-culturale, e storico, naturalistico e beni ambientali;

L) Zone L: aree per attività estrattive

- le aree a rischio idrico, geologico e valanghivo;
- gli immobili vincolati dalla legge 1089/1939 ora D. Lgs. 42/2004.
- Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 6°.
- 6. Sono considerate "zone di controllo tecnico amministrativo":
 - le aree di tutela ambientale provinciale;
 - le aree di controllo idrico, geologico e valanghivo;
 - le aree di controllo archeologico;
 - le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale).
- Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 7°.
- 7. Le norme relative all'urbanistica commerciale di cui alla L.P. 4/2000 sono riportate al titolo 8°.
- 8. Le disposizioni in materia di distanze sono riportate al Titolo 9°.
- 9. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
- 10. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono riportate nell' Elenco dei cartigli, nel Manuale di Intervento, nelle Tabelle e negli Elementi per la progettazione che precisano i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente e prevalgono in caso di eventuale contrasto con le medesime. 3. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze vale la tabella di equiparazione tra zone omogenee di cui all'art. 63 comma 3 delle presenti Norme.

ART. 8

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI – DEFINIZIONI GENERALI PARAMETRI GEOMETRICI DELL'EDIFICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni riportate negli artt. 3 della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, fatte salve le seguenti specificazioni: definizioni e metodi di misurazione:
 1. **Costruzione**
E' qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui al punto seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti ai fini urbanistici e paesaggistici.
 2. **Edificio o fabbricato**

~~E' qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni.~~

~~3. **Fronte**~~

~~E' la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse le parti arretrate.~~
4. Destinazione d'uso

Ai fini della determinazione del contributo di costruzione e degli spazi di parcheggio si fa riferimento alle categorie tipologico-funzionali di cui all'art. 45 comma 1 del Regolamento Edilizio Urbanistico Provinciale o altra sottocategoria indicata nella Tabella B del precitato Regolamento.

Per la definizione delle categorie e delle sottocategorie d'uso degli immobili si rimanda a quanto indicato nel Regolamento Edilizio Comunale. E' il complesso di usi o di funzioni ammessi dal PRG per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:

~~— a) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'art. 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;~~

~~— b) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.)~~

~~5. **Lotto**~~

~~E' la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purchè aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini dell'individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.~~

Nel caso di lotti "non modificabili", ovvero quando essi siano circondati da strade esistenti o di progetto pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua o ovvero da lotti già edificati sono ammesse riduzioni della superficie minima edificabile (lotti minimi) fino al 25%.

~~L'area a verde privato può essere conteggiata nella determinazione della superficie minima del lotto.~~

~~6. **Altezza dell'edificio/ corpo di fabbrica (H)**~~

~~E' la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna ovvero dal piano di spiccato, in caso di sbancamento, o da una quota eventualmente prestabilita da piani attuativi convenzionati o da concessioni edilizie convenzionate, e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, come riportato nello schema esemplificativo di cui alla Tabella 1, i volumi tecnici, nonchè le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati o seminterrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie~~

~~diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inserisce totalmente. 7. — **Altezza di interpiano (h)**~~

~~— E' la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale.~~

~~8. — **Altezza utile (hu)**~~

~~— E' la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. 9. — **Piano di spiccato**~~

~~E' l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale e del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG e da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato fino al 20% del perimetro e con un massimo di 6,00 m complessivi.~~

~~10. — **Sedime**~~

~~E' l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni.~~

~~11. — **La lunghezza visiva degli edifici (L)**~~

~~— E' la proiezione ortogonale al piano della facciata incluse le parti arretrate.~~

~~12. — **Il volume edilizio (Ve)**~~

~~E' il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro o fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio.~~

~~Nel calcolo del volume non si considera la rampa di accesso ai garage incassata rispetto al piano di campagna, se di larghezza non superiore ai 5,00 m.~~

~~Sono esclusi dal volume i porticati, (eccetto i vani scala chiusi, i vani ascensore, i vani portineria, ecc.), i cavedi, i balconi e le logge rientranti anche se aperti su un solo lato, i volumi tecnici e quelli relativi ad impianti tecnologici e funzionali, le serre.~~

~~Le tettoie e le analoghe strutture con un solo lato aperto sono da considerarsi volume.~~

~~13. — **Volume fuori terra (Vft)**~~

~~— E' il volume emergente dal piano di spiccato.~~

~~14. — **Volume entro terra o interrato (Vi)**~~

~~— E' il volume completamente interrato.~~

~~15. — **Indice di edificabilità (Ie = V/SF)**~~

~~L'indice di edificabilità è il rapporto fra il volume (V) dell'edificio e la superficie fondiaria (Sf) del lotto di pertinenza:~~

~~Qualora il lotto rientri in zone omogenee per destinazione funzionale ma aventi diverso indice di edificabilità, ai fini della determinazione del volume costruibile i relativi volumi possono sommarsi, nel rispetto degli altri parametri edificatori di zona.~~

~~16. — **Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui = SI/SF)**~~

~~E' la percentuale della superficie fondiaria S_f che può essere utilizzata per spazi edificati in sottosuolo.~~

~~17.— **Rapporto di copertura ($R_c = SC/SF$)**~~

~~E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto.~~

~~18.— **Le distanze dai confini e tra i fabbricati (D_c e D_f)**~~

~~E' il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Sono disciplinate al titolo 9° delle presenti norme.~~

~~19.— **Le distanze dalle strade (D_s)**~~

~~Sono disciplinate dall'art. 64 della L.P.1/2008, e dalle relative disposizioni attuative. Salvo diversamente disposto per casi specifici, valgono le misure relative alla fascia di rispetto di cui all' articolo 12 e alle tabelle 12 e 13. Per ogni altro aspetto relativo alle distanze, compresi i casi di interventi in edifici esistenti non conformi alle prescrizioni di zona o situati nelle fasce di rispetto, vale quanto stabilito dal Codice Civile.~~

~~20.— **Superficie territoriale (ST)**~~

~~E' un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.~~

~~21.— **Superficie fondiaria (SF)**~~

~~— E' la superficie reale o catastale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile ai fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato.~~

~~22.— **Superficie aziendale (SA)**~~

~~Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà dell'azienda ricadente nel territorio del Comune e dei Comuni confinanti avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende zootecniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo.~~

~~23.— **Superficie coperta (SC)**~~

~~E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato con esclusione degli elementi aggettanti quali sporti di gronda, pensiline, poggiali, balconi e scale (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), delle serre.~~

~~24.— **Superficie interrata (SI)**~~

~~E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti interrate del fabbricato, al lordo dei muri perimetrali, con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle intereapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo.~~

~~25.— **Superficie utile lorda (SUL)**~~

~~E' la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione delle rampe di accesso, delle intereapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo, degli elementi aggettanti non computabili ai fini del calcolo delle distanze quali sporti di gronda, pensiline, poggiali e~~

~~scale, dei porticati, dei balconi e delle logge rientranti anche se aperti su un solo lato, delle superfici destinate a garage e relativi spazi di manovra.~~

26. ~~La superficie utile netta (Sun)~~

~~E' la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell'edificio, dei vani scala, vani ascensori e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi a piano terra, qualora costituiscano parti comuni.~~

27. ~~Superficie permeabile (Sp)~~

~~E' la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale impermeabilità.~~

28. ~~Volumi tecnici~~

~~Sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore al di sopra del tetto, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, canne fumarie e di ventilazione, camini, torrette di ascensore, scale, muri tagliafuoco al di sopra del tetto, i manufatti realizzati per consentire l'accesso ai volumi tecnici sopraccitati).~~

~~Ai fini dei parametri edificatori di zona, i volumi tecnici non si computano, come non si computa la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti termici e simili) per gli edifici costruiti anteriormente all'approvazione della deliberazione della G.P. 2879 di data 31 ottobre 2008, purché l'aumento dello spessore delle murature esistenti non superi i 15 cm.~~

~~Non è ammessa la realizzazione dei cappotti termici per gli edifici assoggettati alle categorie operative R1 ed R2.~~

~~Sono considerati volumi tecnici e quindi sempre ammessi, la regolarizzazione dell'andamento delle falde, la formazione di cordoli di consolidamento in c.a. e l'esecuzione del tetto a falda a copertura dei tetti piani, purché sia garantita la ricomposizione formale dell'intero corpo oggetto dell'intervento.~~

~~Per gli edifici e le aree rientranti nelle zone interessate da rischio geologico le opere realizzate per ridurre il pericolo esistente sono considerate volumi tecnici~~

Costruzioni accessorie

Si intendono come costruzioni accessorie quelle di cui all'art. 3 comma 4 lett. b) del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale. La Tabella 4 indica le tipologie e dimensioni stabilite per legnaie/depositi e per le tettoie.

Elementi di Arredo (cassette da gioco e piccoli depositi per attrezzi da giardino)

Si intendono quegli elementi di arredo di cui all'art.78 comma 2 lettera c) della L.P.15/2015, così come specificati dall'art.26 comma 1 lett a) del RUEP.

Pergotenda

Elemento di arredo a servizio degli edifici con prevalente destinazione residenziale (o affini) collocato sulle pertinenze in aree urbanizzate e realizzato con caratteristiche simili a quelle del pergolato ma con copertura retrattile, di modeste dimensioni e comunque di superficie inferiore a 20 mq (compresi gli eventuali sporti) con almeno due lati perimetrali aperti. Tale struttura non rileva ai fini della determinazione della superficie utile lorda/netta e non determina alcun aumento di carico urbanistico ed è assoggettata alla procedura dell'art.78bis della L.P.15/2015.

Le strutture poste a sostegno della tenda dovranno essere realizzate con profili leggeri con finitura compatibile con il contesto; gli elementi di copertura dovranno presentare una tinta unita bianca o nella gamma dei grigi chiari.

ART. 9

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI~~CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI~~

- ~~A) Per gli interventi edilizi esterni al perimetro degli Insediamenti Storici così come individuati con apposita grafia e non inerenti ad edifici di valore storico regolamentati da apposite disposizioni delle presenti Norme, si considerano cinque categorie di intervento edilizio:~~
- ~~1) — conservazione~~
 - ~~2) — ristrutturazione~~
 - ~~3) — nuova costruzione~~
 - ~~4) — demolizione senza ricostruzione~~
 - ~~5) — demolizione con ricostruzione~~
 - ~~6) — nuova costruzione~~
1. Le~~Alla~~ categoria degli interventi~~o~~ previste dal P.R.G. sono quelle definite dall'art.77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. di conservazione appartengono quelli di cui all'art. 99, lettera a, b, c, d, della L.P. 1/2008. Con queste opere sono ammesse modifiche delle funzioni degli edifici e dei manufatti esistenti solo laddove espressamente indicato dal P.R.G.
- ~~Tutti i fabbricati e i manufatti esistenti sono suscettibili di interventi di conservazione. Sono vincolati alla conservazione ed ai relativi interventi i manufatti e gli edifici di interesse culturale individuati e classificati dal P.R.G.~~
2. Ad ogni edificio/unità edilizia ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici nonché gli edifici storici isolati, è attribuita una~~Alla~~ categoria degli interventi~~o~~ in ordine al grado di protezione cui è sottoposto, con riferimento agli interventi edilizi che vi sono consentiti nonché ad eventuali indicazioni in merito ai potenziali ampliamenti/sopraelevazioni, vincoli puntuali etc. di ristrutturazione edilizia appartengono quelli di cui 99, lettera e, della L.P. 1/2008.
- ~~Salvo che per i fabbricati e i manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma precedente, tutti i fabbricati e manufatti esistenti sono suscettibili di ristrutturazione.~~
- ~~Gli interventi di ristrutturazione possono modificare in più o in meno il volume e/o la superficie iniziale dei manufatti e dei fabbricati sui quali si opera; salvo dove espressamente vietato si ammette l'accorpamento al corpo principale dei volumi accessori limitrofi.~~
3. ~~Alla categoria degli interventi di nuova costruzione appartiene, oltre alla stessa nuova costruzione di fabbricati e manufatti su aree libere.~~

~~Le nuove costruzioni devono comunque rispettare le prescrizioni funzionali e tipologiche di zona ed i relativi parametri edificatori.~~

~~4. La demolizione definitiva è un intervento che comporta l'eliminazione di manufatti o fabbricati esistenti, senza sostituzione o ricostruzione. Salvo laddove espressamente vietato, la demolizione definitiva è consentita ovunque.~~

~~Il progetto di demolizione deve prevedere la sistemazione dell'area libera risultante secondo le indicazioni funzionali ed ai criteri di ambientazione stabiliti dal piano per le aree limitrofe.~~

~~5. La demolizione con ricostruzione prevede la riedificazione di manufatti e fabbricati su aree liberate mediante la demolizione di strutture esistenti.~~

~~Ad esclusione dei fabbricati e dei manufatti vincolati alla conservazione di cui al primo comma, ogni fabbricato è suscettibile di demolizione e ricostruzione.~~

B) — Per gli interventi edilizi interni al perimetro degli Insediamenti Storici, così come individuato con apposita grafia e per gli edifici isolati di interesse storico si considerano le seguenti tipologie di intervento in conformità al disposto dell' art.99 L.P.1/2008:

~~– la manutenzione ordinaria e straordinaria;~~

~~– il restauro;~~

~~– il risanamento conservativo;~~

~~– la ristrutturazione edilizia;~~

~~– la ricostruzione;~~

~~– la nuova costruzione;~~

~~– la demolizione definitiva.~~

~~1. Per **manutenzione ordinaria** si intende gli interventi di rinnovo ricorrente e periodico delle rifiniture, della funzionalità e dell'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.~~

~~2. Per **manutenzione straordinaria** si intende le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per consolidarli, migliorarne la stabilità, rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi e strutturali degradati, senza però modificare l'impianto distributivo degli organismi edilizi o delle singole unità funzionali che li compongono; e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, al solo fine di adeguarli alle odierne esigenze funzionali in materia di igiene e salubrità e sempre che non si alterino i volumi o si aumentino le superfici utili delle singole unità immobiliari e non avvengano modifiche delle destinazioni d'uso.~~

~~3. Per **restauro** si intende un insieme sistematico di opere rivolte alla conservazione o al ripristino dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione dei suoi caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento deve conservare l'organismo su cui si interviene ed assicurarne la funzionalità per usi compatibili, nel rispetto di tutti i suoi elementi tipologici, formali o strutturali, ed ammette i lavori di consolidamento, ripristino e rinnovo degli~~

elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Esso contempla in generale le opere dirette non solo alla conservazione dei manufatti edilizi con tutti i loro caratteri plani volumetrici, formali e strutturali, ma anche alla valorizzazione di quelli architettonici-decorativi, al ripristino delle parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti. Nell'ambito di quanto generalmente prescritto in fatto di zonizzazione funzionale, le specifiche destinazioni d'uso degli immobili restaurati dovranno risultare sempre compatibili con i loro caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali. Il restauro può riguardare interi organismi edilizi o singoli elementi dotati di significativi valori culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, elementi scultorei, stemmi, affreschi e decorazioni) ed è prescritto per gli edifici o loro parti già vincolati a norma della L. n.1089/1939 ora D. Lgs. 42/2004, e per quelli di grande rilevanza storico-culturale espressamente assoggettati a tale tipologia di intervento, tutti classificati nella categoria operativa R1. I fabbricati pubblici costruiti da più di cinquant'anni sono vincolati a restauro monumentale solo nei casi evidenziati. L'estensione esatta degli elementi già vincolati è riportata nei provvedimenti di vincolo.

4.— Per **risanamento conservativo** si intende un insieme sistematico di opere che mira al recupero funzionale mantenendo la configurazione d'insieme ed i caratteri costitutivi principali degli organismi edilizi, ed in particolare tutti gli elementi esterni che sono testimonianze della cultura edilizia locale (pietre, balconi, cornici, affreschi, ecc.). In casi particolari può comportare modeste modifiche conservando o ripristinando gli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnica edificatoria nonché adeguando all'uso moderno l'organismo edilizio, migliorandone le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie. Negli interventi di risanamento conservativo le opere dovranno essere sempre valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio oggetto di intervento è inserito. In ogni caso è vincolante il ricorso alle tecniche, ai materiali in vista ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali;

5.— Per **ristrutturazione edilizia** si intende un insieme di opere rivolte ad adeguare un immobile a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso, con la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'organismo edilizio e di cambiare il suo aspetto architettonico, i tipi ed il modo d'uso dei materiali impiegati, purché le murature perimetrali non vengano demolite. La ristrutturazione edilizia deve comunque sempre riproporre negli immobili oggetto d'intervento i caratteri tradizionali perduti, documentati o desumibili dal contesto esistente o da tipologie simili, oppure apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale nel quadro del valore storico dell'abitato.

6.— Per **ricostruzione** si intende quella che segue la demolizione di fabbricati non recuperabili e/o non adeguati.

7.— Per **nuova costruzione** si intende quella su suoli non edificati. E' ammessa nel rispetto dei parametri edificatori di zona.

8.— La **demolizione definitiva** non prevede la ricostruzione ed ha per conseguenza la sistemazione degli spazi risultanti per usi che non contemplino l'esistenza di fabbricati fuori terra.

ART. 10

SERRETIPOLOGIA DEI FABBRICATI

1. ~~Sono quelle definite dall'art. 70 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Per quanto concerne gli interventi di trasformazione edilizia e nuova costruzione, si considerano sette tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue, e si fissano per ciascun tipo — zona per zona — le volumetrie massime ammissibili.~~
2. ~~Devono rispettare i seguenti parametri edificatori: Per **fabbricati residenziali** si intendono anzitutto gli edifici per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. In secondo luogo sono considerati fabbricati residenziali anche quelli che contengono — oltre alle abitazioni eventualmente anche studi professionali, atelier artigianali o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant'altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie, ecc., purché la residenza e le sue pertinenze occupino almeno il 50% della superficie utile complessiva dell'immobile.~~

2.1 Altezza massima:

<u>A) tunnel temporaneo stagionale</u>	<u>m</u>	<u>3,00</u>
<u>B) tunnel permanente</u>	<u>m</u>	<u>4,00</u>
<u>C) serre propriamente dette</u>	<u>m</u>	<u>5,00</u>

2.2 Distanze minime dai confini:

<u>A) tunnel temporaneo stagionale</u>	<u>m</u>	<u>1,50</u>
<u>B) tunnel permanente</u>		<u>vedi destinazione di zona</u>
<u>C) serre propriamente dette</u>		<u>vedi destinazione di zona</u>

2.3 Distanze minime dagli edifici esterni al lotto:

<u>A) tunnel temporaneo stagionale</u>	<u>m</u>	<u>3,00</u>
<u>B) tunnel permanente</u>		<u>vedi destinazione di zona</u>
<u>C) serre propriamente dette</u>		<u>vedi destinazione di zona</u>

2.4 Distanze minime dagli edifici interni al lotto:

<u>A) tunnel temporaneo stagionale</u>	<u>m</u>	<u>0,00</u>
<u>B) tunnel permanente</u>	<u>m</u>	<u>6,00</u>
<u>C) serre propriamente dette</u>	<u>m</u>	<u>6,00</u>

2.5 Distanze minime fra le serre:

<u>A) tunnel temporaneo stagionale</u>	<u>m</u>	<u>0,00</u>
<u>B) tunnel permanente</u>	<u>m</u>	<u>0,00</u>
<u>C) serre propriamente dette</u>	<u>m</u>	<u>0,00</u>

2.6 Distanze minime dalle strade:

<u>A) tunnel temporaneo stagionale</u>	<u>m</u>	<u>3,00</u>
--	----------	-------------

B) tunnel permanente vedi Tabelle 8 e 9

C) serre propriamente dette vedi Tabelle 8 e 9

3. Sono ammesse distanze inferiori, riferite solo ai confini, con il consenso intavolato del proprietario finitimo rispettando comunque le distanze dagli edifici previste dal Regolamento Edilizio. Per fabbricati turistici si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la ricettività turistica di ogni natura, alberghiera ed extra-alberghiera, per le colonie, per gli ostelli e simili, con le loro attrezzature complementari di servizio (ristoranti, bar, depositi, garage, ecc.) nonché le strutture edilizie a servizio dei campeggi e dell'escursionismo; ovvero gli edifici residenziali, qualora la residenza e le sue pertinenze occupino meno del 50% della superficie utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni turistiche.

~~Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente al servizio ed in stretta relazione funzionale con tutto il complesso alberghiero.~~

4. Sono consentite nelle seguenti zone del P.R.G.: Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, attività commerciali e servizi pubblici o privati, e le relative attrezzature complementari (depositi, garage, ecc.); ovvero gli edifici residenziali, qualora la residenza e le sue pertinenze occupi meno del 50% della superficie utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.

A) tunnel temporale stagionale

Sono consentiti in tutte le zone con esclusione delle aree di tutela e protezione di cui al Titolo 11°.

B) tunnel permanente

Sono consentiti solo nelle aree agricole.

C) serre propriamente dette

Sono consentite solo nelle aree agricole.

- ~~5. Come equipaggiamenti si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi e turistici del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garage, ecc.).~~
- ~~6. Per fabbricati produttivi si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edile; rivendite all'ingrosso, parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali nonché i silo industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi necessari alle manovre e ai depositi all'aperto; gli edifici agro-industriali e loro complementi funzionali.~~
- ~~7. Per fabbricati agricoli specializzati si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e l'allevamento in massa del bestiame, le serre, i depositi e le strutture per il magazzino, trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con i loro complementi funzionali (fienili, concimaie, depositi, silo, garage, ecc.).~~
- ~~8. Per manufatti accessori si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari alla residenza e a tutte le altre attività.~~

9. ~~Nei nuovi fabbricati, esclusi i manufatti accessori, ove non è prevista una quota residenziale è sempre ammessa la realizzazione di residenza per il conduttore e per il custode.~~

~~Tale volume non può superare i mc 400 per fabbricato e non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un fabbricato separato, ma deve comporsi nella massa del fabbricato principale della struttura produttiva o dell'equipaggiamento cui si riferisce, e deve accorparsi nella sua volumetria. Il volume va computato al lordo di un solaio e dei muri perimetrali con l'esclusione del vano scala e dell'ascensore.~~

10. ~~Il P.R.G. può prescrivere nei cartigli tre tipologie edilizie:~~

~~-Tb a blocco— si intendono costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi e spazi per attività comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni.~~

~~-Ts a schiera— si intendono costruzioni plurifamiliari nelle quali ogni alloggio e attività comunicano con l'esterno senza passare per anditi comuni a tutti i condomini.~~

~~-Ti edifici isolati— si intendono costruzioni unifamiliari isolate e costruzioni plurifamiliari costituite da non più di due elementi aggregati.~~

ART. 11

PARCHEGGI E STRADE PRIVATI

1. ~~Per la determinazione gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località, trovano applicazione le definizioni previste nella legge provinciale per il governo del territorio di cui alla L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione. In ciascun intervento edilizio di nuova costruzione, di ricostruzione o di ristrutturazione complessiva, opportune aree vanno attrezzate a parcheggio per veicoli privati.~~

~~La misura di queste aree, a seconda delle funzioni considerate, va eseguita al netto degli spazi di disimpegno e di circolazione.~~

2. ~~L'area da assicurare a parcheggio privato deve essere atta alla sosta duratura di veicoli, al coperto o allo scoperto, a livello del suolo o a quote diverse, e distinta dagli spazi di disimpegno e circolazione. Deve essere direttamente accessibile dalla pubblica viabilità e di norma deve essere situata entro la superficie fondiaria o edificiale del lotto di pertinenza di ciascun edificio; in particolari casi di intervento edilizio in aree urbane potranno essere messi a disposizione posti macchina nelle immediate vicinanze del lotto purché l'Amministrazione Comunale, previo parere della Commissione Edilizia, reputi fondata la proposta di localizzazione.~~

3. ~~Salvo indicazioni particolari contenute negli articoli successivi, la superficie minima da assicurare quale parcheggio privato è fissata nella Tabella 9.~~

4. ~~In ogni caso, almeno il 25% dei posti macchina, individuati come parcheggi privati e previsti per ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione, devono essere direttamente accessibili dall'esterno del lotto di pertinenza, questi possono essere realizzati anche in aree destinate dal PRG a Pr, previa convenzione con l'Amministrazione comunale.~~

- ~~5. Nel caso di ristrutturazione di fabbricati privati esistenti, o di modifiche di destinazioni d'uso, questo articolo si applica soltanto alle porzioni interessate da modifica e ad eventuali nuovi alloggi, qualora queste modifiche comportino il peggioramento della situazione in atto relativa ai parcheggi.~~
- ~~2.6. Il PRG riporta in cartografia le strade private che per dimensione, per localizzazione o per funzione, rivestono un ruolo rilevante nel tessuto urbano in quanto sono a servizio di una pluralità di edifici a carattere residenziale o produttivo. Gli interventi nel Centro Storico, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, fatta eccezione per le nuove costruzioni ed i servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f individuati con deliberazione n°1534 dd. 20.06.2000 della G.P., sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio.~~
- ~~7. E' ammessa la realizzazione di garage interrati esternamente alla fasce di rispetto stradale, in qualsiasi zona compreso il verde privato, ad esclusione delle aree con destinazione pubblica o di interesse pubblico, quelle di cui al titolo 7° e nelle aree a bosco.~~
- ~~— Lungo le viabilità aventi fino a m 2,50 di carreggiata, la distanza da rispettare è di m 3,00 secondo quanto previsto dal Codice Civile.~~

ART. 12
FASCE DI RISPETTO
(eliminato)

- ~~1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili.~~
- ~~2. L'estensione standard delle fasce di rispetto è indicata nelle apposite tabelle delle presenti Norme, quella specifica è riportata in cartografia nonché nei provvedimenti formali di vincolo che fanno titolo.~~
- ~~Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle standard delle presenti norme e si intendono comprensive di tutte le fasce di rispetto delle infrastrutture presenti.~~
- ~~3. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme.~~
- ~~4. Le possibilità di ampliamento dei fabbricati previste dalla delibera della G.P. n. 909 del 3.2.1995 e n. 10778 del 2.10.1998, si applicano anche all'interno delle zone di cui al titolo 3° e degli art. 47 e 53 delle presenti norme.~~
- ~~5. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita. Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.~~
- ~~6. Le aree ricomprese nelle fasce di rispetto possono essere espropriate per realizzare interventi di pubblica utilità congruenti con l'individuazione del vincolo.~~
- ~~7. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è vietata ogni nuova edificazione fuori o entro terra con la sola eccezione dei manufatti complementari alla funzione cimiteriale, delle opere di carattere~~

~~pubblico o quelli previsti per l'attuazione di interventi urbanistici, conformemente alle vigenti disposizioni provinciali in materia.~~

ART. 13
ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI
(eliminato)

- ~~1. Tutto il territorio comunale è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.~~
- ~~2. Secondo le densità fondiaria e gli indici di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area crea il suo asservimento sotto forma di vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dei prescritti rapporti superficie/volume e superficie totale/superficie coperta.~~
- ~~3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato fino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti caso per caso dal P.R.G.~~

~~Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eccedente quella vincolata in tal modo.~~
- ~~4. L'asservimento di aree ricadenti in Comuni diversi da quello interessato all'edificazione sarà preventivamente segnalato ai Comuni interessati che cureranno la stesura e l'aggiornamento di apposite cartografie.~~
- ~~5. Un suolo è da ritenersi edificabile solo se concretamente dotato delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la destinazione d'uso richiesta. Pertanto l'indicazione di edificabilità del P.R.G. e dei Piani Attuativi non conferisce automaticamente la possibilità edificatoria ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino con l'Amministrazione comunale, mediante appositi accordi o convenzioni, ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite, in tempi certi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia.~~

ART. 14
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE
DEL TERRITORIO NEGLI INTERVENTI E NELLE OPERE

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

2. Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

~~2. Laddove le condizioni lo consentono, è fatto obbligo di piantumare e conservare nel lotto di pertinenza di ciascun edificio, compresi quelli infrastrutturali, un albero d'alto fusto dell'essenza locale più idonea nel contesto climatico e funzionale, ogni 200 mc di nuovo volume costruito.~~

3. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano.

Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.

In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:

- scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
- tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
- tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.

4. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimenti abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o degli intestatari del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività e concessionari.

5. Gli edifici e i manufatti che per la loro ubicazione o per le loro condizioni funzionali creano gravi intralci per la viabilità o per il corretto utilizzo dei servizi pubblici in generale possono essere eliminati mediante la demolizione parziale o totale ovvero ristrutturati, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere nei progetti relativi alla viabilità e all'esecuzione di servizi pubblici con sola esclusione degli edifici ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici soggetti ad interventi di restauro, risanamento conservativo ~~e di ristrutturazione edilizia~~.

6. I manufatti accessori storici quali: le fontane, i lavatoi, gli ~~abbeveratoi~~, i pozzi, le canalizzazioni, le fornaci, i capitelli, le croci, opere militari e ~~simili~~ ~~connessi~~ ad attività tradizionali vanno ~~tutelati~~ attraverso la conservazione testuale, e possono ~~essere~~ soggetti esclusivamente agli interventi di ~~restauro~~ ~~di cui all'art. 9 punto B comma 3~~.

ART. 15

AREE DI RIPRISTINO AMBIENTALE RITROVAMENTI: NOTIFICHE

1. Tali aree che comprendono sia i siti inquinati soggetti a bonifica e recupero di cui all'art. 77 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che quelli bonificati, sono rispettivamente individuate sulle tavole di piano con distinta grafia. Conformemente alle prescrizioni della L. 1.6.1939 n. 1089 ora D. Lgs. 42/2004, vige l'obbligo di denuncia

~~all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico.~~

I siti bonificati presenti nel territorio comunale sono:

- SIB 210005, ex discarica RSU Località Riva di Vallarsa

2. Il piano per la bonifica delle aree inquinate è predisposto dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente ed è approvato dalla Giunta provinciale. Ai progettisti e ai direttori dei lavori di tutte le categorie degli interventi edilizi e dell'esecuzione di qualsivoglia opera è fatto altresì obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità competente o al Sindaco il ritrovamento di elementi antichi di qualsiasi genere, anche minori, e di sospendere nel contempo i lavori allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive ed eventualmente di adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione.
3. Tali aree non possono essere soggette a cambio di destinazione d'uso prima della loro definitiva bonifica.
4. Ogni intervento sulle particelle fondiarie interessate da intervento di bonifica che possa comportare la movimentazione ed il trasporto di terreno al di fuori dell'area, dovrà essere sottoposto ad analisi chimica in ordine alla gestione di terre e rocce da scavo.
5. I siti bonificati comprendono le discariche SOIS bonificate per i quali:
 - è necessario vengano isolati dall'ambiente esterno con la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo, in quanto siti di smaltimento definitivo di rifiuti;
 - è vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale;
 - la destinazione d'uso ammessa è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale.
6. La destinazione d'uso ammessa per le discariche di rifiuti è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale, può essere agricola ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche, ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003. Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 102-quater del TULP, comma 11 il quale prevede che successivamente alla data di entrata in vigore del citato comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella annessa all'art. 5 del D.M. 308/2005, l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche.

Titolo 3*
CENTRI STORICI
(ZONE A)Urbanizzazioni

ART. 16
NORMA GENERALE
(eliminato)

- ~~1. Le urbanizzazioni sono distinte in Insediamenti Storici ed Edificazione recente. I relativi articoli specificano quanto qui descritto in termini generali.~~
- ~~2. Nelle urbanizzazioni sono individuate aree con la seguente destinazione urbanistica:
— Aree prevalentemente residenziali, consolidate, da completare e di nuova espansione;
— Aree artigianali;
— Aree miste, produttive commerciali;
— Aree per servizi del settore terziario;
— Aree per campeggi;
— Aree per servizi e attrezzature pubbliche;
— Aree a verde pubblico e parchi urbani;
— Aree private di interesse pubblico;
— Aree per impianti e attrezzature tecnologiche;~~
- ~~3. Nelle aree prevalentemente residenziali è prevista la realizzazione di fabbricati residenziali, terziari, turistici, equipaggiamenti e attività commerciali regolamentate dal successivo Titolo 8°.~~
- ~~4. Nelle aree artigianali è prevista la realizzazione di fabbricati produttivi.~~
- ~~5. Nelle aree miste è prevista la realizzazione di fabbricati destinati ad ospitare funzioni terziarie, commerciali, turistiche e produttive; è esclusa l'edificazione di fabbricati residenziali, agricoli specializzati e rustici.~~
- ~~6. Nelle aree per servizi del settore terziario è prevista la realizzazione di fabbricati turistici e terziari.~~
- ~~7. Nelle aree rientranti nel perimetro degli Insediamenti storici ove permesso, in quelle normate dal titolo 3° e nelle aree a verde privato, è ammessa la realizzazione di piccoli manufatti accessori di servizio (pollai, legnaie e simili) di volumetria massima pari a 25 mc e altezza massima sottogronda di m 2,20 secondo le tipologie previste dal Manuale di intervento, nella quantità di due manufatti per edificio residenziale. Tali volumi non vengono computati ai fini degli indici urbanistici e non sono cumulabili con i volumi previsti all'art. 35 comma 15; devono comunque rispettare le distanze dai confini e dagli edifici previste dal Codice Civile e quelle dalle strade previste nell'apposito articolo. Questi manufatti non potranno insistere sulle aree normate dagli artt. 12, 21, 54 e sulle aree destinate ad uso pubblico o di interesse pubblico.~~

- ~~8. Nelle aree di cui al titolo 3° e nel verde privato, è ammesso l'accorpamento di volumi accessori e superfetazioni esistenti mediante demolizione e ricostruzione, finalizzato al recupero edilizio degli elementi incongrui; in questo caso è previsto un aumento dei parametri edilizi: volume, altezza e superficie coperta, esistenti al 2.10.1991. Tale aumento è del 40% massimo se la ricostruzione è completamente interrata e del 15% se fuori terra.~~
- ~~9. Ai sensi dell'art. 8 della L. 447/1995 (Legge quadro inquinamento acustico), per i nuovi edifici di tipo residenziale realizzati a ridosso di infrastrutture stradali, è fatto obbligo la redazione di una valutazione preventiva del clima acustico. L'esito di tale valutazione definirà gli eventuali oneri in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 142/2004.~~
- ~~10. Per la fruizione delle aree poste in prossimità delle sorgenti elettromagnetiche è fatto d'obbligo il rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.~~

Capitolo I

INSEDIAMENTI STORICI

~~Le presenti norme si applicano all'interno del perimetro degli insediamenti storici e agli edifici isolati con le relative pertinenze elencati nella tabella 4.~~

~~Le destinazioni di zona sono quelle riportate all'articolo precedente.~~

ART. 17 GENERALITA'

- ~~1. Per le indicazioni relative agli interventi in centro storico occorre fare riferimento alla cartografia di piano, alle schede di rilievo delle unità edilizie nonché al Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici. Le aree libere comprese nel perimetro degli Insediamenti Storici e quelle di pertinenza degli edifici isolati, sono inedificabili, fatti salvi l'ampliamento di edifici esistenti, la realizzazione di volumi interrati e di accessori alla residenza secondo le disposizioni dell'articolo precedente e di quelli successivi; per le aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche, per le private di interesse pubblico, per quelle a verde pubblico e quelle per impianti e attrezzature tecnologiche, valgono le norme generali di cui al capitolo II e le eventuali disposizioni di cartiglio.~~
- ~~2. Nel centro storico, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al titolo 12°), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali. In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.~~
- ~~32. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, e la~~

risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.

43. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.

~~4. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o la loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e foto voltaici e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno se del caso oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a concessione edilizia.~~

5. I confini di zona individuati nelle cartografie, con esclusione di quelli verso la viabilità e i parcheggi pubblici, non sono assimilati ai confini di proprietà. Nel caso di sopraelevazioni per le distanze valgono le norme di cui al Titolo 9°. E' sempre ammessa la sopraelevazione in aderenza o in appoggio. In caso di fronti prospicienti vie o spazi aperti al transito pubblico è ammessa la sopraelevazione delle murature a filo strada qualora la distanza degli edifici disposti sul lato opposto non sia inferiore a quanto previsto dal Codice Civile (ml 3,00). E' sempre ammesso l'allineamento verticale con l'edificio esistente per la realizzazione dei volumi tecnici di cui all'art. 8.

6. Nelle aree rientranti nel perimetro degli Insediamenti storici e nelle pertinenze degli edifici storici isolati è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie così come definite dalla lett.b) comma 4 dell'art.3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, secondo le tipologie previste nella Tabella 4 in calce alle presenti Norme, nonché di elementi di arredo di cui all'art.8 delle presenti Norme.

I depositi/legnaie e le tettoie di cui alla tabella sopra richiamata, nonché gli elementi di arredo di cui al comma precedente sono ammessi nella quantità massima complessiva di due per edificio o secondo quanto indicato dai diversi articoli. In alternativa, si ammette la realizzazione di numero un deposito/legnaia, della tipologia di cui alla Tabella 4, con SUL massima di 25 mq. Tali costruzioni dovranno essere tipologicamente inserite dal punto di vista architettonico, paesaggistico e ambientale e posizionate in maniera preferibilmente defilata rispetto alle facciate principali degli edifici. La relazione tecnica ove richiesta attesterà la valutazione di tali aspetti.

I depositi/legnaie, le tettoie e gli elementi di arredo di cui al paragrafo precedente sono vietati all'interno delle aree normate dagli articoli 21 e 21.1 delle presenti Norme.

Le costruzioni accessorie non dovranno interferire con eventuali vincoli anche di natura puntuale. Le costruzioni accessorie diverse da quelle indicate nella Tabella 4 potranno avere una lunghezza massima in facciata di 2,50 ml.

Non è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie/elementi di arredo tra loro aderenti.

Nel caso di edifici soggetti alle categorie di intervento R1 e R2 e/o con fronti di pregio è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione accessoria in aderenza; previo parere favorevole della CEC è ammessa la realizzazione di pensiline a copertura dei portoncini d'ingresso.

~~Per le distanze nel caso di ampliamenti e in genere per tutti i nuovi volumi, con esclusione delle sopraelevazioni, valgono le norme di cui al Titolo 9°:~~

~~7.— Gli interventi sugli edifici isolati, con relative prescrizioni, sono riportati nella tabella 4; le ricostruzioni, le sopraelevazioni, gli ampliamenti e in genere tutti gli interventi previsti devono rispettare le norme di cui al Titolo 9° e del Codice Civile.~~

~~8.— Per gli edifici elencati nella tabella 3, compresi quelli normati dalla categoria operativa R4, le variazioni volumetriche previste sono solo quelle ivi puntualmente indicate, non è pertanto ammessa la possibilità di applicare la “progettazione speciale” di cui al punto 8.~~

~~9.— Negli interventi relativi al presente capo è fatto obbligo fare riferimento al Manuale di intervento per gli insediamenti storici.~~

Non è ammessa la realizzazione di pergote di cui all’art. 8 delle presenti Norme.

ART. 18

CATEGORIE DI INTERVENTO OPERATIVE "R1" - "R2" - "R3" - "R64" - "edifici pertinenziali R5"

1. Le planimetrie di progetto e le Schede delle unità edilizie in centro storico, provvedono ad individuare la categoria di intervento operativa attribuita ad ogni singola unità edilizia. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo 2° delle presenti Norme.

Per tali categorie, individuate con le lettere "R1" - "R2" - "R3" - "R64" – “edifici pertinenziali” sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi articoli.

2. Per la categoria di intervento operativa "R1". Sono interventi di restauro quelli definiti all’art. 77 comma 1 lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm.. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria in generale sono ammesse –opere quali:
 - la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
 - il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
 - il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
 - il rinnovo per sostituzione - limitata all'indispensabile - degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali ~~o analoghe~~ a quelle da sostituire o realizzate in coerenza con le indicazioni del Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici;
 - il ripristino ovvero ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il

ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;

- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;

- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); analoghe piccole trasformazioni distributive richieste da un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile; ~~se la funzione esistente è diversa da quella indicata nella tavola 1P;~~

~~l'e~~ inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.) o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;

- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati;:-

~~n~~ Non è ammessa la realizzazione dei cappotti termici;:-

~~s~~ Si consente ~~inoltre~~ l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 3% della superficie delle falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza.

Il restauro può riguardare interi organismi edilizi o singoli elementi dotati di significativi valori culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, elementi scultorei, stemmi, affreschi e decorazioni) ovvero tutti quegli elementi di decoro e ornamento che caratterizzano gli edifici storici, ancorché non tutelati, come previsto dall'art. 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è prescritto per gli edifici o loro parti già vincolati a norma della L.n.1089/1939 ora D.Lgs. 42/2004 e per quelli di grande rilevanza storico-culturale espressamente assoggettati a tale tipologia di intervento, tutti classificati nella categoria di intervento R1.

L'art. 53 delle presenti norme, riprende le indicazioni contenute nel Codice sopracitato.

Sono fatti salvi interventi puntuali su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali.

3. Per la categoria **di intervento operativa "R2"**. Sono interventi di risanamento conservativo quelli definiti all'art. 77 comma 1 lettera d) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm. e in generale sono ammesse, oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e a quanto stabilito per la categoria-"R1", opere quali:

-modeste modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;

- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati;

- modifiche di portoni, porte esterne e finestre, ma solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché siano salvaguardati i contorni originari ~~non siano in pietra~~ e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- il rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dagli originari, ma purché in coppi, conservando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione e preferibilmente con gronda "fredda";
- la realizzazione di abbaini in falda sulla copertura nel numero massimo di due compresi quelli eventualmente già presenti onde consentire il recupero dei sottotetti ai fini abitativi o affini; ~~tipologia e disposizione dei nuovi~~ gli abbaini non dovranno alterare la forma della gronda dei fronti di pregio. ~~essere coerenti per materiali, tecniche e particolari costruttivi alla realtà tradizionale locale; la realizzazione di sporti in quanto volumi tecnici e quella di opere di isolamento termico.~~ In copertura è comunque vietato realizzare logge rientranti nelle falde ("balconi a vasca"), abbaini in gronda e controtimpani;
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo preferibilmente l'impianto strutturale esistente;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- ai sensi dell'art.105 della L.P.15/2015 il recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti a fini abitativi. La cartografia con apposita grafia e le schede degli edifici riportano ove tale intervento non è ammesso; ~~ammettendosi anche la sopraelevazione dell'ultimo piano, per gli edifici elencati nella tabella 3 e nel rispetto delle relative indicazioni.~~
- ~~Non~~ è ammessa la realizzazione di cappotti termici esterni;
- ai sensi dell'art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione per la sopraelevazione degli edifici posti in aderenza ai beni vincolati, è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali;
- Sulle facciate non prospicienti vie e spazi pubblici né su aree vincolate a tutela paesistica e ambientale, sono ammesse ~~la~~ ricomposizione edilizia/architettonica con accorpamento di volumi separati con eventuale e conseguente ~~modifica~~ dei prospetti e l'apertura di nuovi fori ai soli fini igienico sanitari solo se strettamente necessari.

~~3.1 Subordinatamente alla presentazione della progettazione speciale di cui al comma 8, inderogabilmente e per una sola volta, in relazione a motivate e documentate esigenze funzionali tendenti all'adeguamento dell'uso moderno degli edifici nonché ad una corretta progettazione architettonica e urbanistica, sono possibili anche per edifici ricadenti nella categoria operativa "R2", ad esclusione di quelli elencati nella tabella 3, interventi edilizi di cui al successivo punto 4.~~

~~Qualora tale intervento non riguardi la modificazione della volumetria, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, di richiedere sola la parte che interessa degli elaborati del citato comma 7.~~

4. Per la categoria di intervento operativa "R3". Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli definiti all'art. 77 comma 1 lettera e) della legge provinciale per il governo del territorio

15/2015 e ss.mm. e si ammettono, oltre alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e a quanto previsto per la categoria: "R2" e nel rispetto del disposto dell'art.77 bis L.P.22/91, opere quali:

- modifiche dei fori nella forma, dimensione numero e posizione;
- modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, anche purché realizzati con materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali purchè coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento e cappotto esterno purché le facciate vengano trattate in modo unitario, assecondando eventuali fuori squadra o sfalsamenti delle facciate ed elementi vincolati;
- rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione, con modifiche di pendenze, di forma, di numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio e; con il contesto; le eventuali sopraelevazioni devono rispettare le limitazioni riportate alla voce "sopraelevazioni" al successivo punto 4.1 di cui all'articolo specifico;
- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse da quelle esistenti, esclusi gli avvolti, salvo la parte strettamente necessaria per realizzare collegamenti verticali;
~~– demolizione completa e rifacimento dei collegamenti verticali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;~~
- modifica dei caratteri distributivi dell'organismo edilizio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- demolizione anche parziale e ricostruzione su sedime, nonché la sopraelevazione, ove ammessa per il recupero ai fini abitativi e affini dei sottotetti e l'ampliamento laterale nei limiti massimi indicati nel successivo comma 4.1. L'eventuale ampliamento non potrà essere realizzato su aree con destinazione urbanistica che non lo consente;
- nei casi di demolizione e ricostruzione è imprescindibile che l'intervento sia finalizzato all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (rispetto delle normative antisismiche) nonché alla migliore fruibilità dal punto di vista abitativo. In presenza di elementi o porzioni di edificio vincolati puntualmente con apposita simbologia, prevalgono le specifiche norme.
- ~~– realizzazione di isolamenti di ogni tipo.~~

~~4.1 Subordinatamente alla presentazione della progettazione speciale di cui al comma 8, inderogabilmente e per una sola volta, in relazione a motivate e documentate esigenze funzionali tendenti all'adeguamento dell'uso moderno degli edifici nonché ad una corretta progettazione architettonica e urbanistica, sono possibili anche per edifici ricadenti nella categoria operativa "R3", ad esclusione di quelli elencati nella tabella 3, interventi edilizi di cui al successivo punto 5.~~

~~Qualora tale intervento non riguardi la modificazione della volumetria, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, di richiedere sola la parte che interessa degli elaborati del citato comma 7.~~

5. ~~Per la categoria operativa "R4" si ammettono opere fino alla demolizione e la ricostruzione del volume demolito nel rispetto dei limiti previsti ai commi successivi. Tale nuova ricostruzione e la nuova costruzione di fabbricati su suoli non edificati deve rispettare tutte le indicazioni cartografiche e quelle normative.~~

~~In generale si mirerà a riprodurre le configurazioni architettoniche esterne preesistenti mirando comunque a criteri di ambientazione nel contesto circostante. Nella ricostruzione vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e dignità architettonica.~~

~~La ricostruzione può recuperare i volumi e le superfici utili delle superfetazioni inglobandoli nei nuovi involucri e corpi di fabbrica. La ricostruzione di volumi cadenti o perduti deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie simili. Negli interventi necessari per eliminare strettoie della viabilità si ammettono trasferimenti delle volumetrie demolite, da eseguire sulla scorta di un attento rilievo dei corpi di fabbrica da demolire e di un progetto completo di riordino urbano.~~

~~Se edifici o loro parti sono distrutti in seguito ad abbandono o ad eventi calamitosi, la ricostruzione potrà recuperare le funzioni, le superfici utili e i volumi perduti, rispettando comunque la tipologia preesistente e le esigenze di pubblica utilità.~~

~~E' ammessa edificazione continua lungo il fronte stradale, in ciglio o in arretrato, in aderenza o in appoggio, fatte salve le norme vigenti e quanto previsto all'art. 17.~~

~~4.1 Oltre alle opere di cui ai punti precedenti del presente articolo, nel rispetto dei limiti di cui all'art.77 comma 1 lettera e) punto 3 della L.P.15/2015 sono ammesse per una sola volta, anche in tempi diversi, opere di:~~

~~-**Ampliamento.** Tale intervento è ammesso finalizzato esclusivamente al recupero di parti residue degli per edifici già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987) compresi quelli isolati di interesse storico ed applicabile alle unità edilizie con superficie utile netta volumetria fino a 560 mqme 2000 compresi, per una sola volta ed in aderenza purchè non siano stati già oggetto di intervento progettazione speciale, e se del caso a filo stradale.~~

Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente.

L'ampliamento avviene mediante:

- l'allineamento con i fronti degli edifici latitanti nel caso di edificato a schiera;
- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale compresa la sopraelevazione di edifici pertinenziali manufatti accessori aderenti non vincolati.

La misura massima dell'ampliamento calcolata sulla SUN esistente all'entrata in vigore del PGTIS (16.12.1987) è pari a:

- 20% me 500 per le unità edilizie con SUN esistente volumetria attuale fino a 280 mqme 500 compresi;
- ~~me 300 per le unità edilizie con volumetria attuale fino a m 1000 compresi;~~
- 15% me 200 per le unità edilizie con SUN esistente con volumetria attuale fino a 420 mqme 1500 compresi,
- 10% me 400 per le unità edilizie con SUN esistente con volumetria attuale fino a 560 mqme 2000 compresi ~~e per gli edifici isolati di interesse storico di cui alla tabella 4.~~

Tale ampliamento non potrà insistere sulle aree, normate dagli ~~articoli~~ articoli 21, 21.1 e 2248;

-Sopraelevazione. E' finalizzata al recupero o miglioramento abitativo dei sottotetti degli edifici ~~fino a 4 piani fuori terra computati da valle~~ nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile e comunque entro il limite massimo di 1,50 m e nei limiti di cui all'art.77 comma 1 lettera e) punto 3 della L.P.15/2015.

~~L'altezza finale, computata secondo le presenti norme di attuazione, non potrà comunque superare il valore preesistente per più di:~~

- ~~— m 2,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) uno o due piani fuori terra computati da valle;~~
- ~~— m 1,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) tre piani fuori terra computati da valle e per gli edifici isolati di interesse storico di cui alla tabella 4;~~
- ~~— m 0,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) quattro piani fuori terra computati da valle.~~

~~Nella determinazione del numero dei piani da computare, non viene conteggiato il sottotetto oggetto di sopraelevazione.~~

~~Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso alberghiera alla data di entrata in vigore del P.R.G., è ammesso l'ampliamento e/o sopraelevazione, per una sola volta, del 15% del volume esistente fino ad un massimo di mc 500, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17. La sopraelevazione di cui sopra è alternativa a quella ai sensi dell'art.-105 della L.P.15/2015; gli edifici per i quali non è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'art.-105 della L.P. 15/2015 non possono essere oggetto di sopraelevazione ai sensi del presente comma.~~

~~La copertura va realizzata in conformità alla tradizione locale, in particolare per quanto riguarda l'orientamento dei volumi, il numero e la pendenza delle falde. Dovrà essere comunque garantita la regolarità della copertura ed il suo inserimento corretto, anche visivamente, rispetto all'intorno. La sopraelevazione potrà essere eseguita anche in tempi diversi, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui sopra, e si intenderà sempre ed in ogni caso riferita alla situazione esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987).~~

~~Vanno rispettati comunque i vincoli puntuali e i fronti di pregio di cui all'art. 20 ~~e le~~ prescrizioni del Manuale di intervento.~~

56. ~~Per la c**Categoria di intervento operativa speciale "R65"**. Sono gli interventi definiti dall'art. 77 comma 1 lettera f) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015 e ss.mm.~~

~~Sono soggetti a tale categoria di intervento operativa speciale i manufatti che si configurano definiti come sopraelevazioni ovvero come elementi inserimenti edilizi incongrui.~~

~~Per tali elementi, indicati con apposita grafia nelle tavole di piano in scala 1:1000, rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria.~~

~~La cartografia riporta tutti i manufatti presenti in centro storico ma gli interventi manutentivi sono ammessi solo per quelli legittimamente esistenti.~~

~~E' vietato il cambio di destinazione d'uso. In caso di~~ Sono in ogni caso possibili le demolizioni; ~~in tal caso~~ il terreno reso libero sarà asservito al vincolo di destinazione urbanistica dell'area limitrofa ~~di zona.~~

67. Altri manufatti Categoria per gli edifici pertinenziali.

~~Per tali edifici~~ gli altri manufatti individuati nelle informazioni di base, al fine di garantire la funzionalità e per favorire è prevista la possibilità di conferma, subordinata alla ricomposizione formale mediante tecniche costruttive e formule compositive proprie delle aggregazioni tradizionali; la ricomposizione formale di questi manufatti sono ammessi interventi di recupero può portare, nel rispetto delle distanze di cui al Titolo 13° trattate precedentemente, anche ad ~~con un~~ ampliamento massimo della SUN-volume, dell'altezza e della superficie esistenti entro un valore massimo del 105%.

~~In caso di accorpamento di volumi accessori, le possibilità operative consentite sono quelle previste dall' art. 16 comma 8.~~

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno ambientale, particolarmente per quei manufatti ricompresi nelle aree di cui all' articolo 21 e 21.1.

Salve le destinazioni d'uso in atto, alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987), tali edifici manufatti dovranno essere destinati ad accessorio ~~delle abitazioni o essere integrate ne~~ alla residenza.

~~8. **La progettazione speciale** ha come finalità il corretto controllo progettuale sulle principali operazioni di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e dovrà essere meditata con rigore in modo da non richiedere successive modifiche costruttive o distributive. Tale progettazione speciale è costituita obbligatoriamente da un rilievo e da un elaborato di progetto, organizzati come di seguito, ed estesi ad un congruo intorno ambientale individuato dal Comune anche per quanto riguarda le aree scoperte di pertinenza.~~

~~Gli elaborati di rilievo e di progetto avranno complessità ed approfondimento maggiori in ragione della complessità e del pregio architettonico ed ambientale dell'edificio.~~

~~———— **A) Rilievo** ————~~

- ~~1. Estratto del Piano Regolatore Generale in scala 1:1.000.~~
- ~~2. Nei casi in cui si prevedono le variazioni volumetriche di cui al comma 5, rilievo piani altimetrico 1:500 dell'intorno in cui si situa l'edificio oltreché di norma l'individuazione degli impianti tecnologici a rete collettivi interessanti l'intorno.~~
- ~~3. Rilievo critico quotato dell'edificio per tutti i piani di vita, quando questi non siano assolutamente identici tra loro anche per destinazione d'uso in scala 1:50, che metta in evidenza:

 - ~~———— l'impianto strutturale, con l'indicazione delle murature portanti tradizionali, degli interventi subiti successivamente e degli elementi di pregio, i quali saranno per quanto possibile datati, nonché situazione peritale di natura statica;~~~~

- ~~— tutti i prospetti in scala almeno 1:100 quotati con l'indicazione per ognuno di essi dei materiali di rifinitura, delle tecnologie adottate, dei colori, ed il rapporto di questi con gli edifici contermini;~~
- ~~— almeno due sezioni architettoniche significative, in scala almeno 1:100, quotate, di cui una sul vano scala nel caso di regolarità e simmetria dell'edificio, e quante altre si rendano necessarie alla rappresentazione totale delle varie situazioni, con l'indicazione dei materiali e della tecnologia;~~
- ~~— gli accessi attuali ed originari dell'edificio qualora rilevabili;~~
- ~~— pianta delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici e della struttura; pianta degli scantinati (fondazioni);~~
- ~~— rilievo degli elementi esterni qualificanti gli spazi aperti: muri, fontane, capitelli, pavimentazioni, infissi, affreschi, materiali dei gradini, soglie e davanzali, la situazione decorativa eventuale: pavimentazioni, linee ed andamento della orditura, pavimentazioni di pregio, elementi decorativi;~~
- ~~— montaggio fotografico, a colori, ovvero in alternativa fotografie singole, in numero opportuno documentanti le caratteristiche dell'edificio ed il rapporto di questo con gli edifici contermini;~~
- ~~— eventuali sezioni organizzative significative in scala 1:500, illustranti le funzioni dell'intero isolato riferite ai fronti prospicienti strade pubbliche, ed ogni altra sezione eventuale;~~

B) Progetto

- ~~1. Va eseguito sulla base del rilievo di cui sopra. L'elaborato dovrà sempre e comunque venire eseguito distintamente dall'elaborato di rilievo. Sarà altresì corredato da elenco particolareggiato degli interventi indicati nel progetto. Il progetto deve essere accompagnato in ogni caso da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche tipologiche e statiche dell'edificio e la metodologia progettuale adottata.~~
- ~~2. E' ammessa la stesura di un progetto di massima al fine di ottenere pareri preventivi degli organi preposti all'attività edificatoria.~~

ART. 18.1

NON APPLICAZIONE ART. 105 L.P. 15/2015

1. Le schede e la cartografia di piano individuano gli edifici per i quali non si applica la procedura dell'art.—105 della L.P.15/2015, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, inoltre, prevalgono le disposizioni del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

ART. 19

FRONTI DA RIQUALIFICARE UNITARIAMENTE

1. Sono individuati in cartografia con apposita grafia, e finalizzati al pieno ripristino formale dei quelle fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre e rappresentano un minimo strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei.
2. La progettazione corredata dall'opportuna documentazione fotografica, va estesa ad un ambito significativo, comunque non inferiore all'intero edificio a unità edilizia.
3. Gli interventi sulle fronti da riqualificare unitariamente dovranno essere progettati e realizzati contemporaneamente agli interventi consentiti dalle categorie di intervento operative di cui all'art.-18.
Le fronti possono subire modificazioni anche dimensionali in conformità alla categoria di intervento, ed essere riprogettate per quanto riguarda la foratura e i poggioni.
4. I riferimenti per una corretta riqualificazione vanno ricercati nel Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici.

ART. 20

FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI

1. Per gli edifici storici Le cartografie di piano del Sistema Insediativo e —produttivo— Infrastrutturale e le Schede provvedono ad indicare i fronti di pregio ed e a numerare i vincoli puntuali di cui alla sparsi sul territorio. L'elenco di tali vincoli è riportato nella Tabella 611.
~~— I vincoli che ricadono all'interno del perimetro degli insediamenti storici sono indicati ed elencati nelle relative tavole in scala 1:1000.~~
I fronti di pregio dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali o ripristinati formalmente in modo idoneo in relazione all'intervento ammesso per ogni singolo edificio dalla categoria di intervento.
Per gli edifici con il vincolo, anche parziale, dei fronti di pregio è vietata la sopraelevazione di cui all'art.105 della L.P.15/2015 e quella eventualmente ammessa per la relativa categoria di intervento; non sono altresì ammessi volumi e costruzioni accessorie/elementi di arredo in aderenza ai fronti di pregio.
Per i manufatti oggetto di vincolo puntuale, elencati nella tabella 11 e riportati nella tavola del Sistema Insediativo e Infrastrutturale, sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.
2. I vincoli tutelano gli elementi architettonici di pregio e i singoli manufatti di interesse storico-culturale. Gli interventi ammessi sono la manutenzione e il restauro Per tutti gli elementi che qualificano la scena urbana, individuati o meno nella cartografia di piano, valgono le disposizioni di cui all'art.53 delle presenti norme.

ART. 21

SPAZI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

1. Sono finalizzati alla conferma o al ripristino qualitativo, a seconda dei casi, degli ambiti pubblici o privati liberi da edificazione e significativi rispetto alla qualità ambientale dei nuclei ed alle relazioni tra masse edificate.
2. In tali aree dovrà essere posta notevole cura negli interventi, in particolare per quanto riguarda pavimentazioni esterne, prospetti e colorazioni degli edifici, valorizzazione di elementi caratterizzanti ed opere di arredo urbano; sono previste la demolizione o assestamento delle superfetazioni.
In tali aree è vietata ogni edificazione anche interrata. ~~E' data facoltà al Sindaco di intervenire sostitutivamente.~~
3. ~~La superficie di usura di strade, corti e androni dovrà essere trattata con materiali tradizionali rilevati nel Manuale di intervento per gli Insediamenti Storici. Tali spazi di relazione dovranno essere liberati da superfetazioni per migliorarne la qualità visiva e igienico sanitaria. Le pavimentazioni tradizionali esistenti di strade, corti, cortili ed androni dovranno essere valorizzate e ripristinate, eventuali nuove pavimentazioni compreso il rifacimento di quelle non tradizionali dovranno riproporre i materiali e le tipologie indicati nel Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici.~~

ART. 21.1 **VERDE STORICO**

1. Tali aree sono inedificabili ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, al fine della salvaguardia dei nuclei di antica origine. In tali aree è prescritto il mantenimento dei caratteri formali ed ambientali delle stesse, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, il rapporto visivo con gli edifici e i manufatti storici quali muri di sostegno, viabilità carrabile minore, fontane e simili.
2. In tali ambiti, il verde, sarà per quanto possibile arborato con essenze rispettose delle caratteristiche locali, confermando in ogni caso in modo vincolante le alberature esistenti per le quali è previsto il naturale avvicendamento.
Sono comunque ammesse la sostituzione di alberature storiche previa qualificata certificazione e la previsione di nuovi impianti.
3. Le aree come sopra individuate, che attualmente si presentino nude o ambientalmente dequalificate, richiedono comunque la restituzione allo stato d'uso originario.

ART. 22 **AREE LIBERE IN CENTRO RESIDENZIALI INTERNE AL PERIMETRO** **DELL'INSEDIAMENTO STORICO**

1. ~~Le cartografie di piano provvedono ad individuare espressamente tali aree e quelle che pur esterne al perimetro degli insediamenti storici sono a queste assimilate perché comprendenti edifici isolati di interesse storico, che risultano normate come di seguito.~~

- ~~12. In tali aree sono inedificabili ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti; è privilegiata la sistemazione igienico-funzionale, mediante riqualificazione dell'arredo, manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, coltivazione di orti e giardini, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, purché tali interventi non comportino modifiche sostanziali alla morfologia dei luoghi. rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi.~~
- ~~23. E' ammessa la realizzazione' edificazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 comma 7, di numero una costruzione manufatti accessoria alla residenza di cui alla Tabella 4 o in alternativa di un elemento di arredo di cui all'8 delle presenti Norme per ogni edificio. quali depositi, legnaie, ricoveri per attrezzi ed animali da cortile, garage e simili ed i relativi accessi purché compatibili con i problemi della viabilità e del traffico e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 14 comma 1.~~
- ~~— In caso di accorpamento con ricomposizione formale di volumi accessori incongrui, gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 16 comma 8.~~
- ~~4. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle sezioni stradali, apertura di percorsi pedonali, creazione di parcheggi in diretta connessione con la viabilità.~~
- ~~5. Si applica in ogni caso l'art. 17.~~
- ~~6. Le aree di pertinenza vanno progettate contestualmente agli edifici cui si riferiscono.~~

ART. 22.1 **SPAZI PRIVATI DEGLI EDIFICI**

1. In tali aree, oltre agli ampliamenti previsti dall'art.18 comma 4, sono ammessi fabbricati interrati a servizio delle funzioni principali dell'edificio o all'attività dell'area quali depositi, garage e simili con i relativi accessi purché compatibili con le esigenze della viabilità e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art.14 comma 1 curandone particolarmente la sistemazione superficiale dopo l'intervento.
2. Le pavimentazioni tradizionali esistenti di strade, corti, cortili ed androni dovranno essere valorizzate e ripristinate, eventuali nuove pavimentazioni compreso il rifacimento di quelle non tradizionali dovranno riproporre i materiali e le tipologie indicati nel Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici.
3. In tali aree è privilegiata la riqualificazione estetica e funzionale. Sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sistemazione delle aree esterne purché compatibili con il contesto. Sono altresì ammesse piccole strutture ricreative o plateatici (nel rispetto del regolamento edilizio comunale) che non si configurino come volumi, coltivazione di orti e giardini, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi.

Titolo 4°
AREE RESIDENZIALI ESTERNE
AI PERIMETRI DEI CENTRI STORICI
(ZONE B)

Capitolo II

—Aree per insediamenti esterne agli Insediamenti Storici

ART. 23
GENERALITA'

1. Le aree per insediamenti prevalentemente residenziali esterne ai centri storici (zone B) sono distinte in:
- aree consolidate (art.-24)
 - aree da completare (art.-25)
 - ~~— aree di espansione~~

In ciascuna valgono le ulteriori norme di cui agli articoli successivi, nonché quanto indicato caso per caso dagli appositi cartigli.

2. Nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, ~~pureché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro,~~ attività artigianali produttive con piccoli laboratori, ~~pureché non nocive né moleste,~~ e attività commerciali etc. purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro, compatibili con il Piano Commerciale comprensoriale. In tuttitali i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità di queste attività con la residenza.

La percentuale minima da riservare alla residenza non potrà essere inferiore al 50% della SUN per edificio.

- ~~3. Nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo diversamente disposto per casi specifici, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, turistico, terziario e per equipaggiamenti, nella tabella allegata si prevedono le possibilità di aumento di volume e di superficie coperta per gli che abbiano esaurito le possibilità edificatorie previste dalla norma generale o dai cartigli.~~
- ~~4. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza.~~
35. Negli interventi di nuova costruzione e di recupero di cui all'art.-9, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno un quinto della superficie fondiaria va riservato a verde non sintetico e sistemato ad orti e/o giardini.
46. In tali aree gli interventi edilizi di nuova costruzione non soggetti a piani attuativi, salvo quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree di cui al comma 1 o dai cartigli, sono assoggettati ai seguenti parametri generali:

indice -di <u>utilizzazione fondiaria</u> <u>(Uf)edificabilità mq/mq</u>	<u>0,27</u> <1	<u>0,40</u> da 1 a 2-
lotto minimo mq	<u>500</u> 1.000	500
<u>Rapprto di copertura (Rc) max mq/mq%</u>	<u>0,50</u> 20	<u>0,40</u> 40
<u>Indice di permeabilità (Ip) min.</u> <u>mq/mqRi max %</u>	<u>0,30</u> 40	<u>0,30</u> 60
<u>Altezza edificio max (ml)</u>	<u>8,50</u>	<u>8,50</u>
<u>Altezza della facciata max (ml)</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>
<u>N. di piani</u>	<u>4</u>	<u>4</u>

- ~~L'indice di edificabilità minimo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio calcolato sul lotto di pertinenza.~~
- ~~L'altezza minima della fronte principale verso valle non può essere inferiore al 60% di quella massima di zona o di cartiglio. Gli edifici prospettanti su aree pubbliche di circolazione, non possono comunque superare un'altezza pari a 1,5 volte la larghezza media del tratto di strada e dello spazio pubblico antistante il fabbricato aumentato dell'arretramento dell'edificio o dei singoli corpi di fabbrica dallo stesso.~~
- ~~In ogni caso, devono essere rispettate le distanze minime dalle costruzioni nei confronti degli edifici e sono ammissibili distanze inferiori come previsto dal Titolo 9° ed in particolare dal comma 3 dell'articolo 67.~~
- ~~Sono ammesse deroghe alla distanza minima dalle strade solo in caso di allineamenti precostituiti nelle zone per insediamenti prevalentemente residenziali.~~
- ~~Per l'area edificabile sita in località Robolli, in quanto completamento dell'insediamento storico, sono stati previsti in calce alla normativa, gli elementi che devono essere obbligatoriamente osservati nella progettazione esecutiva del nuovo fabbricato.~~

5. Per gli edifici esistenti alla data in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003), che abbiano esaurito o tutto o in parte le potenzialità edificatorie, per una sola volta anche come somma di più interventi, è comunque consentito:

- l'ampliamento massimo del 20% della SUN esistente fino ad un massimo di 110 mq; tale ampliamento è ammesso nel rispetto dell'altezza dell'edificio esistente anche in deroga al numero di piani e all'altezza di facciata previsti dal cartiglio di zona.

- l'ampliamento del 20% della superficie interrata esistente.

7. ~~I Piani Attuativi di cui all'art. 3, salvo che per le aree all'interno degli insediamenti storici ed a quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree nei cartigli, devono conformare gli interventi previsti ai seguenti parametri generali:~~

indice di edificabilità mc/mq	<1	da 1 a < 2
Re max %	20	40
Ri max %	40	60

~~L'indice di edificabilità, il rapporto di copertura e il Rapporto di utilizzo dell'interrato, vanno verificati sull'area complessiva soggetta a lottizzazione e non sul singolo lotto; le distanze minime dai confini e dalle costruzioni devono essere rispettate nei confronti delle aree e degli edifici esterni al Piano Attuativo, intendendosi che per ragioni di una miglior organizzazione degli spazi e dei volumi, derivata dalla progettazione unitaria, possono essere previste distanze dai confini e dagli edifici interni al Piano Attuativo anche inferiori a ml 5,00 come previsto~~

- ~~6. Per le aree ricomprese in questo titolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.~~
- ~~7. Ai sensi dell'art.-8 della L.-447/1995 (Legge quadro inquinamento acustico), per i nuovi edifici di tipo residenziale, scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, realizzati a ridosso di infrastrutture stradali e comunque prossimi a sorgenti di rumore richiamate al comma 2 del sopraccitato articolo (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.) è fatto obbligo la redazione di una valutazione preventiva del clima acustico.~~
- ~~8. Ai sensi del medesimo art.-8 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, la domande di rilascio di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, e postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.~~
- ~~9. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.-8, comma 3, della legge quadro 447/95 e ss.mm., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree residenziali prossime alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, del medesimo art. 8. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.~~
- ~~10. In riferimento alla Carta delle risorse idriche, di cui alla delibera della G.P. n.-2779 del 14.12.2012, nel caso in cui l'area residenziale ricada in area di rispetto idrogeologico, la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali destinate al consumo umano" prevede l'allontanamento delle acque reflue oppure la messa in sicurezza della zona. Inoltre ogni intervento che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento.~~

ART. 24 AREE CONSOLIDATE

1. ~~Sono le parti di territorio comunale destinate a funzioni di residenza e attività compatibili ubicate all'esterno dei centri storici. Nelle aree consolidate degli insediamenti prevalentemente residenziali sono consentiti gli interventi previsti edilizi di cui dall'art. 239 con esclusione dell'edificazione di nuovi volumi fuori terra staccati da quelli esistenti che non siano già previsti da appositi P.L.~~

~~La modifica della volumetria esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G. potrà avvenire nel rispetto dei parametri di zona.~~

~~Per gli edifici esistenti, che alla predetta data abbiano esaurito le possibilità edificatorie previste nei parametri di zona, è consentito comunque l'ampliamento nel rispetto delle percentuali riportate nella tabella 2.~~

2. ~~Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con profili piani altimetrici delle fronti esistenti, prospicienti vie o spazi pubblici; è consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati ed il raggiungimento delle altezze dei corpi esistenti in caso di ampliamento.~~

~~Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di pertinenza.~~

23. Salvo diversa indicazione del cartiglio, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

~~U_{fe} max mq/mq 0,271,5~~

~~H max m 8,5~~

ART. 25 AREE DA COMPLETARE

1. ~~Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali da completare sono possibili, oltre a gli interventi di cui all'articolo 23 precedente, anche nuove costruzioni nei lotti liberi, da armonizzare col contesto circostante.~~

2. Salvo diversa indicazione del cartiglio, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

~~U_{fe} max mq/mq 0,401,5~~

~~H max m 8,5~~

3. ~~L'edificazione della p.f. 7097/1, posta all'ingresso dell'abitato di Ometto, è subordinata alla preliminare presentazione di uno studio per la risoluzione dell'accessibilità al lotto.~~

Titolo 5°
AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO
(ZONE C)

ART. 26
AREE DI ESPANSIONE

1. Sono le parti del territorio attualmente libere nelle quali è prevista una nuova edificazione. Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali di espansione, sono previste, oltre agli interventi di cui agli articoli precedenti, nuove edificazioni.
2. Nelle aree residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici negli appositi cartigli, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni di cui al titolo 12°), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, attività produttive con piccoli laboratori, e attività commerciali e turistico-ricettive nel rispetto di quanto previsto al Titolo 12°.

In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.

La percentuale minima da riservare alla residenza non potrà essere inferiore al 50% della SUN per edificio. Salvo diversa indicazione del cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

— I_e max m_e/mq — 1,5
— H max m — 8,5

<u>Indice di utilizzazione fondiaria (U_f) mq/mq</u>	<u>0,54</u>
<u>Lotto minimo mq</u>	<u>500</u>
<u>Rapporto di copertura (R_c) max mq/mq</u>	<u>0,40</u>
<u>Indice di permeabilità (I_p) min mq/mq</u>	<u>0,30</u>
<u>Altezza edificio max (ml)</u>	<u>9,00</u>
<u>Altezza della facciata max (ml)</u>	<u>8,50</u>
<u>N. di piani</u>	<u>4</u>

L'indice di utilizzazione fondiaria (U_f) non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio calcolato sul lotto edificatorio.

3. In tali aree è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie ed elementi di arredo di cui all'art.-17 comma 6. Vengono individuate sul cartiglio apposite aree per l'edilizia residenziale agevolata destinate ai richiedenti la concessione edilizia aventi i requisiti di cui alla L.P. n° 21

~~del 13.11.1992 e s.m.i. con l'eccezione di quelli di reddito. L'alloggio dovrà avere le caratteristiche di superficie abitabile previste dalla sopracitata Legge. Detti interventi possono essere realizzati anche da imprese purché resti impregiudicata la finalità di cui sopra.~~

4. Il P.R.G. individua le zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo o di Lottizzazione. Anche in assenza di specifica indicazione sulla cartografia o nei cartigli, il Piano di Lottizzazione è sempre obbligatorio ove ricorrano i casi di cui all'art.-50 della L.P. 15/2015. L'edificazione del lotto posto all'ingresso dell'abitato di Ometto, è subordinata alla preliminare presentazione di uno studio per la risoluzione dell'accessibilità complessiva dell'area.—
5. Nelle aree soggette a pianificazione subordinata, fino all'approvazione dei relativi piani attuativi o di lottizzazione, sono ammessi solo gli interventi previsti dal comma 2 dell'art.-49 della L.P.15/2015.L'utilizzo della nuova area edificabile a Valmorbia è subordinato alla realizzazione di opere di difesa dai crolli rocciosi secondo le indicazioni contenute nella tabella 13.
6. Nelle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato (PC) l'attività edilizia è subordinata alla procedura di cui all'art.-84 della L.P.15/2015
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.-8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree residenziali prossime alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, del medesimo art.-8. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art.-8 del d.P.R. n. 142/2004.

Titolo 6°
ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
(ZONE D)

ART. 27
GENERALITA' AREE ARTIGIANALI

1. Sono le parti del territorio destinate in prevalenza alla produzione e alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di beni. In tali aree sono inoltre ammesse le attività di cui all'art. 118 della L.P.15/2015.

NelleIn queste aree produttive del settore secondario di interesse locale (art.-28) e nelle aree miste produttive e commerciali (art.-28.1) è consentito realizzare un solo alloggio per attività insediata secondo i parametri indicati dall'art.-33 delle norme di attuazione del PUP; è ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa nel rispetto delle condizioni previste dall'art.-91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui ai commi 1, 6 e 11 dell'art. 33 delle Norme di attuazione del P.U.P.

Gli alloggi di cui al punto precedente sono soggetti ai vincoli dell'art.-94 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Tali interventi devono rispettare i parametri edificatori di cui ai seguenti articoli.

2. Le aree a verde dovranno essere progettate in maniera unitaria e tale da garantire la piantumazione di specie arboree. Salvo diversa indicazione nei P.I.P. previsti dal P.R.G., o dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Re max % 60

2. H max m 10

3. Nelle stesse aree è consentito nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi destinare parte dei volumi realizzabili a funzioni di ospitalità transitoria ed esclusiva dei dipendenti (foresteria) nel rispetto di quanto stabilito dall'art.-93 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Almeno 1/3 dei posti macchina di cui alla Tabella 9 deve essere a disposizione degli utenti esterni ed ubicato in posizione facilmente accessibile dalla strada

Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde con essenze ad alto fusto.

4. Ai sensi dell'art.-8 della Legge n.447/1995 sull'inquinamento acustico, la domande di rilascio di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, e postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico. Gli interventi di trasformazione urbanistica devono essere strettamente funzionali allo svolgimento delle attività indicate al comma 1 del presente articolo.

5. Per le aree ricomprese in questo titolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6. I volumi tecnici, le tettoie e simili strutture di

~~servizio alla produzione non si computano ai fini del rispetto dei parametri edificatori fissati al punto 1, se si tratta di elementi precari e opere provvisorie.~~

ART. 28

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - Rapporto di copertura max mq/mq 0,60
 - Altezza edificio max ml 10,00
 - Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde piantumato con essenze a medio/alto fusto
3. E' ammessa inoltre la realizzazione di punti vendita sia dei beni prodotti dall'azienda che di prodotti affini, con superficie utile lorda (SUL) massima pari al 20% della superficie utile lorda (SUL) totale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sia garantita la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria dell'attività di commercializzazione rispetto a ciascun insediamento produttivo;
 - b) il volume di affari dell'attività di produzione di beni e servizi risulti prevalente rispetto a quello derivante dall'attività commerciale;
 - c) i punti vendita e gli eventuali alloggi dovranno essere inseriti organicamente nella struttura produttiva.

ART. 28.1

AREE MISTE, PRODUTTIVE E-COMMERCIALI

1. Costituiscono le parti del territorio comunale nelle quali sono consentite le destinazioni produttive di cui all'articolo precedente, e/o quelle commerciali – terziarie, quali, a titolo non esaustivo: ~~In tali aree sono ammessi fabbricati destinati ad ospitare funzioni produttive, artigianali, commerciali sia all'ingrosso che al dettaglio, turistici e terziari in genere, nonché funzioni pubbliche inerenti attrezzature e servizi; non sono ammessi edifici residenziali, agricoli specializzati e rustici.~~
 - attività di ricerca scientifica connessa alla produzione;
 - attività di sviluppo e ricerca nell'information technology;
 - le attività produttive in atto;
 - strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi, mense, foresterie, sportelli bancari, ecc.;
 - esercizi commerciali;
 - palestre private, centri di estetica e fitness;
 - impianti di autolavaggio;
 - altro.

2. Sono consentiti gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita; sono escluse le grandi strutture di vendita anche se conseguenti a trasferimento di esercizi.
3. La superficie adibita ad attività commerciale, terziaria o di interesse collettivo ecc., non può superare il 30-% della superficie utile lorda (SUL) di progetto.
42. Salvo diversa indicazione di cartiglio o di Piano Attuativo, Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- Rapporto di copertura -max. % mq/mq 0,50
- Altezza H edificio max. m ml 10,00
- ~~le max~~ 2,50
- Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere destinata a verde piantumato con essenze ad alto fusto.
- ~~3. Per il lotto minimo, il rapporto di utilizzo dell'interrato e il verde privato, vale quanto stabilito nell'articolo relativo alle aree per servizi del settore terziario.~~
- ~~4. Per la zona di Anghebeni deve essere previsto uno studio mirato per la formazione di adeguate barriere (naturali e/o artificiali) per l'abbattimento dei rumori in modo da rientrare nello standard delle zone limitrofe (- 50 db).~~

(ZONE L)

ART. 29

AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE ~~AREE PER SERVIZI DEL SETTORE TERZIARIO~~

1. Nelle aree assegnate a cave sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali, alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, il riciclaggio degli inerti e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere carattere precario e vanno eseguiti con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave.~~In queste aree sono ammessi fabbricati turistici e terziari (negozi e mercati, studi professionali e Uffici pubblici e privati, banche, ecc. nonché centri di divertimenti e organismi ricettivi di ogni tipo). Non è ammessa la nuova costruzione di fabbricati residenziali, produttivi, agricoli e rustici.~~

2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla L.P. 7/2006 e s.m.~~Salvo indicazioni diverse contenute negli specifici cartigli, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:~~

~~Altezza edifici alberghieri max m — 10,00~~

~~Altezza degli altri edifici max m — 7,50~~

~~Indice edificabilità max ed. alber. mc/mq 2,5~~

~~Indice edificabilità max altri edif. m — 1,50~~

~~Rapporto di copertura max % — 50~~

~~Lotto minimo mq 1.500~~

~~Rapporto di utilizzo dell'interrato % — 60~~

~~Verde privato min. % — 30~~

3. ~~Per gli edifici già destinati ad attività alberghiera e per quelli ad essa vincolati da apposita indicazione di cartiglio — dizione A sulla campitura "destinazione d'uso" — vale la seguente norma:~~

~~a) — l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.P. 16.11.1981 n. 23 e successive modifiche;~~

Titolo 7°
AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
(ZONE F)

ART. 30
AREE PER CAMPEGGI
(eliminato)

- ~~1. Nelle aree destinate a campeggi non sono ammessi fabbricati di alcun tipo, se non quelli assegnati ai servizi e alle attrezzature dei campeggi medesimi quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti, chioschi, edicole, bungalow.~~
- ~~2. Con riferimento al numero massimo di utenti consentito dalla normativa provinciale sui campeggi, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
Altezza degli edifici max m ————— 5,50
Lunghezza delle fronti max m ————— 30
Volume degli edifici max mc/utente — 4
Volume degli edifici max mc/utente — 10 per bar ristoranti, ecc.~~

ART. 31
AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

1. Le aree per servizi ed attrezzature pubbliche sono riservate alle seguenti funzioni esistenti o di progetto (PR):
 - civile – amministrativo uffici di enti pubblici e amministrazioni sovracomunali; (CA)
 - scolastica e culturale scuole superiori e di tipo universitario, professionali e medie (SC);
 - strutture ospedaliere di ogni tipo;
 - principali strutture assistenziali; — grandi complessi sportivi e ricreativi;
 - istituzioni culturali eminenti strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni locali;
 - scuole elementari, materne, asili nido;
 - strutture socio-sanitarie/assistenziali, ospedaliere di ogni tipo interesse locale (AS);
 - attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi, per il tempo libero e lo svago, con i relativi equipaggiamenti di interesse locale (S);-
 - piazzola elicottero (h).
2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi alle funzioni consentite, nel rispetto quanto previsto dal Titolo 13° dei seguenti parametri edificatori:
Superficie a verde min.% — 30
Parcheggi — vedi Tabella A “Spazi si parcheggio” allegata al RUEP (DPP n.8 61/Leg./2017)
3. Almeno il 20-% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di medio - alto fusto a pronto effetto.

Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiate nella superficie a verde. I simboli utilizzati in cartografia hanno i seguenti significati urbanistici, tenendo presente che la sigla “pr” significa “di progetto”:

CA : strutture civili amministrative;

S : strutture sportive;

A : altre strutture amministrative;

SC : strutture scolastiche e culturali;

R : strutture religiose;

C : cimitero

AS : assistenziali.

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003), non conformi alle funzioni ammesse, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri: La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione, ove ritenuto opportuno anche dall'Amministrazione comunale, all'aggiornamento, alla riorganizzazione o alla nuova individuazione di servizi e attrezzature di livello provinciale.
 - Aumento massimo della superficie utile netta 20-%
 - Aumento massimo della superficie coperta 30-%
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.-8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art.-8 della Legge 447/95. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art.-8 del d.P.R. n. 142/2004.
6. Ai sensi del comma 4 dell'art.-8 della legge quadro 447/95 e s.m., i titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
7. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o a demolizione e ricostruzione, vanno previsti degli spazi attrezzati e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato A della L.P. 6/2017 e dal Regolamento Edilizio, compatibilmente con la disponibilità di spazio.

ART. 32

VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI

1. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione, da parte dell'Amministrazione pubblica, di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e i piccoli impianti sportivi, ~~con i relativi parcheggi, e le~~ strutture di servizio, ~~nonché dove~~

~~espressamente indicato, la ricostituzione di ambiti particolari inseriti nel progetto per la valorizzazione dei luoghi e delle tradizioni.~~

~~Per le indicazioni operative possibili negli ambiti destinati alla valorizzazione ambientale, si rimanda a quanto espressamente previsto dalle specifiche schede.~~

2. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè ~~di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una SUN-volume complessiva ~~ao~~ inferiore a 200 mqe e un'altezza massima ~~fuori terra~~ di m 4,00.~~
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione della variante al PUP 2000 (07.08.2003) P.R.G. sono ammesse interventi fino alla ristrutturazione edilizia, ma nel rispetto del volume urbanistico esistente. ~~solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.~~
4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

ART. 33

AREE PER SERVIZI PRIVATI E DI INTERESSE PUBBLICO

1. Nelle aree private di interesse pubblico è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, lo svago e lo sport destinate al pubblico, ~~quali strutture sportive,~~ attrezzature per il gioco e analoghe, con i relativi equipaggiamenti.
2. L'edificazione di nuovi fabbricati diversi da quelli previsti nel comma precedente ~~questo tipo di equipaggiamento~~ è vietata.; Gli ~~interventi~~ sulle aree e la realizzazione di nuovi volumi sono soggetti a convenzione con il Comune, con la quale i privati si impegnano a mantenere ad uso pubblico l'intervento per un periodo di 20 anni dalla data di ultimazione dei lavori. La stipula della convenzione non è necessaria per manufatti pertinenziali o accessori all'attività principale.
3. ~~Salvo diversa disposizione dei cartigli,~~ Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Indice di utilizzo fondiaria (Uf) ~~edificabilità~~ max mqe/mq 0,514
 - Rapporto di copertura (Rc) max % mq/mq ~~0,20~~
 - ~~Verde privato min. %~~ 30
 - ~~Parcheggi~~ vedi Tabella 9
4. Almeno il 30-% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di medio ~~alto fusto a pronto effetto.~~
Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiate nella superficie a verde.

ART. 34

AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali centraline elettriche e telefoniche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, depuratori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma, nel rispetto delle distanze di cui al Titolo 13°9.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
- ~~4. Tali manufatti, purché pubblici o di servizio pubblico e di dimensioni contenute, possono essere realizzati qualsiasi sia la destinazione di zona, nel rispetto delle distanze di cui al Titolo 9.~~
- ~~5. L'installazione di antenne telefoniche è subordinata al parere del Consiglio Comunale.~~
- ~~6. Le antenne telefoniche devono essere collocate esclusivamente nelle aree di cui al titolo 4° e comunque poste a 500 m di distanza dal limite delle aree di cui al titolo 3°.~~

Titolo 84°
AREE NON SPECIFICATAMENTE DESTINATE
ALL'INSEDIAMENTO
(ZONE E)

Spazi Aperti

1. Sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:

- aree agricole di pregio;
- aree agricole;
- altre aree agricole;
- aree per aziende agricole;
- aree per impianti agricoli per la zootecnia;
- aree a bosco, aree a pascolo;
- aree a elevata integrità.

I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.

ART. 35
AREE AGRICOLE
GENERALITA'

~~1. Gli spazi aperti sono distinti a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:~~

- ~~— *aree agricole di pregio (art. 35 bis)*~~
- ~~— aree agricole primarie;~~
- ~~— aree agricole marginali e aree recuperabili alla coltivazione;~~
- ~~— aziende agricole;~~
- ~~— aree silvopastorali;~~
- ~~— aree improduttive;~~

~~I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.~~

12. Nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti è ammessa la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, compreso l'agriturismo e le attività di promozione e valorizzazione dell'immagine dell'azienda, in coerenza con quanto previsto dagli artt.-37 e 38 del PUP e dal Titolo, V Capo II della L.P.15/2015 e dal Titolo IV Capo I del Regolamento Urbanistico- Edilizio Provinciale, di fabbricati agricoli specializzati e manufatti accessori.

Fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003)P.R.G. per le nuove costruzioni, nel rispetto di quanto indicato dall'art.-81 del regolamento urbanistico edilizio provinciale e dai parametri edilizi di zona, la somma dei SUN volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare il 30% della SUN volume totale, ~~entro e fuori terra~~, delle strutture edilizie esistenti;- la SUN per agriturismo non può superare il 50% della SUN destinata alla residenza.-

Nel caso di recupero degli edifici esistenti all'entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003), la SUN per attività agrituristiche non può superare il 30% della SUN esistente e il limite massimo di 200 mq.

L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le costruzioni si applica il Titolo 13° l'art. 8 delle presenti norme, ~~con le eccezioni previste per i piccoli manufatti di servizio di cui all'art. 16 e ai punti successivi del presente articolo.~~

~~3. Ai fini del computo della superficie aziendale di cui all'art. 8 è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore o dei conduttori a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola e che siano comprese nell'ambito territoriale comunale o nei Comuni confinanti.~~

24. Le strutture destinate all'allevamento e le concimaie nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m dalle aree residenziali, ~~e commerciali, pubbliche, e turistiche~~ ect. sia esistenti sia di progetto, ~~dalle aree pubbliche in generale, e dalle prese d'acqua e sorgenti; le serre devono comunque rispettare la distanza minima dai confini previste per i manufatti accessori di cui all'art. 68 e non devono superare i m 5 di altezza misurata alla sommità; le opere murarie stabili non possono elevarsi oltre 1,5 m dal terreno naturale; per le altre tipologie si applica la circolare emanata dalla P.A.T. in data 11.9.1993.~~

35. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono vietati:

- a) le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
- b) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente ~~o~~ non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola;
- c) ~~Sono~~ sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio e quelle di bonifica agraria, ~~ai sensi dell'art. 30 della Variante 2000 al PUP.~~
- d) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
- e) all'interno dei contesti dei terrazzamenti agricoli, il rifacimento e la nuova costruzione di muri di recinzione e di sostegno con tipologie difformi da quanto indicato dal Manuale di Intervento per gli Insediamenti Storici;
- f) in generale la realizzazione di recinzioni fatte salve quelle specifiche per la protezione delle colture dagli ungulati.

46. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo.

Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

57. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.

~~I Sindaci possono provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.~~

68. ~~Lea stradeviabilità ruralie minore non indicatea dal P.R.G. devone essere realizzatea~~ rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico e i limiti dimensionali di cui alla Tabella 10.

7. Per le aree agricole poste lungo i corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla L.P. 4/1986 (Piano provinciale di risanamento delle acque). In particolare ai sensi dell'art. 30 del Piano è vietata l'utilizzazione dei fertilizzanti organici, di cui all'art. 29 del Piano stesso, per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di m 10 nel caso di liquami, di m 5 nel caso di letame solido. In tali aree valgono inoltre le disposizioni di pratica agricola per la limitazione dell'inquinamento dettate dal nuovo Piano di tutela delle acque 2022-2027 approvato con Delibera G.P. n. 2320 del 16 dicembre 2022 e ss.mm.

89.- Si definiscono zone svantaggiate tutte le aree agricole circostanti gli abitati, entro l'ambito delimitato dall'apposito perimetro riportato in cartografia. In esse è ammessa la costruzione di fabbricati residenziali, purché siano rispettati i seguenti elementi:-

- a) sia garantita l'urbanizzazione primaria;
- b) il richiedente abbia i requisiti previsti dalla L.P. n. 21/92 e successive modifiche, con l'eccezione di quelli di reddito.
- c) l'edificio abbia le caratteristiche di superficie abitabile menzionate dalla Legge 21 sopraccitata.

Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Lotto minimo _____mq	500
- SUN Volume massima _____-mqe	220900
- Altezza edificio max _____m	7,509
- Altezza facciata max _____m	7,00
- N. piani max _____	3
<u>Vale comunque l'art. 8</u>	

Il lotto minimo per l'edificazione non può derivare dal frazionamento artificioso di aree, finalizzato all'applicazione del presente comma, -ad eccezione di nuove particelle fondiarie derivanti da divisioni ereditarie.

L'edificazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle indicazioni normative del PUP relativamente alle aree individuate dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

940. Nelle aree agricole che ricadono nelle aree di rispetto dei depuratori, ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, allegato parte integrante del d.G.P n. 850/2006, è consentito lo svolgimento di attività che non comportino edificazione. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a m 1.600 s.l.m.

~~In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano rifugi alpini o strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica.~~

~~Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture.~~

~~Sono ammessi ampliamenti con volumi interrati per necessità igienico sanitarie o connesse all'uso agricolo dei fondi in proprietà.~~

~~1011. Gli edifici esistenti di cui all'art.-112 comma 11 della L.P.-15/2015 possono essere ampliati, per una sola volta, fino al massimo del 10% della SUN esistente; sono altresì ammessi ampliamenti superiori nel rispetto del volume urbanistico esistente; per gli edifici storici vale quanto indicato dalla specifica normativa. Nelle aree improduttive e negli ambienti d'alta montagna è vietato costruire nuove linee elettriche.~~

~~112. L'ampliamento laterale o in sopraelevazione di cui al comma 10 dovrà rispettare il limite di altezza indicato per le diverse aree.~~

~~Le opere di presa, gli acquedotti e le altre infrastrutture necessarie devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente senza comportare strutture emergenti dal livello del suolo.~~

~~123. Nelle aree improduttive e negli ambienti di alta montagna la viabilità minore non indicata dal P.R.G. deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo specifico.~~

~~14. Nelle aree agricole e in quelle silvopastorali di cui al presente articolo, è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti nonché dei manufatti accessori con volumetria min. di mc 300, non più utilizzati a fini agricoli (malghe opifici mulini baite stalle e similari), al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.~~

~~In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli produttivi ai fini residenziali, agrituristici di magazzino e deposito. Gli interventi edilizi di cui al comma 10La ristrutturazione edilizia può possono portare all'aumentoa realizzazione di massimo dueun numero di unità abitative superiore ad un'unità rispetto a quelle rispetto a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricolo - produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata.~~

~~In ogni caso dovranno essere tutelate le funzioni di accessorio all'abitazione nella misura minima del 25% del volume complessivo dell'edificio.~~

~~13. Nelle aree ricomprese in questo titolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6; tali costruzioni dovranno essere posizionate nelle immediate pertinenze e comunque ad una distanza non superiore a 20 ml dall'edificio con funzioni principali ricadente nelle medesime aree. Tali costruzioni sono quindi escluse se a servizio di edifici posti in aree con diversa destinazione urbanistica.~~

~~14. Nelle aree agricole si applicano le disposizioni dell'art.-112 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, oltre a quanto disposto in via transitoria dall'art.121 comma 19 con riguardo al mutamento della destinazione d'uso degli edifici realizzati anteriormente all'entrata in vigore della L.P.15/2015.~~

15. Ai sensi dell'art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, Nelle aree normate dal titolo 4° e situate entro un raggio di m 150 dal limite degli insediamenti storici ovvero da quello delle aree normate dal titolo 3° e dall'art. 47, è consentita la realizzazione di piccoli manufatti di limitate dimensioni nel rispetto dei parametri edificatori massimi di superficie e volume indicati dal medesimo articolo 84 e secondo le tipologie indicate nella Tabella 5 in calce alle presenti Norme. Detti manufatti se destinati a ricovero di animali devono essere localizzati su aree distanti almeno 50 m dalle aree residenziali, commerciali e turistiche esistenti e di progetto e dalle aree destinate a fruizioni pubbliche in generale. per il ricovero degli attrezzi e dei materiali agricoli o con funzioni simili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.P. 8 marzo 2010 n. 8 40/Leg. Per tali manufatti è ammessa una volumetria massima di 30 mc, comprese le eventuali parti interrato, con una superficie coperta massima di 12 mq, da realizzarsi su di un lotto minimo di 1000 mq, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e di 5000 mq per lotti destinati a seminativo o a prato.
- ~~Tali costruzioni dovranno essere costituite da un locale interno senza solai e tramezze divisorie. Per tali costruzioni dovrà essere particolarmente curata la scelta dei materiali per consentire un armonico inserimento nell'ambiente e si dovranno rispettare le tipologie previste dal Manuale di intervento. Sono in ogni caso da escludere l'uso ed il rivestimento in materiali metallici, plastici e simili. Tali volumi non vengono computati agli effetti della determinazione degli indici urbanistici e sono alternativi a quelli dell'art. 16. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di un manufatto per proprietario dei fondi nell'ambito del territorio comunale.~~
- ~~Nelle aree agricole ricomprese nel perimetro degli insediamenti storici è possibile la sola realizzazione dei manufatti accessori previsti dall'art. 16 comma 7.~~
16. Per superficie aziendale da assumere come riferimento per i parametri espressi nei successivi articoli si intende quella dichiarata nel fascicolo aziendale così come definita dal comma 3 dell'art.-112 della L.P. 15/2015 ai fini del calcolo della densità fondiaria.
- ~~E' sempre ammessa la costruzione in aderenza.~~
- ~~La costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta è ammessa in presenza di specifica autorizzazione dei proprietari confinanti idonea ad assicurare il rispetto delle distanze minime stabilite fra i fabbricati; per gli ampliamenti e le sopraelevazioni è comunque ammesso l'allineamento orizzontale e verticale.~~
- ~~Nel caso di ricostruzione di edifici crollati o di ampliamento di edifici preesistenti a distanza dai confini inferiore a quella consentita, ma comunque pari o superiore a m 1.50, si debbono rispettare in ogni caso le distanze minime stabilite dal Titolo 9 e dal Codice Civile tra i fabbricati.~~
17. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, così come l'organizzazione volumetrico-formale e tipologica che dovranno risultare coerenti con gli aspetti ambientali e paesaggistici contestuali. Le norme di cui al presente comma si applicano anche in caso di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti.
18. Alle aree per aziende agricole individuate in cartografia, oltre a quanto previsto da questo articolo, si applica il relativo art.-38.
19. Nelle aree di cui ai successivi articoli 36 e 37 è ammessa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, la costruzione di un volume interrato, per una superficie complessiva massima di

mq 100 in aderenza o posto entro una distanza di m. 50 dall'edificio esistente, purché finalizzato ad un rapporto di funzionalità con l'edificio medesimo, e a condizione che ripristinato l'andamento orografico e sia ricoperto da uno strato di terreno pari a 40 cm e comunque idoneo al mantenimento del verde che trovava consistenza precedentemente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.

ART. 35.1-bis **AREE AGRICOLE DI PREGIO**

1. Nelle aree agricole di pregio, sono ammesse le possono collocarsi solo attività ~~produttive agricole esercitate professionalmente, previste secondo quanto previsto~~ dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP.

E' consentita la costruzione di:

- a) ~~manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche con i relativi impianti e strutture e infrastrutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali;~~
- b) ~~con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi dal Comitato Provinciale per gli interventi nelle aree agricole, secondo criteri modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta Provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;~~

2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori, salvo diversa indicazione di cartiglio:

~~- Altezza degli edificio max-max.~~ ___ m 78,50

~~- SUN massima Volume max. amm. m³e~~ 2.500

~~- Lotto minimo-minimo~~ ___ mq 2.500

~~- Densità fondiaria~~ — vedi art. 112 comma 3 L.P. 15/2015

~~- Indice edilizio per attività produttiva (*)~~ — mq/mq 0,02

~~- Indice edilizio per allevamento (*)~~ — mq/mq 0,015

() da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015).*

~~- Rapporto di copertura (Rc) max~~ — mq/mq 0,40

~~Per aziende frutti viticole~~

- ~~Superficie aziendale minima: mq 10.000~~

~~a) per aziende fruttivicole mq 10.000~~

~~b) per aziende floro-vivaistiche e orticole mq. 3.000~~

~~c) per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ovini, caprini, ecc.) mq 5.000~~

~~d) per aziende zootecniche mq 20.000~~

~~Per aziende floricole con serre
superficie aziendale minima mq 3.000~~

~~Per aziende zootecniche
superficie aziendale minima mq 20.000~~

~~Per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli ecc.)
superficie aziendale minima mq 5.000~~

~~Ie = 0.1 mc/mq (applicato alla superficie aziendale) per l'attività produttiva~~

~~Ie = 0.03 mc/mq (applicato alla superficie aziendale) per l'allevamento~~

- ~~3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% del volume destinato a scopi produttivi e per scopi produttivi fino al 15% del volume destinato a scopi residenziali e agrituristici, per le residenze e l'agriturismo; gli ampliamenti dovranno rispettare il limite di altezza di cui al comma 3.~~
- ~~4. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.~~
- ~~5. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 9° Urbanistica Commerciale.~~

ART. 36

AREE AGRICOLE SPECIALIZZATE

- ~~1. Sono aree agricole specializzate quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali o potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.~~
- ~~2. Tali aree sono individuate nella cartografia in scala 1:510.000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale.~~
- ~~3. NelleIn queste aree agricole sono ammesse possono collocarsi le attività produttive agricole esercitate professionalmente di cui all'articolo precedente e secondo quanto previsto dall'art. 37 delle norme di attuazione del PUP.~~
- ~~4. Nelle aree agricole specializzate è ammessa la realizzazione di nuovi interventi edilizi non realizzabili sotto il profilo paesaggistico ambientale nelle aree agricole di pregio di cui all'art. 36 bis, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 38 delle norme del PUP.~~

25. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori: ~~previsti per le aree agricole di cui all'articolo precedente.~~

- Altezza edificio max	—m	8,5
- SUN massima	—mq	650
- Lotto minimo	—mq	2.500
- Densità fondiaria	—vedi art. 112 comma 3 L.P. 15/2015	
- Indice edilizio per attività produttiva (*)	—mq/mq	0,03
- Indice edilizio per allevamento (*)	—mq/mq	0,02
<i>(*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015).</i>		
- Rapporto di copertura (Rc) max	—mq/mq	0,50
- Superficie aziendale minima:		
a) per aziende fruttivivicole	mq	10.000
b) per aziende floro-vivaistiche e orticole	mq	3.000
c) per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ovini, caprini, ecc.)	mq	-5.000
d) per aziende zootecniche	mq	20.000

- ~~6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% del volume e della superficie coperta per destinazioni produttive primarie e fino al 10% per altre destinazioni; gli ampliamenti dovranno rispettare il limite di altezza di cui al comma 3.)~~
- ~~7. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.~~
- ~~8. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 8° Urbanistica Commerciale.~~
- ~~9. L'edificio esistente in località Casetta, p.ed. 1969, potrà essere ampliato fino al raggiungimento di un volume max di mc 750. Dovrà essere confermata la destinazione d'uso agricola del piano terra.~~

ART. 37

ALTRE AREE AGRICOLE MARGINALI O RICUPERABILI ALLA COLTIVAZIONE

1. Gli interventi ammessi sono quelli dei precedenti articoli 35 e 36 nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: Nelle aree agricole marginali o ricuperabili all'agricoltura, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 35, possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. E' consentita la costruzione di:

a) ~~manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole, zootecniche e assimilabili.~~

b) ~~fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola, per un volume massimo di 400 mc residenziali.~~

~~- Altezza edificio max ————— m 8,50~~

~~- SUN massima ————— mq 650~~

~~- Lotto minimo ————— mq 2.000 (*)~~

~~(*) riducibile a 1.000 mq se l'edificio dista meno di 100 m dal perimetro degli Insediamenti Storici o dalle aree residenziali indicate dal P.R.G.~~

~~- Densità fondiaria ————— vedi art. 112 comma 3 L.P. 15/2015~~

~~- Indice edilizio per attività produttiva (*) ————— mq/mq 0,03~~

~~- Indice edilizio per allevamento (*) ————— mq/mq 0,01~~

~~(*) da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015).~~

~~- Rapporto di copertura (Rc) max ————— mq/mq 0,50~~

~~- Superficie aziendale minima:~~

~~a) per aziende fruttivivicole mq 10.000~~

~~b) per aziende floro-vivaistiche e orticole mq 3.000~~

~~c) per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ovini, caprini, ecc.) mq 5.000~~

~~d) per aziende zootecniche mq 20.000~~

2. ~~Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:~~

~~Rapporto di copertura max % 10~~

~~Altezza degli edifici max m 8,5~~

~~Volume max mc 2.000~~

~~Volume per le strutture zootecniche~~

~~max mc 2.500~~

~~Lotto minimo mq 2.000~~

~~(riducibile a 1.000 mq se l'edificio dista meno di 100 m dal perimetro degli Insediamenti Storici o dalle aree residenziali indicate dal P.R.G.)~~

~~Superficie aziendale minima mq 10.000~~

~~(riducibile a mq 5.000 per aziende floricole con serra e allevamenti di piccoli animali)~~

~~le max = 0,1 mc/mq (applicato alla superficie aziendale).~~

3. ~~Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per una sola volta, fino al 30% del volume e della superficie coperta; gli ampliamenti dovranno comunque rispettare il limite di altezza sopraccitato.~~

4. ~~Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi che devono essere tradizionali.~~

~~5. Le aree agricole dismesse individuate in cartografia, possono essere recuperate alla coltivazione e ad intervento di recupero effettuato vengono regolamentate dalla presente norma.~~

ART. 38 AREE PER AZIENDE AGRICOLE

1. Le aree per aziende agricole sono destinate ad ospitare edificazioni inerenti l'attività agricola e quella zootecnica.

In tali aree sono consentite strutture per le attività di trasformazione e vendita dei prodotti con limite massimo di 250 mq di SUN.

2. Oltre a quanto previsto per le diverse destinazioni agricole, a pascolo o a bosco, sono ammessi, con esclusione delle aree a bosco, interventi nel rispetto dei seguenti parametri: Nelle aziende sia accorpate che di dimensioni e capacità operative cospicue che costituiscono unità produttive esistenti, comprese le malghe e i relativi pascoli, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli 35 e 36 e alle medesime condizioni, sono consentiti lo svolgimento di attività e la realizzazione di strutture edilizie relative alla commercializzazione dei propri prodotti.

3. ~~Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri edificatori (ad eccezione delle serre):~~

~~Lotto minimo = 1.500 mq~~

~~a) Malghe~~

~~V_{max} : aumento del volume esistente del 30 % massimo~~

~~Se_{max}: aumento di quella esistente del 30 % max.~~

~~H_{max} = 7,50 m~~

ab) Strutture per gli allevamenti:

- Lotto minimo: _____ mq 2.000

- Indice edilizio per l'allevamento (*) $I_{e\ max} = 1,5\ me/mq$ (applicato alla sup. del lotto) _____
mq/mq 0,04

() da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015)*

- SUN massima $V_{\ max} = 7.500\ me$ _____ mq 1.000

- Altezza massima $H_{\ max} =$ _____ m 8,50 m

be) Altre aziende agricole

- Lotto minimo: _____ mq 1.500

- Indice edilizio per attività produttiva (*) $I_{e\ max} = 0,3\ me/mq$ (applicato alla sup. del lotto) _____
mq/mq 0,06

() da applicare alla superficie aziendale (art. 112 comma 3 L.P. 15/2015)*

- SUN massima $V_{\ max} = 5.000\ me$ _____ mq 1.000

- Altezza massima $H_{\ max} =$ _____ m 8,50 m

Le superfici aziendali minime sono quelle previste dal comma 2 dell'art. 35.1.

4. ~~Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal P.R.G.~~
5. ~~Per gli edifici esistenti è ammesso per una sola volta l'ampliamento del 40% del volume esistente per scopi produttivi e del 10% del volume con destinazione diversa per scopi diversi; gli ampliamenti devono comunque rispettare i limiti di altezza sopraccitati.~~

ART. 38.1

AREE PER IMPIANTI AGRICOLI PER LA ZOOTECNIA

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 37 delle presenti Norme, in tali aree è ammessa la realizzazione/rifunzionalizzazione di allevamenti industriali e relative strutture strettamente funzionali, anche abitative ai sensi dell'art. 112 della L.P. 15/2015.
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri:
 - Lotto minimo: _____mq _____ 5.000
 - Rapporto di copertura Rc max _____mq/mq _____ 0,60
 - Superficie a verde: _____ 10%
 - Altezza massima: _____m _____ 8,50

ART. 39

AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO SILVOPASTORALI

1. Nei boschi, nelle radure, ed incolti aree silvopastorali, che costituiscono le aree assegnate rispettivamente ad attività forestali e di pascolo da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti gli interventi previsti di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi, previsti dai Piani generali forestali e montani, dai Piani di assestamento forestale o autorizzati ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3287 e R.D. 16.5.1928 n. 4428 nonché il recupero a fini agricoli dei terreni agricoli abbandonati, secondo quanto previsto dalle norme di settore. Nuove costruzioni sono consentite per i manufatti previsti all'art. 35 15° comma ed i ricoveri di cui al 16° comma, ed assegnati alla conduzione dei fondi. I nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare nuovo suolo forestale e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti, o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade e le radure esistenti; sono ammessi fabbricati precari e temporanei per l'esercizio della caccia secondo le disposizioni di legge.

Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati mediante i Piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 del PUP.

2. Nelle aree a pascolo sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 39 del PUP.
3. Nelle aree a bosco sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 40 del PUP.

42. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003) sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra. ~~e per accorpate volumetriche o manufatti separati; per quelli aventi le funzioni produttive consentite al comma 1, sono permessi aumenti fino al 30% del loro volume; per gli altri fabbricati, esistenti al 2/10/91, è consentito un aumento del volume esistente del 30 %.~~

L'ampliamento nelle aree a pascolo degli edifici esistenti è ammesso fino ad un massimo del 15% della SUN esistente alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003); nelle aree a bosco l'ampliamento degli edifici esistenti è ammesso fino ad un massimo del 10% della SUN esistente alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003).

53. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. I rimboschimenti e le ripiantumazioni, autorizzati ai sensi dell'art. 23 della L.P. 11/2007, vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.

64. Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati dal DPP 3 novembre 2008 n.51, Allegato B bis e dall'articolo specifico.

75. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a m. 1.600 s.l.m..

Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano rifugi alpini o strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica.

Sono ~~È~~ ammessi solo interventi di recupero fino al risanamento conservativo degli edifici esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture; sono ammessi ampliamenti con volumi interrati per necessità igienico sanitarie o connesse all'uso agricolo dei fondi di proprietà con un incremento massimo del 30% della SUN esistente. ~~il recupero ai fini agricoli di aree un tempo coltivate e ora dismesse; la richiesta va accompagnata da un estratto catastale storico dimostrante l'utilizzo agricolo del sito. Nel rispetto dei caratteri tipologici del manufatto è consentita la lieve modifica alla forma dei fori per migliorarne l'accesso.~~

Per i rifugi alpini è ammessa una SUN massima di 270 mq.

8. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal P.R.G.

ART. 39.1

AREE AD ELEVATA INTEGRITA'

1 Sono indicate come aree ad elevata integrità le parti del territorio nelle quali per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non si possono svolgere attività con insediamenti stabili.

2. In tali aree è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale.

L'edificazione privata è vietata.

3. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante del PUP 2000 (07.08.2003), possono essere ristrutturati e ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Aumento massimo della superficie utile netta —————10%

- Aumento massimo della superficie coperta —————20%

- Aumento massimo della superficie interrata —————30%

La nuova superficie interrata dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.

Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

4. Nelle aree ad alta naturalità, oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la realizzazione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempre ché ben inserite nell'ambiente.

Titolo 9°
AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI
(ZONE D)

ART. 40

AREE RICETTIVE ED ALBERGHIERE IMPRODUTTIVE

1. ~~Sono zone destinate ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere. Sono indicate come "aree improduttive" le parti del territorio nelle quali — per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità — non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.~~

Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti al titolo II dalla L.P.-15.05.2002 n. 7 e s.m. e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.P. n.-28 - 149/Leg. del 25 settembre 2003. Sono inoltre consentiti: ristoranti, pubblici esercizi, locali di divertimento e strutture ricettive in genere, esercizi di vicinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del regolamento di esecuzione della L.P.-7/2002

2. ~~Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: Nelle aree improduttive è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale.~~

~~L'edificazione privata è vietata.~~

~~Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti né di volumetria né di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, nel qual caso è consentito un aumento di volume fino al 10% di quello esistente all'entrata in vigore del P.R.G.~~

~~Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.~~

- Lotto minimo	mq	1.000
- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) massimo	mq/mq	0,54
- Rapporto di copertura (Rc) max	mq/mq	0,50
- Indice di permeabilità (Ip) min	mq/mq	0,30
- Altezza del fabbricato max	m	11,25
- Altezza della facciata max	m	10,50
- N. di piani	n.	4
- Distanza minima dai fabbricati e dai confini	vedi Titolo 13°	

3. Ai sensi dell'art.-119 della L.P. 15/2015 è consentito realizzare un alloggio, avente SUN massima di 120 mq, per il gestore, inserito organicamente nella struttura alberghiera e che non può essere oggetto di alienazione separata rispetto alla struttura di riferimento. E' altresì ammessa un'ulteriore unità abitativa nel rispetto delle disposizioni dell'art.—96 del

~~RUEP. Nelle aree improduttive, oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempreché ben inserite nell'ambiente.~~

4. Almeno il 10-% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde permeabile con specie arboree/arbustive di medio - alto fusto di pronto effetto.

Solo le superfici grigliate inerbite, adibite a parcheggio, possono essere conteggiati nella superficie a verde.

5. Per le aree ricomprese in questo articolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.

ART. 40.1

ATTREZZATURE EXTRA ALBERGHIERE

1. Sono ammesse le destinazioni previste dal Titolo VI della L.P.-15 maggio 2002 n.-7 e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.P. n.-28 - 149/Leg. del 25 settembre 2003.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art.109 della L.P.15/2015.

2. Per le aree ricomprese in questo articolo è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.

-Titolo 105•
AREE PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI
(ZONE F)

Infrastrutture

ART. 41
NORME GENERALI

1. Sono le infrastrutture e gli impianti di cui all'art. 3 della L.P. 15/2015; Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale, negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, ~~delle~~ riserve naturali-biotopi, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di nuovi edifici, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.
La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di Legge.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa solo all'interno degli insediamenti ed entro gli spazi assegnati allo scopo dall'-Amministrazione Comunale.

ART. 42
INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. individua le seguenti categorie funzionali di strade, a seconda della loro rilevanza urbanistica:
III - categoria
IV - categoria
V - categoria
La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.
La cartografia riporta, inoltre, gli spazi a servizio della mobilità.
2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 108.

La~~Per~~ piattaforma stradale comprende la carreggiata più le relative~~si intendono la sede carraia,~~
le banchine laterali con esclusione di eventuali piazzole di sosta e dei~~e i~~ marciapiedi.

3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari, agli spazi a servizio della mobilità e nelle fasce di rispetto ~~sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento, ampliamento e nuova realizzazione di strade, opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, parcheggi, impianti di rifornimento carburante, ecc.).~~ È² vietata qualsiasi edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale di distribuzione di carburante con i relativi servizi. ~~di degli interventi previsti dalla deliberazione provinciale in materia.~~

Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale, la cui eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade.

L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale.

- ~~4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nelle allegate tabelle 4 e 5; la realizzazione degli interventi previsti nel P.R.G. (potenziamento o nuova esecuzione) fa decadere automaticamente, qualora non espressamente segnate in cartografia, le fasce di rispetto relative agli interventi sopra citati e riportate in tab. 5 e 6. Ad intervento eseguito rimangono valide le fasce di rispetto relative alla viabilità esistente.~~

Per le fasce di rispetto riportate in cartografia, ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal PRG, l'adeguamento delle stesse dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 34 della L.P. 1/2008 e s. m.

45. I tracciati e le dimensioni delle strade riportate in cartografia del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione ~~esecutiva~~ nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio, ~~da realizzarsi all'interno della relativa fascia di rispetto.~~

Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali

56. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità ~~e consente di attivare la procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione dei suddetti interventi.~~

6. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia, valgono le distanze indicate nelle tabelle 8 e 9.

7. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 113 della L.P. 15/2015, ~~Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto~~ è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:

~~il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;~~

~~abbiano larghezza massima di m 2,50 con banchine ampie al massimo m 0,50;~~

a)- le piazzole non siano più larghe di m 3,00 né disposte a meno di m 100 l'una dall'altra;
 b)- il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;

~~gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;~~

c)- non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;

d)- sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.

Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro. In alternativa alle opere murarie sono sempre preferibili soluzioni che propongano raccordi con rampe inclinate debitamente modellate e inerbite.

8. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26). La realizzazione di nuove stazioni di servizio alla viabilità è ammessa lungo le strade di III – IV categoria alle seguenti condizioni:

~~siano autorizzate dalle competenti autorità;~~

~~siano ubicate nelle aree di cui al Titolo 3° delle presenti Norme o di cui all'art. 47;~~

~~rispettino i seguenti parametri urbanistici:~~

~~lotto minimo mq 1.000~~

~~superficie coperta max mq 250~~

~~altezza max m 5,00~~

ART. 43 PARCHEGGI PUBBLICI

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita ~~esclusivamente~~ la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di spazi a verde attrezzato al servizio della sosta ricavati in zone non strettamente funzionali alla movimentazione e alla sosta dei veicoli.

2.- Sono altresì ammessi stalli per biciclette destinati ad uso pubblico previsti dalla L. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. Per alcuni parcheggi, puntualmente individuati in cartografia, la destinazione è duplice: pubblica a livello strada e privata, per la realizzazione di garage, al livello sottostante.

ART. 44

~~AREE E~~ PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI

- ~~1.~~ Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
- ~~2.~~ I tracciati indicati in cartografia per le strade, i sentieri, i percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti, ~~non prevedono fasce di rispetto stradale,~~ hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo; ~~di norma avranno una larghezza minima di m 2,00.~~
- ~~23.~~ Per i percorsi di progetto, la definizione precisa dei tracciati dovrà derivare da uno specifico studio di fattibilità idrogeologica ed ottenere la preventiva autorizzazione del competente Servizio Bacini Montani, in caso di interventi ricadenti in fascia di rispetto ai sensi della L.P.18/76 e s.m.confermati si prevede, ove non ancora attuato, il recupero mediante il ripristino e la sistemazione della viabilità storica.
- ~~3.~~ Ai sensi dell'art.4 comma 6 della L.P. 12/2010 “Il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi”.
- ~~4.~~ Ai sensi dell'art.4 comma 7 della L.P. 12/2010 per i percorsi ciclabili e ciclopedonali non sono previste le distanze minime di rispetto di cui all'articolo 61 della legge provinciale 15/2015, salvo il caso di percorso facente parte di strade aperte alla circolazione di veicoli.

ART. 45

ELETTRODOTTI, ~~METANODOTTI~~

1. Il PRG ~~non~~ riporta in cartografia il valore della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) così come definita dal decreto del 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia dell'ambiente. le aree di rispetto degli elettrodotti in quanto la determinazione di tali fasce è demandata alle specifiche norme provinciali e nazionali di settore.
2. Ai sensi dello stesso ~~decreto 29 maggio 2008 del direttore generale per la salvaguardia dell'ambiente,~~ in caso di progettazione di nuove aree residenziali o comunque adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, è prescritta la determinazione stabilito che delle fasce di rispetto vere e proprie, che saranno vengano fornite dal gestore della rete elettrica, secondo la metodologia di calcolo prevista dal decreto in parola.
- ~~3.~~ Per quanto riguarda l'inquinamento magnetico a radiofrequenza, il riferimento è al D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- ~~43.~~ Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere all'interramento delle linee medesime.
- ~~54.~~ Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate.

ART. 46
IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

1. Nelle aree per lo smaltimento dei rifiuti inerti, individuati nell'apposito Piano Comprensoriale, valgono le specifiche norme di settore.

Nelle aree destinate a discariche di inerti:

- sono ammesse solo le strutture, gli impianti tecnologici e di servizio necessari alle singole attività;
- le modalità di smaltimento e di interventi di sistemazione concernenti l'attività sono regolamentate dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dal D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente.

ART. 46.1
AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO

1. Individuano parti del territorio comunale nelle quali è consentito l'insediamento delle stazioni di servizio.

2. Oltre agli impianti di distribuzione dei carburanti con i relativi servizi, sono consentite:

- strutture per la vendita di carburanti e oli lubrificanti;
- stazioni di soccorso;
- officine di riparazione dei veicoli;
- impianti di lavaggio dei veicoli;
- strutture per le necessità igieniche e di ristoro degli utenti stradali.

3. Salvo quanto diversamente disposto dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

<u>Altezza dell'edificio max</u>	<u>m</u>	<u>10,00</u>
<u>Rapporto di copertura (Rc) max</u>	<u>mq/mq</u>	<u>0,30</u>
<u>Distanza minima dai confini</u>	<u>m</u>	<u>5,00</u>

4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentita la sopraelevazione e/o l'ampliamento, la costruzione di interrati nel rispetto dei parametri di zona.

E' comunque sempre consentito anche superando i parametri di zona:

- l'ampliamento del 20-% della superficie utile netta (SUN) esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, da utilizzarsi una sola volta anche come somma di più interventi, con un massimo di 120 mq.
- l'ampliamento del -20-% della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

5. Qualora l'altezza degli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti norme sia superiore a quella massima prevista al precedente punto 3, è consentita la realizzazione di eventuali ampliamenti nel rispetto dell'altezza massima dell'edificio esistente.
6. Nelle aree per stazioni di servizio è ammessa la realizzazione di un alloggio con SUN massima di 120 mq.
7. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è consentita la realizzazione di soli distributori di carburante e delle relative strutture di protezione dagli agenti atmosferici, secondo i contenuti della deliberazione della G.P. n. 909/1995 così come modificata dalla deliberazione n. 1427/2011, purché sia garantita la presenza di idonei sistemi di allontanamento e trattamento delle acque meteoriche provenienti da tali aree, conformemente a quanto disposto dall'art.-14 del Piano di risanamento delle acque.

ART. 46.2
AREE CIMITERIALI

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l'ampliamento dei cimiteri esistenti.
2. La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L.P.-2/83 e della L.P.-10/98.

Titolo 116
AREE DI TUTELA E PROTEZIONE
(ZONE H)

Zone di Tutela e Protezione

ART. 47
VERDE PRIVATO

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti-, costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6, piccole attrezzature, rampe di accesso ai garage e strade di servizio. E'è vietata ogni nuova costruzione, salvo specifiche possibilità -ammesse dalla presente normativa.
2. Le aree a verde privato possono essere computate ai fini del lotto minimo.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante al PUP 2000 (07.08.2003) è consentita la ~~sono ammessi interventi di conservazione e di ristrutturazione con i limiti di cui alla tab. 1, anche escluse~~ con eventuale^l ulteriore accorpamento di SUN derivante dalla demolizione di volumi incongrui al fine della riqualificazione urbana nel rispetto del seguente parametro: ~~separati preesistenti che è sempre possibile.~~
- Aumento massimo della superficie coperta _____ 30 %
- ~~4. Nel caso in cui tali zone ricadano in aree a pericolosità moderata o elevata della carta di pericolosità del PGUAP e in ambito fluviale ecologico, non è ammesso alcun tipo di edificazione.~~

ART. 47.1
FASCE DI RISPETTO

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita, purché in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione della G.P. n. 890 dd 05/06/2006 e s.m..
Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
3. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle tabelle 7, 8 e 9. Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle delle tabelle citate.

ART. 47.2
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l'eventuale ampliamento.
2. L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., è quella della tabella 7 allegata.
3. Nelle aree di rispetto cimiteriale è vietata ogni nuova edificazione fuori o entro terra con la sola eccezione dei manufatti complementari alla funzione cimiteriale, delle opere di carattere pubblico o quelli previsti per l'attuazione di interventi urbanistici, conformemente alle vigenti disposizioni provinciali in materia.
4. Conformemente all'art.-62 della L.P.-15/2015 e dell'art.-9 del RUEP, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia nel rispetto dei limiti delle norme urbanistiche previste per le singole zone. Previo parere favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, possono essere inoltre oggetto di ampliamento, demoliti e ricostruiti su sedime o con volumetrie diverse dai precedenti, e possono formare oggetto di cambi della destinazione d'uso.
5. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri della fascia di rispetto cimiteriale, in caso di realizzazione di nuovi cimiteri, di zone residenziali subordinate a piano attuativo e per l'ampliamento dei cimiteri stessi, come previsto dall'art.-62 della L.P.15/2015.

ART. 47.3
FASCIA DI RISPETTO STRADALE

1. Comprendono lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante. La stessa individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie della strumentazione urbanistica possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
2. Le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., prevalgono sulle indicazioni riportate nelle tabelle 8 e 9; non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e per le strade non individuate come tali in cartografia.
3. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale con i relativi servizi, agli impianti di distribuzione di carburante e le relative strutture di protezione dagli agenti atmosferici purché ammessi dalle destinazioni di zona.

4. Sono consentiti gli interventi previsti dall'art.6 della delibera della G.P. n.890 d.d. 05/06/2006 e sue successive modifiche e integrazioni.
5. Per quanto non precisato nel presente articolo valgono le determinazioni contenute nelle delibere della G.P. 890/2006 e s. m., 1427/2011 e 2088/2013.

ART. 47.4 **AREE DI RISPETTO DEI DEPURATORI**

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro degli impianti di depurazione dei liquami delle pubbliche fognature conformemente all'art.-59 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.).
2. In ragione del tipo di depuratore sono previste due zone denominate rispettivamente zona "A" e zona "B" la cui ampiezza è stabilita dalla Del. G.P. 26.08.2005 n. 1775 e dalla Del. G.P. 28.04.2006 n. 850, ed è riportata nella tabella 7 allegata.
3. Nelle zone "A" e "B" è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. È esclusa anche la realizzazione di stazioni di carburante e dei relativi accessori.
4. Nelle zone "A" e "B" è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo unico, anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati. In tal caso, gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere realizzati nelle zone "A" e "B" alle seguenti condizioni:
 - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
 - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all'Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori un valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo. A tal fine, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori devono essere preventivamente acquisiti pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

5. Nella zona “B” è altresì consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle conduzioni del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.
6. Gli edifici esistenti in zona “B”, destinati ad uso residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio possono essere ampliati, al solo fine di garantire la funzionalità e sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, per un massimo del 15% della SUN esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell’organo competente.
7. Nelle zone “A” e “B” è altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, alle seguenti condizioni:
- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell’impianto di depurazione;
 - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all’Autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori un valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 626 del 1994, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall’impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.

A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:

- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili) che non comportino la realizzazione di opere edificatorie;
- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion – camper - roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo e purché lo svolgimento di tali attività non preveda la realizzazione di opere edificatorie.

ART. 48

AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ~~naturalistico~~, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, entro e fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità di edificare prevista nelle diverse zone, ~~consentendo solo aumenti del 10% del volume esistente per interventi di ristrutturazione.~~
3. E’ consentita la ristrutturazione senza sopraelevazione e ampliamento laterale della SUN, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003).
43. Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.

54. Ai fini del calcolo ~~L'uso del suolo e dei~~ parametri urbanistici, ~~la~~ porzione di area ricadente in area di difesa paesaggistica fa parte integrante ~~dell'ae diverse~~ zonea omogenea ~~sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate~~.
6. In tali aree non è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie e di elementi di arredo di cui all'art.17 comma 6.

ART. 49 PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene. Sono individuati dal Piano Generale di Utilizzo delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) approvato con D.P.R. 15 febbraio 2006. ~~Le aree comprese entro la distanza di m. 30 da ciascuna riva di tutti i corsi d'acqua riportati in cartografia al di fuori degli insediamenti, ovvero delimitate più specificamente sono inedificabili.~~

~~Gli interventi di sistemazione ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche.~~

2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.

La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico deve essere compatibile con l'art. 32 del PGUAP ed è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso dell'autorità idraulica;

- non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.

3. Negli ambiti fluviali sono consentiti gli interventi ammessi dal D.P.R. 15 febbraio 2006 e dai relativi allegati.

Gli interventi consentiti nelle fasce di rispetto idraulico e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 - Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali - e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.P. 20/09/2013 n.22-124/Leg) e devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P.11/2007 e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del PGUAP. Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini Montani, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali, o di necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 mentre quelli relativi alla sistemazione idraulico-forestale, compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua, sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11/2007 e s.m. Eventuali interventi effettuati sui corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti degli

~~artt. 28 e 29 del Capo V delle norme del PGUAP. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.~~

4. ~~I proprietari dei beni confinanti con i corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costruzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.~~

5. ~~Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.~~

~~Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4.~~

E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, ~~vuoi direttamente che indirettamente~~ attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.

~~6. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.~~

~~67. Le eventuali modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, situati entro i limiti di distanza prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 devono essere autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del P.R.G., e se possibile ricostituito nei suoi connotati originali, laddove alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:~~

~~— mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;~~

~~— ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.~~

~~78. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, da risistemare.~~

Per contro, è vietata l'apertura di accessi nuovi in località oggi inaccessibili delle rive stesse, che in questo caso vanno mantenute tali.

- ~~9. — Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del volume esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G., ma non di ricostruzione dopo la demolizione.~~
8. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi idroelettrici.
9. Per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito d'interesse ecologico ai sensi del PGUAP, è prevista una fascia di protezione non inferiore ai 10 metri a tutela della vegetazione riparia, ai sensi della L.P. 11/2007 e art. 25 del d. P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg.
10. Eventuali corsi d'acqua non indicati in cartografia del P.R.G., qualora riconducibili al demanio e/o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, sono comunque assoggettati alla normativa di cui al comma 3.
11. La rete idrografica di cui al comma 1 del presente articolo ha valore di invariante ai sensi delle norme provinciali in materia di urbanistica e del P.U.P.

ART. 50 AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. Nelle aree di protezione dei laghi indicate in cartografia del Sistema Ambientale sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per opere pubbliche o destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive. Tali interventi e le eventuali deroghe sono disciplinati dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18- Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali e dall'art. 22 del PUP. permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili. Gli edifici esistenti aventi funzione diversa possono essere oggetto di soli interventi di conservazione.
- ~~L'estensione di dette aree, per i laghi situati a quota inferiore a 1600 m sul livello del mare, è determinata in metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.~~
2. Nelle aree di protezione dei laghi è vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interrimenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea.
- I proprietari dei beni confinanti con i laghi appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costruzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
3. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura ~~vuoi direttamente~~ nei bacini lacuali, ~~vuoi indirettamente~~, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che li alimentano.
4. Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore della variante PUP 2000 (07.08.2003) è ammesso per garantirne la funzionalità, per una sola volta, un aumento massimo del 5% della SUN esistente nel rispetto dei principi dell'art. 22 delle N.d.A. del PUP fatti salvi eventuali vincoli di piano.

E' vietato modificare artificialmente gli specchi d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali.

5. Il quadro naturalistico e paesistico esistente nelle aree di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari se non di servizio all'esercizio di bacini artificiali, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la segnaletica commerciale.
6. ~~E' vietato aprire nuove strade veicolari, se non di servizio all'esercizio di bacini artificiali.~~ L'accessibilità pubblica alle rive può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

7. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.

Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4.

Le opere di cui all'articolo 97, lettera c), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono soggette ad autorizzazione qualora vengano eseguite a distanza minore di metri dieci.

ART. 50.1

AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE:

AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

1. Le aree di protezione fluviale, che si suddividono in ambiti di interesse ecologico e ambiti di interesse paesaggistico, sono individuati dal Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC) e riportate sulla Tavola del Sistema Ambientale del PRG.
2. Negli ambiti di interesse ecologico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
3. Negli ambiti di interesse paesaggistico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
4. Gli interventi ammessi dalla destinazione di zona del PRG devono essere realizzati nel rispetto dei criteri paesaggistici previsti dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
5. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi idroelettrici.
6. L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica va necessariamente verificata sotto il profilo della sicurezza rispetto al pericolo idraulico.

ART. 51
MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE,
STORICO, ~~E~~-NATURALISTICO E BENI AMBIENTALI

1. I manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico meritevoli di tutela, individuati nella cartografia del Sistema ~~insediativo-produttivo-infrastrutturale~~ Ambientale ed ~~elenati~~ nella tabella 11, sono protetti da un vincolo a restauro o ripristino con l'impiego di tecniche tradizionali. ~~Gli interventi ammessi sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 42/2004.~~ comprendono:

a) le invariants PUP quali le grotte, gli elementi geologici e geomorfologici;

Sono elementi geologici e geomorfologici le seguenti emergenze di interesse paleontologico riportate puntualmente in cartografia:

1) Albaredo;

2) Ometto;

3) Torrente Leno.

b) i beni ambientali di cui all'art. 65 della L.P. 15/2015;

Sono beni ambientali quelli individuati ai sensi dell'art. 65 della L.P. 15/2015. Tali beni sono riportati puntualmente in cartografia e riguardano:

1) "Abitato di Arlanch";

2) "Abitato di Sottoriva";

3) "Frassino e Sorbo del bait del Nebbia".

c) i beni architettonici di cui al D. Lgs. n. 42/2004, elencati nella Tabella 12-, nonché i beni di cui al successivo art. 53; tali beni sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 42/2004.

2. Agli ambiti tutelati ai sensi di questo articolo ricadenti in aree non specificatamente destinate all'insediamento si applica la norma di cui all'art. 48 "difesa paesaggistica"; qualsiasi intervento deve rispettare le specie naturalistiche tutelate. I siti con peculiarità naturalistiche individuati in cartografia ed elenati nella tabella 12 e le aree libere rientranti nei siti di interesse storico culturale, si assimilano a quelle di "difesa paesaggistica" normate dall'articolo 48; qualsiasi intervento urbanistico deve rispettare le specie naturalistiche tutelate.

3. ~~I monumenti vegetali, pure elenati nella tabella 12, sono individuati in cartografia e sono soggetti a salvaguardia tramite specifico progetto che ne esalti le caratteristiche intrinseche.~~

ART. 52
AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA A RISCHIO IDRICO, GEOLOGICO E
VALANGHIVO ~~abrogato (vedi art.2 comma 4 - Applicazione del Piano)~~

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole del Sistema Ambientale seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

2. Aree di proprietà pubblica.

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 bis del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal D.Lgs. 36/2003, art. 41 comma 4 e allegato I.8, com recepito dall'art. 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.

3. Aree a tutela 01:

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme di conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte al Libro Fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione dal parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti Norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

4. Aree a tutela 02:

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti Norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Per tanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abitativo compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Scoperte fortuite.

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del Codice dei beni culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo codice.

ART. 53

BENI CULTURALI IMMOBILI VINCOLATI DALLA LEGGE 1089/1939 ora D. Lgs. 42/2004

1. Ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono considerati come beni culturali: I manufatti e siti di interesse culturale meritevoli di tutela sono individuati nella cartografia del Sistema insediativo produttivo infrastrutturale e dei centri storici, ed elencati in calce alla Tabella 11.

- i vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C.

Le categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti a verifica di interesse culturale gli immobili aventi più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (a questa fattispecie potrebbero appartenere malghe, opifici, mulini, baite ed edifici similari, ecc).

- ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del decreto legislativo citato, anche le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

- ai sensi dell'art. 11 del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Queste fattispecie di beni culturali sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Soprintendente solo in caso di spostamento o di intervento che possa portare alla perdita del bene mentre non lo sono qualora su di essi si intenda procedere con interventi di restauro, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- i manufatti legati alla prima guerra mondiale tutelati ai sensi sia dell'art. 11 punto 1 lettera i) del Codice che della specifica L. 7 marzo 2001, n. 78. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 1 della legge soprarichiamata previa comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio.

2. ~~In tale definizione sono ricompresi:~~

- ~~a) gli elementi naturalistici di pregio;~~
- ~~b) gli immobili isolati dipendenti da funzioni tradizionali, ivi comprese quelle decadute o sostituite, caratterizzati dal loro valore intrinseco e che meritano di essere conservati testualmente.~~
- ~~e) i beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004.~~

3. ~~Per i manufatti e siti ricompresi nei punti a) e b) del precedente comma sono ammessi interventi di cui all'art. 17 categoria R2. Per i beni di cui al punto c) sono ammessi interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004.~~

4. ~~Gli interventi sugli immobili e manufatti sottoposti direttamente o indirettamente a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ufficio Beni Culturali della Provincia.~~

~~5. Le aree libere rientranti nei siti di interesse storico culturale e naturalistico si assimilano a quelle di "difesa paesaggistica" normate dall'articolo 48.~~

Titolo 7°

Arete di Controllo Tecnico Amministrativo

ART. 54

AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE

1. Sono aree di tutela ambientale quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica-ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico formale e culturale o per loro valori di civiltà.
2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia di piano in scala 1:~~405~~.000 del sistema ambientale.
- ~~3.~~ Nelle aree predette la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle presenti norme di attuazione, nelle forma e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa; ulteriori criteri potranno essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale.
- ~~3.~~ ~~4.~~ Sono inoltre indicate, con apposita grafia, le aree di tutela denominate "Abitato di Arlaneh", "Abitato di Sottoriva", "Frassino e sorbo del bait del Nebbia" individuate ai sensi dell'articolo 94 della L.P. 22/91 e s.m. dove la tutela è esercitata dalle Autorità competenti, a norma della legislazione vigente in materia; per l'esatta delimitazione si fa riferimento al provvedimento provinciale di individuazione del vincolo.
- ~~45.~~ In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono.

ART. 55

INVARIANTI AREE DI CONTROLLO IDRICO, GEOLOGICO E VALANGHIVO

~~abrogato (vedi art. 2 comma 4 - Applicazione del Piano)~~

- ~~1.~~ Costituiscono invarianti gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art.8 delle norme di attuazione del PUP ed individuate con apposita simbologia sulle cartografie del PRG.

ART. 56

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico - forestale ai sensi della L.P. 23 maggio 2007 n.11 e relativo regolamento applicativo R.D.L. 30/12/1923 n. 3264, gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Forestale.
2. La cartografia del sistema ambientale riporta i limiti indicativi di dette aree; l'esatto limite deve essere verificato presso gli Uffici Forestali competenti.

ART. 57

RETE NATURA 2000 E RISERVE NATURALI PROVINCIALI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)

1. Nelle aree Natura 2000 i Siti di Interesse Comunitario (SIC) si applicano le opportune misure per ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/9797e al relativo recepimento nazionale.
2. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale tutti i progetti che si presume possano avere un'abbiano incidenza significativa sulle aree Natura 2000 Siti di Interesse Comunitario, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla più opportuna procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto le procedure previste dalla normativa vigente ovvero l'art. 39 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e del corrispondente regolamento attuativo approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, tenuto conto anche della Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876 che individua le condizioni d'obbligo e le schede di prevalutazione tecniche. Qualora il progetto, intervento o attività rientri nelle tipologie previste dalle schede di prevalutazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876, si applica l'art. 16 bis del regolamento di attuazione della L.P: 11/07 emanato con Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg, ovvero si rende necessaria l'attivazione della procedura di verifica di corrispondenza.
3. Le zone di speciale conservazione(ZSC), le zone di protezione speciale (ZPS) e le Riserve Naturali provinciali I Siti di Interesse Comunitario individuati sul territorio comunale sono:

- IT 3120099 – Piccole Dolomiti - ZPS

Area a naturalità elevata che rappresenta il limite occidentale di numerose specie a gravitazione orientale. E' presente un significativo gruppo di specie endemiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie di animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di invertebrati legati a boschi maturi e integri di latifoglie.

- IT 3120172 – Monti Lessini – Piccole Dolomiti - ZSC

Area a naturalità elevata che rappresenta il limite occidentale di numerose specie a gravitazione orientale. E' presente un significativo gruppo di specie endemiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di invertebrati legati a boschi maturi e integri di latifoglie, con alcune specie floristiche di rilievo. Nei boschi montano-mesofili sono tra l'altro assai diffusi il tasso e l'agrifoglio. Nella parte più ad ovest estese aree pascolive tuttora regolarmente gestite con alpeggio di bovini.

TITOLO 128*
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE
(ZONE D)

ART. 58

DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE ~~CONTENUTI~~

- ~~1. L'insediamento di attività commerciali al dettaglio nel Comune è regolata dalle seguenti disposizioni in conformità alla vigente normativa in materia di commercio in Provincia di Trento (L.P. 8 maggio 2000 n. 4 e s.m.) alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme.~~
- ~~2.1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) come modificata con le deliberazioni n. 678/2014, n. 1689/2015 e n. 1751/2017 e n. 1751/2017 di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti a:~~
- ~~a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione urbanistica del territorio comunale;~~
 - ~~b) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita;~~
 - ~~c) la valutazione di impatto ambientale.~~

ART. 59

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE
E DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI ~~E~~ **DEFINIZIONI**

- ~~1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n.1339 del 1 luglio 2013 e s.m.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 100 metri quadrati e fino a 400 metri quadrati. Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:~~
- ~~a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a mq 100;~~
 - ~~b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita oltre mq 100 fino a mq 400;~~
 - ~~c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita oltre mq 400;~~
- ~~2. Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali. Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1) si suddividono nelle seguenti ulteriori classi dimensionali così articolate:~~

- a) ~~grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a mq 1.500;~~
- b) ~~grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita oltre mq 1.500 fino a mq 3.000;~~
- c) ~~dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a mq 3.000;~~
3. ~~Le definizioni di centro commerciale, di superficie di vendita e le caratteristiche tipologiche dello stesso sono contenute nella legge in materia di commercio (art. 2 della L.P. 8 maggio 2000 n. 4 e s.m.) e nel relativo “Regolamento di esecuzione”.
I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell'utilizzo dei contingenti, ma non per quanto riguarda la dotazione di parcheggio.~~
4. ~~Ai fini delle presenti norme sono equiparati alle grandi strutture di vendita, qualora raggiungano le dimensioni stabilite, quelle costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella quale siano previste l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1) lettera c).
Esse sono equiparate alle grandi strutture anche se non sono dotate di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente.
L'insediamento di tali strutture dovrà pertanto rispettare i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita secondo l'articolazione di cui al comma 2).
L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.~~

ART. 60

LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ZONE COMPATIBILI CON GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso. Le strutture commerciali di cui al precedente art. 44, a seconda della tipologia, sono consentite nelle seguenti zone del P.R.G.:
- Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento. Esercizi di vicinato: in linea generale possono essere insediate, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- ~~a) nelle zone costituenti il centro urbano (titolo III insediamenti storici, art. 24 aree consolidate, art. 25 aree da completare, art. 26 aree di espansione, art. 29);~~
- ~~b) nelle zone produttive nelle quali è ammessa l'attività di commercio all'ingrosso (art. 27), limitatamente alla vendita dei prodotti elencati nell'art. 13, comma 5 del regolamento della legge;~~
- ~~c) nelle aree per stazioni di servizio con i limiti precisati dalla normativa specifica;~~
- ~~d) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni, l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;~~
- ~~e) nelle zone per insediamenti agricoli e zootecnici per la vendita diretta, esclusiva o prevalente, dei propri prodotti e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Aree agricole specializzate, Altre aree marginali, Aziende agricole)~~
- ~~f) all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti;~~
- ~~g) nelle zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori funzioni, con esclusione di quella residenziale di cui all'art. 28 zone miste produttive commerciali, e all'art. 29 aree per servizi del settore terziario. Restano in ogni caso ferme le previsioni insediative previste in relazione alle altre singole zone. E' ammessa una quota residenziale corrispondente ad una unità non eccedente i 400 mc, per ogni insediamento commerciale. Nel caso in cui le dimensioni dell'area destinata all'insediamento commerciale eccedano i 5.000 mq e gli interventi facciano riferimento a lotti funzionalmente autonomi, sono ammesse ulteriori unità abitative nel numero massimo di una ogni 5.000 mq.~~

3. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

~~Medie strutture di vendita possono essere insediate:~~

- ~~a) nelle zone di cui al precedente comma 2), lettera a);~~
- ~~b) nelle zone di cui alla lettera g);~~
- ~~c) in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni, l'insediamento di grandi strutture di vendita;~~

4. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree fatte salve eventuali diverse disposizioni specifiche:

- a) aree per infrastrutture stradali fatta eccezione per quelle ammesse dall'art. 46.1;
- b) aree a verde privato;
- c) aree a verde storico;
- d) fasce di rispetto;
- e) aree agricole di pregio;
- f) aree agricole;
- g) altre aree agricole;
- h) aree a bosco e a pascolo;
- i) aree ad elevata integrità;
- j) aree per impianti per lo smaltimento dei rifiuti inerti;

k) aree per attività estrattive.

~~Grandi strutture di vendita: sono ammesse, ma solo per trasferimento e ampliamento di esercizi esistenti, nelle zone destinate in via esclusiva al commercio al dettaglio e, limitatamente alle grandi strutture di vendita di livello inferiore, anche nelle zone indicate al comma 2, lettera a). L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è inoltre ammesso anche nelle zone indicate al comma 2 lettera g).~~

- ~~5. Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio e accessori, possono essere insediate anche nelle zone di cui al comma 2), lettera d), qualora alle stesse sia annessa l'attività di manutenzione e riparazione.~~
- ~~6. Le medie e grandi strutture che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per le coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, legnami, sono insediabili, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, anche nelle aree di cui alla lettera g).~~

ART. 61
PARCHEGGI PERTINENZIALI
(eliminato)

- ~~1. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture non possono avere superficie inferiore a 12,5 m² al netto degli spazi di manovra.~~
- ~~2. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.~~
- ~~3. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché venga garantita la disponibilità esclusiva con la funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.~~
- ~~4. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.~~
- ~~5. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.~~
- ~~6. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano.~~
- ~~7. I parcheggi di superficie vanno progettati in modo da tendere a una loro mimetizzazione mediante creazione di dune e aiuole verdi.~~

~~8. Le dotazioni minime necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, con esclusione degli spazi di manovra, sono riportate in tabella:~~

DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI*

	Settore alimentare o Alimentare/misto	Settore non alimentare	Strutture di vendita di cui all'art. 60 commi 5 e 6
Esercizi di vicinato	0,5 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.
Medie strutture di vendita	1 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.
Grandi strutture di vendita di livello inferiore	1 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.
Strutture equiparate alle grandi strutture di vendita	s. v. < 1.500 mq	1 mq / 1 mq s.v.	0,5 mq / 1 mq s.v.
	s. v. > 1.500 mq	1,5 mq / 1 mq s.v.	

~~NOTE~~

~~(*) esclusi gli spazi di manovra~~

~~s.v. = superficie di vendita (art. 15 del Regolamento di esecuzione della L.P. 4/2000)~~

~~9. Gli spazi minimi di parcheggio di cui al presente articolo si applicano all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamento e trasformazione d'uso di costruzioni esistenti. Gli interventi nei centri storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di spazi per parcheggio qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i relativi spazi; in tali ipotesi si applicano le disposizioni stabilite con la deliberazione della Giunta Provinciale ai sensi degli articoli 73 e 108 della L.P. 22/91.~~

~~10. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con la Pubblica Amministrazione sono oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.~~

ART. 62

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ED ELEMENTI COSTITUTIVI

~~1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Gli interventi relativi all'apertura, ampliamento e/o trasferimento di grandi superfici di vendita di dimensioni uguali o superiori ai casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia di impatto ambientale (L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.) sono sottoposti alla procedura di verifica o valutazione.~~

Titolo 139•
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

Disposizioni in materia di distanze

ART. 63

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE GENERALI

1. Le distanze minime tra edifici, le distanze minime degli edifici dai confini, le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm. e i.
~~Il presente Titolo disciplina per le diverse zone territoriali le:~~
 - a) ~~distanze minime tra edifici;~~
 - b) ~~distanze minime degli edifici dai confini;~~
2. Alle costruzioni accessorie/elementi di arredo di cui all'art. 8 delle presenti Norme si applicano le distanze previste per i "manufatti accessori" dall'art. 7 dell'allegato 2 alla Delibera provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm.~~Definisce altresì il concetto di altezza ed i criteri di misurazione delle distanze.~~
3. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze vale la seguente equiparazione tra le zone omogenee individuate dal D.M. 1444/68 e le destinazioni di zona del PRG : La Tabella posta in calce al presente titolo equipara le destinazioni insediative del P.R.G., riprese nei seguenti articoli 64, 66 e 67, alle zone omogenee previste dal D.M 1444/68.

<u>D.M. 1444/68</u>	<u>Destinazioni insediative del PRG</u>
<u>ZONA A</u>	- <u>Insedimenti storici</u> - <u>Aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico</u> - <u>Beni culturali</u>
<u>ZONA B</u>	- <u>Aree consolidate</u> - <u>Aree da completare</u>
<u>ZONA C</u>	- <u>Aree di espansione</u>
<u>ZONA D</u>	- <u>Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie</u> - <u>Aree ricettive ed alberghiere</u> - <u>Attrezzature extra alberghiere</u> - <u>Aree per impianti agricoli per la zootecnia</u>
<u>ZONA E</u>	- <u>Aree agricole di pregio, aree agricole, altre aree agricole</u> - <u>Aziende agricole</u> - <u>Aree a bosco, aree a pascolo</u> - <u>Aree ad alta integrità</u>
<u>ZONA F</u>	- <u>Aree per servizi ed attrezzature pubbliche</u> - <u>Aree a verde pubblico e parchi urbani</u> - <u>Aree a parcheggio pubblico</u> - <u>Area cimiteriale</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Aree per infrastrutture e servizi</u> - <u>Aree per infrastrutture stradali, area di servizio-stazione di carburante</u> - <u>Aree per impianti per lo smaltimento dei rifiuti inerti</u>
<u>G.P. 1227/16</u>	
<u>ZONA H</u>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Verde privato</u> - <u>Spazi privati</u> - <u>Parcheggi e strade privati</u>
<u>ZONA L</u>	- <u>Aree per attività estrattiva</u>

ART. 64

DEFINIZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE

(eliminato)

- ~~1. Per i fini di cui alle presenti disposizioni, l'altezza è quella definita all'art. 8 delle presenti norme.~~
- ~~2. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale.~~
- ~~3. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a ml 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.~~
- ~~4. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti) realizzate sugli edifici esistenti al 19 novembre 2008 (data entrata in vigore delibera della G.P. n. 2879 dd. 31.10.2008). Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione della distanza ma non per la determinazione dell'altezza.~~
- ~~5. Per sedime si intende l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 3, indipendentemente dalle loro dimensioni.~~
- ~~6. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'art. 70, le distanze si misurano in senso radiale, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni~~

Art. 65

DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E AREE EDIFICATE

(eliminato)

- ~~1. Negli Insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate corrispondenti alle zone A e B di cui alla Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediative, in calce al presente titolo, per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della L.P. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici~~

~~non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.~~

- ~~2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti al 19 novembre 2008, per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi, e per il raggiungimento dell'altezza max prevista nei cartigli, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice civile.~~
- ~~3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della L.P. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni:~~
 - ~~a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, è prescritta una distanza minima di ml 6,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P.1/2008, o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;~~
 - ~~b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1 del presente articolo;~~
 - ~~e) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.~~
- ~~4. Nelle zone di questo articolo, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a).~~
- ~~5. Per ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P.1/2008 è prescritta una distanza minima di ml 6,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio.~~

Art. 66

DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE

(eliminato)

- ~~1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati corrispondenti alle zone D della Tabella di Equiparazione delle diverse destinazioni insediative, posta in calce al presente titolo, tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di ml 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio.~~
- ~~2. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera a).~~
- ~~3. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67.~~

Art. 67
DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE
(eliminato)

1. ~~Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 65 e 66 si applicano le seguenti disposizioni:~~
- ~~a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di ml 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10,00 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i ml 10,00;~~
 - ~~b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P. n. 2879 dd. 31.10.2008, si applicano le distanze minime previste dal Codice civile.~~
 - ~~c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 comma 1.~~
2. ~~Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di ml 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.~~
3. ~~Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di Piani Attuativi, di cui all'articolo 3 del Titolo 1, purchè contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del Piano Attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.~~

Art. 68
DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI
(eliminato)

1. ~~Per i manufatti accessori esistenti e di nuova edificazione previsti dall'art. 16 comma 7 e dall'art. 35 comma 15, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di ml 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, come indicato negli schemi tipologici del Repertorio.~~

Art. 69
DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI
(eliminato)

1. ~~Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 67, con un minimo di ml 5,00, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del~~

~~proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.~~

- ~~2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

 - ~~a) interventi di cui all'art. 65, commi 1, 2 e 3, lettere b) e c), e all'art. 67 comma 1 lettera e);~~
 - ~~b) sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della G.P. n. 2879 dd. 31.10.2008, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b);~~
 - ~~c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione già citata, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a);~~
 - ~~d) la realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.~~~~
- ~~3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 66 si applica la distanza minima dai confini di m 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 66.~~
- ~~4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.~~
- ~~5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 68 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.~~
- ~~6. Per gli interventi di cui all'art. 65 comma 3 lettera a), e comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in m 3,00, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di m 6,00 tra gli edifici.~~
- ~~7. La distanza di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A della Tabella di equiparazione e nei confronti delle aree limitrofe alle quali si applica il comma 1.~~

Tabella di equiparazione della destinazioni insediative del PRG rispetto alla classificazione D.M. 1444/68

<i>D.M. 1444/68</i>	<i>Destinazioni insediative del PRG</i>
<i>ZONA A</i>	<i>Insedimenti storici, edifici isolati di interesse storico</i>
<i>ZONA B</i>	<i>Aree residenziali consolidate, aree residenziali da completare, aree commerciali e turistiche, aree per campeggi, aree miste, aree a verde privato, esistenti</i>
<i>ZONA C</i>	<i>Aree residenziali di espansione, aree commerciali e turistiche, impianti di risalita, aree per campeggi, aree miste, ecc., di previsione</i>
<i>ZONA D</i>	<i>Aree produttive del settore secondario, aree estrattive, aree tecnologiche</i>
<i>ZONA E</i>	<i>Aree agricole, silvopastorali, improduttive</i>
<i>ZONA F</i>	<i>Aree per attrezzature pubbliche e private di interesse sociale</i>

Titolo 14°
STRUMENTI SUBORDINATI DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE

ART. 70
DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI ATTUATIVI

1. I piani attuativi individuati nella cartografia del P.R.G. e contraddistinti dalla sigla P.L., dovranno essere progettati nel rispetto delle norme di zona conformemente agli obiettivi urbanistici e dei parametri edilizi indicati nei rispettivi cartigli riportati nella Tabella 13.

I nuovi piani attuativi hanno efficacia decennale a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva. Decorso tale termine, vale quanto previsto dall'art. 54 della L.P. 15/2015.

1) PL1 – Raossi

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 della L.P. 15/2015 la previsione del presente Piano Attutivo cessa di avere efficacia se lo stesso non è presentato entro 8 anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PRG.

Valgono i parametri edificatori di cui alla Tabella 13 – *Elenco cartigli*.

2) PL2 – Raossi

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 della L.P. 15/2015 la previsione del presente Piano Attutivo cessa di avere efficacia se lo stesso non è presentato entro 8 anni dall'entrata in vigore della presente Variante al PRG.

Valgono i parametri edificatori di cui alla Tabella 13 – *Elenco cartigli*.

ART. 71
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE AREE SOGGETTE A PERMESSO DI
COSTRUIRE CONVENZIONATO

1) PC1 – Albaredo

L'ambito (ex PL) ha trovato parziale attivazione per la realizzazione di un edificio residenziale (p.f. 436/1). La relativa convenzione prevede in capo al promotore dell'intervento la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

I futuri nuovi interventi possono essere realizzati con le tempistiche previste dall'art. 84 comma 3 della L.P. 15/2015. Nel caso in cui si attivasse per prima la costruzione sulla p.f. 424 rispetto a quella sulla p.f. 436/2 dovrà essere sottoscritta da tutti proprietari una convenzione che preveda la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie e funzionali agli interventi.

Valgono i parametri edificatori di cui alla Tabella 13 – *Elenco cartigli*.

Titolo 15°
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 72
DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati e nelle norme del P.R.G. limitatamente ai casi di opere e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

ART. 73
NORME TRANSITORIE FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente P.R.G., è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente articolo 2 e dalle presenti norme.
2. Dalla data della deliberazione di adozione e fino all'entrata in vigore della presente Variante Generale al PRG 2023, nel rispetto dell'art. 47 della L.P. 15/2015, valgono le previsioni della 5^a Variante 2011 e della 6^a Variante per Opere Pubbliche 2023.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI





TABELLA 2
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
(art. 8 comma 6)





TABELLA 3
SCHEMI INDICATIVI PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA
(art.3 R.U.E.P.)





TABELLA 2

VARIAZIONI % MASSIME DI SUPERFICIE COPERTA E DI VOLUME CALCOLATE RISPETTO ALLA CONSISTENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL P.U.C. IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE

AREE	VOL.	SUP.
Aree consolidate *) (art. 24)	20%	(max 400 mc)
Aree da completare *) (art. 25)	20%	(max 400 mc)
Aree di espansione *) (art. 26)	20%	(max 400 mc)
Aree artigianali, miste, produttive commerciali (artt. 27,28)	20%	
Aree agricole specializzate (art. 36)	10-30%	
Aree agricole marginali o recuperabili (art. 37)	30%	
Aree per aziende agricole (art. 38)	10-40%	
Verde privato (art. 47)	20%	
Aree silvo pastorali (art. 39)	30%	
Aree improduttive (art. 40)	10%	
Aree di difesa paesaggistica (art. 48)	10%	
Aree di protezione dei corsi d'acqua (art. 49)	10%	
Aree di protezione dei laghi (art. 50)		
Edifici non conformi alle prescrizioni di zona o con i parametri edificatori esauriti per le aree non considerate ai punti precedenti	10%	
Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui alle prescrizioni di zona. Le altezze massime previste dalle relative norme devono essere rispettate, salvo quanto previsto negli articoli specifici		
*) solo con indice di edificazione (Ie) o rapporto di copertura (Re) esauriti.		


TABELLA 3

AMPLIAMENTI E/O SOPRAELEVAZIONI AMMESSI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI


FRAZIONE	N° EDIFICIO	SOPRAELEVAZIONE (m) e/o AMPLIAMENTO (%)
Albaredo	18	sopraelevazione di 1 m
Camposilvano	27	sopraelevazione di 1 m
Creneba	23	ampliamento del 40%
Cumerlotti	6	ampliamento a ridosso dell'edificio n° 3 con la formazione di un portico passante
Cumerlotti	14	sopraelevazione fino al raccordo con il tetto dell'edificio n° 13
Cumerlotti	18	sopraelevazione fino al raccordo col tetto dell'edificio retrostante
Dosso	6	ampliamento del 40% accorpando il volume esistente alla schiera
Dosso	15	sopraelevazione fino al raccordo col tetto del corpo principale
Dosso	19	ampliamento verso valle del 50%
Foxi	1	ampliamento sulla terrazza max del 25%
Foxi	30	sopraelevazione di 1 m
Foxi	34	ampliamento dell'80% e sopraelevazione di un piano
Matassone	8	sopraelevazione fino al raccordo con le facciate latitanti
Piano	6	sopraelevazioni di un piano del corpo più basso
Piano	8	sopraelevazione fino al raccordo della falda dell'edificio n° 7
Piano	12	sopraelevazione di 1 m
Raossi	42	aumento del volume fino ad ottenere la ricomposizione formale della facciata sud
Riva	19	sopraelevazione di 1 m
Roipi	8	sopraelevazione del corpo aggiunto fino al raccordo col tetto
Roipi	9	sopraelevazione del corpo aggiunto fino al raccordo col tetto
Speccheri	9	sopraelevazione di un piano e ampliamento del 30% verso valle
Staineri	19	sopraelevazione di 1 m
Valmorbia	19	ampliamento del 10 % per ottenere la riqualificazione delle facciate ovest
Zanolli	4	sopraelevazione fino al raccordo col tetto del corpo più alto
Zendri	13	ampliamento del 50% sul retro
Zocchio	25	ampliamento del 30% sulla terrazza

TABELLA 4
SCHEMA PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE (art. 3 RUEP)
TETTOIA IN ADERENZA (max 15 mq)
(Tipologia 1)


PIANTA TIPO



PROSPETTO




SEZIONE




TETTOIA ISOLATA(max 15 mq)
(Tipologia 2)


PIANTA TIPO



PROSPETTO




SEZIONE




DEPOSITO/LEGNAIA IN ADERENZA (SUL max 15,00 mq)
(Tipologia 1)

PLANIMETRIA


Rapporto a/b=1:1 ÷ 1:2



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE




DEPOSITO/LEGNAIA ISOLATA (SUL max 15,00 mq)
(Tipologia 2)

PLANIMETRIA

Rapporto a/b=1:1 ÷ 1:2



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE






TABELLA 5
SCHEMA PER I MANUFATTI – art. 84 RUEP (*)

PLANIMETRIA


Rapporto $a/b=1:1 \pm 1:2$



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



(*) Nel caso di ricovero per animali le aperture potranno avere caratteristiche e disposizioni diverse da quelle indicate nel presente schema.

TABELLA 6
VINCOLI PUNTUALI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO

<u>Tavola</u>	<u>Abitato</u>	<u>Numero</u>	<u>Descrizione</u>
<u>CS1</u>	<u>Lombardi</u>	<u>1</u>	<u>Edicola in nicchia</u>
<u>CS1</u>	<u>Sich</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Albaredo</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Albaredo</u>	<u>2</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Albaredo</u>	<u>3</u>	<u>Meridiana</u>
<u>CS1</u>	<u>Albaredo</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>2</u>	<u>Capitello con statua della Madonna</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>5</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>6</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>7</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>8</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Foppiano</u>	<u>9</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Zanoli</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS1</u>	<u>Matassone</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>2</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>5</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>6</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>7</u>	<u>Portale con balconcino in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>8</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>9</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Valmorbia</u>	<u>10</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Dosso</u>	<u>1</u>	<u>Pozzo</u>
<u>CS2</u>	<u>Zocchio</u>	<u>1</u>	<u>Capitello con statua della Madonna</u>

<u>CS2</u>	<u>Zocchio</u>	<u>2</u>	<u>Fontana in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Zocchio</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS2</u>	<u>Nave</u>	<u>1</u>	<u>Dipinto della Madonna con Bambino del 1840</u>
<u>CS2</u>	<u>Sega</u>	<u>1</u>	<u>Capitello con quadro della Madonna</u>
<u>CS2</u>	<u>Robolli</u>	<u>1</u>	<u>Dipinto in nicchia della Madonna con Bambino</u>
<u>CS3</u>	<u>Aste</u>	<u>1</u>	<u>Capitello a quattro facce con dipinti</u>
<u>CS3</u>	<u>Aste</u>	<u>2</u>	<u>Portone</u>
<u>CS3</u>	<u>Staineri</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Staineri</u>	<u>2</u>	<u>Pozzo del 1887</u>
<u>CS3</u>	<u>Staineri</u>	<u>3</u>	<u>Piccolo portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Staineri</u>	<u>4</u>	<u>Scale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Staineri</u>	<u>5</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Staineri</u>	<u>6</u>	<u>Scala in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Fontana</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Fontana</u>	<u>2</u>	<u>Capitello Madonna con Bambino</u>
<u>CS3</u>	<u>S. Anna</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>S. Anna</u>	<u>2</u>	<u>Fontana e scale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>S. Anna</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra con cammeo del 1788</u>
<u>CS3</u>	<u>S. Anna</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Arlanch</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Arlanch</u>	<u>2</u>	<u>Edicola e scala in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Arlanch</u>	<u>3</u>	<u>Scala in pietra</u>
<u>CS3</u>	<u>Arlanch</u>	<u>4</u>	<u>Portale con concio in chiave lavorato</u>
<u>CS3</u>	<u>Arlanch</u>	<u>5</u>	<u>Capitello a tre facce con Santi</u>
<u>CS3</u>	<u>Sottoriva</u>	<u>1</u>	<u>Dipinto in nicchia</u>
<u>CS3</u>	<u>Sottoriva</u>	<u>2</u>	<u>Dipinto in nicchia</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>2</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>4</u>	<u>Fontana in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>5</u>	<u>Capitello con affresco</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>6</u>	<u>Portale in pietra</u>

<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>7</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Anghebeni</u>	<u>8</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Foxi</u>	<u>1</u>	<u>Lavatoio</u>
<u>CS4</u>	<u>Foxi</u>	<u>2</u>	<u>Edicola in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Foxi</u>	<u>3</u>	<u>Piccolo portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Foxi</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Foxi</u>	<u>5</u>	<u>Dipinto in nicchia della Madonna con Bambino e Santi</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>2</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>5</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>6</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>7</u>	<u>Affresco della Madonna e S. Rocco</u>
<u>CS4</u>	<u>Raossi</u>	<u>8</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS4</u>	<u>Costa</u>	<u>1</u>	<u>Capitello con statua della Madonna</u>
<u>CS5</u>	<u>Cumerlotti</u>	<u>1</u>	<u>Dipinto di Gesù, S. Agostino e S. Domenico</u>
<u>CS5</u>	<u>Cuneghi</u>	<u>1</u>	<u>Capitello</u>
<u>CS5</u>	<u>Bruni</u>	<u>1</u>	<u>Edicola della Madonna Consolatrice degli afflitti - 1945</u>
<u>CS5</u>	<u>Bruni</u>	<u>2</u>	<u>Affresco della Madonna con Bambino e Santi</u>
<u>CS5</u>	<u>Roipi</u>	<u>1</u>	<u>Affresco in nicchia della Beata Vergine Maria e Santi</u>
<u>CS5</u>	<u>Zendri</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS5</u>	<u>Ometto</u>	<u>1</u>	<u>Affresco della Madonna con Bambino e Santi</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>2</u>	<u>Edicola</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>4</u>	<u>Insegna</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>5</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>6</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Parrocchia</u>	<u>7</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Martini</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Martini</u>	<u>2</u>	<u>Portale in pietra</u>

<u>CS6</u>	<u>Speccheri</u>	<u>1</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>1</u>	<u>Meridiana</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>2</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>3</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>4</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>5</u>	<u>Meridiana</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>6</u>	<u>Portale in pietra e soprastante poggiolo</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>7</u>	<u>Portale in pietra</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>8</u>	<u>Scala esterna</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>9</u>	<u>Edicola</u>
<u>CS6</u>	<u>Camposilvano</u>	<u>10</u>	<u>Fontana in pietra</u>

TABELLA 4

EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO

tabola	n° scheda	località	p.ed/p.f.	cat. oper.	prescrizioni speciali
1	1	Sieh	16	R3	
1	2	Sieh	16	R3	
1	3	Sieh	17	R1	
1	4	Albaredo	49/4	R3	
2	1	Valmorbia	1132	R3	portale e partitura fori da mantenere
2	2	Valmorbia	1165	R2	Portale
2	3	Maso	92/4	R2	recupero funzione storica
2	4	Maso	93	R2	
2	5	Maso	p.f. 2239/2 2240/4	R3	
4	1	Nave	1343, 1344	R3	
4	2	Nave	1342	R3	
4	3	Molina	1026/1	R3	
4	4	Anghebeni	1292	R3	
4	5	Anghebeni	1291	R3	
4	6	Anghebeni	1141	R3	
4	7	Anghebeni	1140	R2	
4	8	Anghebeni	934/1/2/3	R2	
4	9	Anghebeni	1139	R3	ampliamento del 50% in direzione- est, solo piano terra
4	10	Foxi	1251	R2	
4	11	Cumerlotti	1312	R3	
4	12	Foxi	1280	R3	
4	13	Costa	1329	R3	
4	14	Costa	1330	R3	
4	15	Prache	p.f. 10963/3	R3	
4	16	Prache	1158	R3	
4	17	Prache	1159	R2	

4	18	Maso Prache	121/1/2/3	R3	
4	19	Cuneghi	p.f. 5667/1	R3	
4	20	Lago della Busa	722/1	R3	
4	21	Lago della Busa	722/5	R2	
4	22	Lago della Busa	722/6	R3	
4	23	Lago della Busa	721	R2	
4	24	Lago della Busa	722/3	R3	
4	25	Parrocchia	655/2	R3	
4	26	Maso Geche	443/1	R2	
4	27	Maso Geche	442/1	R2	
4	28	Poiani	581,583, 564/1	R3	
4	29	Poiani	580	R3	
4	30	Poiani	582	R2	
5	1	Maso Perucca	590	R3	
5	2	Maso Perucca	590,589	R3	
5	3	Maso Perucca	588/1/2	R2	
5	4	Maso Perucca	p.f. 8289	R3	
5	5	vicino Maso Perucca	1255	R2	

tavola	n° scheda	località	p.ed/p.f.	cat. oper.	prescrizioni speciali
5	6	vicino Maso Perucca	1254	R2	
5	7	malga val di Fieno	569/5	R3	
5	8	malga val di Fieno	p.f. 8239/1	R3	
6	1	sopra Roipi	p.f. 6612	R2	
6	2	sopra Roipi	1254, 1255	R3	
6	3	Speccheri		R3	
6	4	Speccheri	1378	R3	ampliamento del 100%
6	5	Speccheri	1273	R2	
6	6	Speccheri	1171	R1	
7	1	Camposilvano	508/1	R3	
7	2	molino Camposilvano	507/1	R3	
7	3	Passo della Streva	p.f. 7291/1	R3	
7	4	Passo della Streva	1359	R3	
7	5	malga Morbi	568/4	R2	
7	6	Pian delle Fugazze	569/3	R3	
7	7	malga Fratte	1391	R2	
7	8	malga Boffetal	p.f. 7288	R2	
7	9	malga Boffetal	p.f. 7288	R2	
7	10	malga Boffetal	1270	R2	
7	11	malga Siebe	507/2	R2	
9	1	malga Pra di mezzo	507/3/4	R2	
9	2	malga Campogrosso	507/5	R3	
9	3	vicino malga Storta	507/6	R2	
9	4	malga Storta	507/5	R2	

EDIFICI TUTELATI DALLA LEGGE N. 1089/39 ora D. Lgs. n. 42/2004

ABITATO	N. SCHEDA	DESCRIZIONE
Camposilvano	8	chiesa della Trinità
Foppiano	15	chiesa di S. Rocco
Ometto	3-4	casa affrescata (p.ed.483/1 e p.ed. 482/2)
Parrocchia	1	chiesa di S. Vigilio
Parrocchia	2	antico municipio ora casa canonica
Piazza (Raossi)	67	casa (p.ed. 744)
Raossi	86	chiesa della B.V. Ausiliatrice
Raossi	79	casa a Breoni con affreschi (p.ed. 761)
Valmorbia	1	chiesa della Madonna

TABELLA 75
TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO a)
(in metri)

Distanze minime da osservare per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione

<u>INFRASTRUTTURA</u>	NELLE URBANIZZAZIONI Titoli <u>3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12°</u> e aree di cui agli artt. 47 e 48	NEGLI SPAZI APERTI	A MISURARE DA
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	Rive <u>o opere di difesa</u>
Pozzi	15	15	Centro
Sorgenti	---	100	Sorgente
Acquedotti D)	---	2,5	Asse
Collettori fognari d)	---	2,5	Asse
DEPURATORI BIOLOGICI			
Scoperti c)	100	100	Recinzione
Coperti c)	50	50	fabbricato
DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA			
Scoperti c)	50	50	<u>Manufatti</u> <u>Recinzione</u>
Coperti c)	30	30	<u>Manufatti</u> <u>Dal centro</u> <u>dell'impianto</u>
DISCARICHE	---	100	Recinzione
CIMITERI e)	<u>10050</u>	<u>10050</u>	Recinzione

a) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella. Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale - dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, - e dalle successive modifiche. (vedi anche l'art. 55, comma 2, del Titolo 7° delle presenti Norme).

c) Per le operazioni non espressamente vietate dal P.R.G. nelle fasce di rispetto dei depuratori si richiama l'art. 59 del TULP e la delibera della G.P. n. 1775 dd. 26 agosto 2005 e s.m.

d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

e) Distanze riducibili nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di legge.

TABELLA 86
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI *)
(in metri)

~~Nelle zone destinate all'insediamento~~ ~~Nelle urbanizzazioni~~
Titolo 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 12° - e nelle aree di cui agli artt. 47 e 48

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA -POTENZ. b)	STRADE DI PROGETTO b)	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
III CATEGORIA	5	25	35	--
IV CATEGORIA	5	15	25	--
V CATEGORIA E ALTRE STRADE	5	7,5	10	--

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- dal limite ~~del sedime stradale~~ _____ per le strade esistenti
- dall' asse stradale _____ per strade esistenti da potenziare
- dal centro del simbolo _____ per strade di progetto
- _____ per raccordi e/o svincoli ~~di progetto~~

~~b) Si considerano strade esistenti anche tratti di quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella tab.10~~

4-

*) ~~Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella. Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente dai dati della presente tabella.~~

TABELLA 97
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI *)
(in metri)

~~Al di fuori delle aree destinate all'insediamento~~ ~~Negli spazi aperti~~ ~~titolo 4°~~

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZ. b)	STRADE DI PROGETTO b)	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
III CATEGORIA	20	40	60	--
IV CATEGORIA	15	30	45	--
V CATEGORIA E ALTRE STRADE	10	20	30	--

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in metri e si misura:

- dal limite ~~del sedime stradale~~ per le strade esistenti
per strade esistenti da potenziare
- dall'asse stradale per strade di progetto
per raccordi e/o svincoli ~~di progetto~~

~~b) Si considerano strade esistenti anche tratti di quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella tab. 10~~

~~4~~

~~Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di un quinto per terreni la cui pendenza media % calcolata sulla fascia di rispetto sia superiore al 25%~~

~~*) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella. Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente dai dati della presente tabella.~~

TABELLA 108
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO SEZIONE TIPO DELLE STRADE:

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE		CARREGGIATA		BANCHINE	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
TERZA	7.00	9.50	6.00	7.50	0.50	0.75
IV [^] - V [^]	4.50	7.00	4.00	6.00	0.25	0.50
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3.00	----	2.50	----	0.25
ALTRE STRADE	3.00	6.00	3.00	5.00	----	----




TABELLA 9

~~SUPERFICIE MINIMA PER I PARCHEGGI~~

~~Standard minimi di parcheggio da assicurare negli interventi che comportano variazioni del numero di alloggi, di destinazione d'uso, di superfici o di volumi edilizi e nuove costruzioni~~

FUNZIONI		zona C
1. RESIDENZA		1 mq / 18 mc
2. ALBERGHI		4 mq / 1 p.letto
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. ISTRUZIONE	1 mq / 20 mc
	3b. ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE	1 mq / 15 mc
	3c. ATTIVITA' SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	3 mq / 1 posto con minimo 1 mq / 15 mq superficie lorda impianto
	3d. ATTIVITA' OSPEDALIERE	1 mq / 15 mc
	3e. STRUTTURE DELLE PROTEZIONE CIVILE	10% superficie coperta + 5% superficie lorda per ogni piano oltre al primo
	3f. ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	6 mq / 1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10% superficie coperta + 5% superficie lorda per ogni piano oltre al primo
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO	5a. AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI	1mq / 3 mq superficie netta commerciale
	5b. INGROSSO MAGAZZINI E DEPOSITO	10% superficie coperta + 5% superficie lorda per ogni piano oltre al primo
6. ESERCIZI PUBBLICI		2 mq / 1 mq s.n.
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		1 mq / 15 mc
8. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		analisi e progetto specifico

TABELLA 10

PARCHEGGI PUBBLICI E VERDE PRIVATO

~~BRUNI: parcheggio pubblico in superficie e garage privato al livello inferiore~~

~~RAOSSI: (all'ingresso del paese) verde pubblico in superficie e garage privati al livello inferiore~~

~~RAOSSI: (a fianco dell'edificio comunale) verde pubblico con sottostante deposito privato~~

~~CUMERLOTTI: verde pubblico da realizzarsi rispettando la morfologia consolidatasi nel tempo mediante l'intervento antropico. In questo ambito va attuata la coltivazione ad orto del fondo. Le colture tradizionali riproporranno piante ora non più presenti in valle ma che nei tempi scorsi rappresentavano fonte primaria di sostentamento della popolazione locale come orzo, frumento, mais, ecc. Per le piantumazioni è consigliato il gelso e alberi da frutto tipici.~~

~~SPECCHERI:— Il verde pubblico qui previsto comprende ambiti diversi che andranno recuperati per permetterne il godimento pubblico. Per quanto riguarda il torrente è prevista la riqualificazione del tratto di alveo interessato e la realizzazione di una passerella che collegherà pedonalmente le due sponde, quindi l'area circostante la chiesetta ospiterà delle attrezzature per il gioco dei bambini. Per l' ex casello è prevista la ristrutturazione con un aumento volumetrico del 100% per il recupero del fabbricato ad uso sociale ed infine la segheria veneziana opportunamente sistemata potrà rappresentare motivo di interesse culturale.~~

~~LOMBARDI:— parcheggio pubblico/verde e garage al livello inferiore.~~

TABELLA 11 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO (esterni ai centri storici)

CIPPI DI CONFINE

1. Croce di confine incisa nella roccia unitamente alla lettera B e alla data 1751 a Pian delle Fugazze.
 2. Altro confine con croce incisa nella roccia di Pietra Favella (o Crocetta) eseguito come il precedente a Pian delle Fugazze.
 3. Altro confine con croce incisa nella roccia ai piedi del monte Baffelan eseguito come i precedenti a Pian delle Fugazze.
 4. Croci di confine scolpite nella roccia e numerate in località Val delle Trenche.
- Confine consistente in una croce scavata nella roccia di Costa Bella: dalla parte destra scudo d'armi austriache, dalla parte sinistra scudo d'armi venete. Datato 1795. A Pian delle Fugazze
5. Primo termine principale nel cengio della Sisilla a Campogrosso.
 6. n° 5 termini intermedi
 7. Secondo termine principale nella Croce di Esole scolpita nel cengio a Campogrosso
 8. n° 6 termini intermedi
 9. Terzo termine principale alle Buse Scure a Campogrosso

CALCHERE

- ~~10-1.~~ Vicino al Forte di Pozzacchio
- ~~11-2.~~ Calchera sopra il paese del Dosso, sulla vecchia strada per Tezze
- ~~12-3.~~ Calchera sopra il paese del Dosso, sulla vecchia strada per Tezze
- ~~13-4.~~ Calchera nella Val Granda di Valmorbia, vicino alle Tezze
- ~~14-5.~~ Calchera nella Val Granda di Valmorbia, vicino alle Tezze
- ~~15-6.~~ Calchera a Matassone , sopra il paese
- ~~16-7.~~ Calchera a Matassone, in Val di S. Antonio
- ~~17-8.~~ Calchera lungo la strada di Prova
- ~~18-9.~~ Calchera sulla strada vecchia, fra Zocchio ed Anghebeni
- ~~19-10.~~ Calchera in Val di Foxi, in località Prà
- ~~20-11.~~ Calchera in Val di Foxi, al Santo
- ~~21-12.~~ Calchera in Val di Foxi, dietro il paese di Costa a Malpeche
- ~~22-13.~~ Calchera in Val di Foxi, a monte del ponte sulla S.S.
- ~~23-14.~~ Calchera sopra il paese di Aste, a Tarne Topa
- ~~24-15.~~ Calchera sopra il paese di Aste, al Mander
- ~~25-16.~~ Calchera sopra il paese di Cuneghi
- ~~26-17.~~ Calchera sopra il paese di Riva, alla Frata
- ~~27-18.~~ Calchera sopra il paese di Bruni
- ~~28-19.~~ Calchera in Val della Piazza, lungo la strada delle Calcare
- ~~29-20.~~ Calchera in Val della Piazza, lungo la strada delle Calcare
- ~~30-21.~~ Calchera a Piano, in località Camerlan
- ~~31-22.~~ Calchera a Piano lungo la strada per Istede
- ~~32-23.~~ Calchera in Val Rumini, a monte del ponte sulla S.P.
- ~~33-24.~~ Calchera sopra la strada della Val Rumini

- ~~3425~~. Calchera a Obra, verso la Val Rumini
~~3526~~. Calchera vicino al casello di Speccheri
~~3627~~. Calchera dietro il paese di Camposilvano, in località Labio
~~3728~~. Calchera all'inizio della Val Gerlano
~~3829~~. Calchera in Val del Cuier, alla Cà Vecia
~~3930~~. Calchera a Ometto, nella Val dell'Oner
~~4031~~. Calchera a Ometto in località Sassoni
~~4132~~. Calchera a monte dell'ex mulino di Camposilvano, in Val della Trenche
~~4233~~. Calchera a monte dell'ex mulino di Camposilvano, in Val della Trenche
~~4334~~. Calchera allo Spiazzo delle Plerche, sul sentiero per malga Siebe
~~4435~~. Calchera allo Spiazzo delle Plerche, sul sentiero per malga Siebe
~~4536~~. Calchera sotto le Pruste, sulla strada Spiseche
~~4637~~. Calchera in Val delle Sette Fontane, a valle dell'acquedotto di Camposilvano
~~4738~~. Calchera sulle "Game" a monte di malga Boffetal
~~4839~~. Calchera sulle "Game" a monte di malga Boffetal

MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI

- ~~1. Portale in pietra Loc. Sich in edificio n. 3 TAV 01~~
~~672~~. Pozzo ad Albaredo
~~683~~. Pozzo ad Albaredo
~~694~~. Capitello a Foppiano
~~705~~. Pozzo a valle di Matassone
~~6. Edicola dedicata al Cristo Redentore, alla Madonna e a S. Antonio (L. 1089/39)~~
~~7. Portale in pietra a Valmorbia in edificio n. 1 tav. 02~~
~~8. Edicola dedicata alla Madonna dei Sette Dolori a Valmorbia~~
~~9. Portale in pietra a Valmorbia in edificio n. 2 tav. 02~~
~~7140~~. Nicchia dedicata a S. Antonio in Val di S. Antonio
~~7244~~. Capitello con croce in sasso a Zocchio
~~12. Fontana a Zocchio~~
~~13. Edicola posta sui resti del cimitero militare ad Anghebeni~~
~~7344~~. Fontana ad Anghebeni (L. 1089/39)
~~7445~~. Nicchia nella roccia con statua di S. Antonio in Val di Foxi
~~7546~~. Edicola dedicata al Crocefisso
~~17. Portale in pietra ad Anghebeni in edificio n. 7 tav. 04~~
~~7648~~. Fontana e lavatoio ad Anghebeni
~~7749~~. Ruder di edicola ad Anghebeni (L. 1089/39)
~~20. Portale in pietra in edificio isolato ad Anghebeni n. 10 tav. 04~~
~~21. Edicola in pietra dedicata alla Madonna a Foxi~~
~~7822~~. Pozzo a Foxi
~~23. Fontana con due vasche in pietra~~
~~7924~~. Edicola dedicata alla Madonna a Corte
~~8025~~. Ponte in pietra del 1852 alla Busa
~~8126~~. Edicola votiva dedicata a S. Antonio da Padova in località Parmesan
~~8227~~. Fontana in pietra a Pezzati
~~28. Ponte in pietra a Speccheri~~
~~29. Edicola votiva di S. Antonio sulla vecchia strada Speccheri—Camposilvano in Val del Sinello~~
~~30. Forte di Pozzaecchio~~
~~8334~~. Forte di Matassone
~~8432~~. Monte Corno Battisti

EMERGENZE FLORISTICHE E MONUMENTI VEGETALI

- ~~85. Popolazione di Bunium bulbocastanum in località Tezze~~
~~86. Popolazione in sottoroccia di Reseda luteola in località Monte Spil~~

87. Stazione della rara *Orobanche laserpitii-sileris* in località Monte Corno Battisti
88. Popolazione di *Ranunculus sardous* in località Nave
89. Grossi larici in compluvio sopra Aste
90. Faggio detto “della regina” a valle di passo Buole
91. Presenza del rarissimo *Galium parisiense* in località Piazza
92. Zona umida di un certo interesse per la presenza di *Dactylorhiza trunsteineri* in località Maso Geche
93. Popolazione di *Carex pendula* e *Carex otrubae* in località lago dei Poiani
94. Unica stazione in Trentino assieme a quella della Val di Fieno di *Genista sericea* in località val delle prigioni
95. Popolazione di *Genista sericea* in località val di Fieno
96. Grossi faggi lungo strada per passo Streva
97. Tre faggi centenari a monte casa cantoniera passo Streva
98. Grossi faggi lungo strada per passo Streva
99. Faggio secolare in località ristoro strada per Camposilvano
100. Piccola popolazione di *Aristolochia lutea* il località val delle Trenche
101. Frassini maggiori presso malga Boffetal
102. Unica popolazione in Trentino di *Potamogeton trichodes*. popolazione di *Tozzia alpina* pozza malga Boffetal
103. Popolazioni di *Grafia gola*, *Ruscirsi maiolicar*, *Androceo lattea*, *A. usmani*, *Campanula metastasiana*. Unica popolazione per il C10 di *Petula pubescente* in località Boale dei Fondi
104. Esemplare centenario di *taxus baccata* in compluvio in val di Sinello
105. Unica presenza per il C10 di *Empetrum hermaphroditum* vicino a malga Prà di Mezzo
106. Unica presenza per il C10 di *Poa hybrida* in località Cima delle Ofre
107. Zona umida su porfido, vi si trovano popolazioni di *Carex fusca*, *Carex rostrata* e *Taraxacum palustre* in località passo Campogrosso
108. Popolazione endemica di *Biscutella-Biscutella prealpina* in località Boale dei Fondi
109. Popolazione endemica di *Primula recubariensis* in località Bocca dei Fondi

TABELLA 12
BENI ARCHITETTONICI

BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

<u>NUMERAZIONE</u>	<u>DENOMINAZIONE Vincolo diretto ai sensi del D. Lgs. 42/2004, dichiarato di interesse</u>	<u>FRAZIONE</u>
<u>1</u>	<u>Affresco su casa parte di p.ed. 746</u>	<u>Raossi</u>
<u>Casa p.ed. 744</u>		
<u>2</u>	<u>Portale lapideo su cCasa con affresco parte p.ed. 761</u>	<u>Raossi</u>
<u>Casa con affresco pp.ed. 483/1, 482/2</u>		<u>Ometto</u>
<u>3</u>	<u>Chiesa di S. Rocco, p.ed. 67/1</u>	<u>Foppiano</u>
<u>4</u>	<u>Chiesa dell'Ausiliatrice, p.ed.654/1</u>	<u>PianoParrocchia</u>
<u>5</u>	<u>Chiesa di S. Vigilio vescovo e martire, p.ed.661</u>	<u>Parrocchia</u>
<u>6</u>	<u>Chiesa della SS. Trinità, p.ed. 544</u>	<u>Camposilvano</u>
<u>7</u>	<u>Chiesa della Natività di Maria, p.ed. 1102/1</u>	<u>Valmorbia</u>
<u>8</u>	<u>Canonica pp.ed. 662, 663</u>	<u>Parrocchia</u>
<u>Ponte di Speccheri p.f. 14160</u>		
<u>9</u>	<u>Cimitero di Albaredo, p.ed. 1375</u>	<u>Albaredo</u>
<u>Forte Matassone "Stützpunkt"</u>		<u>Matassone</u>
<u>10</u>	<u>Forte Pozzacchio "Werk Valmorbia"/B</u>	<u>Valmorbia</u>
<u>Chiesa della Sacra Famiglia</u>		<u>Aste</u>
<u>11</u>	<u>Chiesa del patrocinio di S. Giuseppe, p.ed. 47</u>	<u>Albaredo</u>
<u>Madonna consolatrice degli afflitti p.f. 13919/1</u>		<u>Bruni</u>
<u>Chiesa dell'Ausiliatrice e di S. Giuseppe</u>		<u>Anghebeni</u>
<u>Fontana p.f. 14108/3</u>		<u>Anghebeni</u>
<u>Edicola p.f. 11819</u>		<u>Anghebeni</u>
<u>Fontana p.f. 14110/1</u>		<u>Anghebeni</u>
<u>Edicola p. f. 14096</u>		
<u>Casa p.ed. 1145</u>		<u>Corte - Piazza</u>
<u>Cimitero p.ed. 544</u>		<u>Camposilvano</u>
<u>Fontana p.f. 13969</u>		<u>Camposilvano</u>
<u>Ex canonica p. ed. 545</u>		<u>Camposilvano</u>
<u>Malga Bovetal p.f. 7877/2</u>		
<u>Malga Storta p.ed. 507/5</u>		
<u>Edicola p.f. 14056</u>		
<u>Chiesa della Madonna della Corona</u>		<u>Dosso</u>
<u>Chiesa di S. Rocco</u>		<u>Foxi</u>
<u>Lavatoio p.f. 14071</u>		<u>Foxi</u>
<u>Edicola p. ed. 72/5</u>		<u>Foppiano</u>
<u>Valentino sacerdote e martire</u>		<u>Matassone</u>
<u>Casa comunale p. ed. 1687</u>		<u>Raossi</u>
<u>12</u>	<u>Chiesa dei SS. Pietro e Paolo apostoli, p.ed. 1311</u>	<u>Raossi</u>
<u>Casa di riposo p.ed. 1168/1</u>		<u>Raossi</u>
<u>Scuola p.ed. 1275</u>		<u>Raossi</u>
<u>Chiesa della madonna della Neve</u>		
<u>Casa p.ed.1148</u>		<u>Parrocchia</u>
<u>Casa p.ed. 662</u>		<u>Parrocchia</u>

Cappella p.ed. 723		
p.ed. 1383		Riva di Vallarsa
Canonica p.ed. 1135		Riva di Vallarsa
Cimitero p.ed. 1373		Riva di Vallarsa
<u>13</u>	Chiesa di S. Floriano martire, p.ed. 355/1	Riva di Vallarsa
Chiesa di S. Teresa e Gesù Bambino e S. Caterina	Speecheri	
Edicola della Madonna p.f. 13388/2	Sega	
Scuola materna p.ed. 1338, p.f. 3762	S. Anna	
<u>14</u>	Chiesa di S. Anna, p.ed. 230	S. Anna
Edicola p.f. 13849/2	S. Anna	
Cappella della Madonna del Carmine	S. Anna	
Beata Vergine Maria p. ed. 1058/1	Valmorbia	
Edicola della Madonna p.ed. 1209	Zocchio	
<u>15</u>	Edicola Sacra p.ed. 1161	Valmorbia
Dell'Addolorata p.ed. 17	Sieh	

TABELLA 12

SITI DI INTERESSE NATURALISTICO

emergenze floristiche e monumenti vegetali

Nr.	Tavola	Località	Descrizione
1	B2	Tezze (scarpata della strada)	Popolazione di <i>Bunium bulbocastanum</i>
2	B3	Monte Spil	Popolazione in sottoroccia di <i>Reseda luteola</i>
3	B3	Monte Corno Battisti	Stazione della rara <i>Orobancha laserpitii sileris</i>
4	B4	Nave	Popolazione di <i>Ranunculus sardous</i>
5	B4	compluvio sopra Aste	Grossi larici
6	B4	a valle di passo Buole	Faggio detto "della regina"
7	B4	Piazza	Presenza del rarissimo <i>Galium parisiense</i>
8	B4	Maso Geche	Zona umida di un certo interesse per la presenza di <i>Dactylorhiza trunsteineri</i>
9	B4	Lago dei Poiani	Popolazione di <i>Carex pendula</i> e <i>Carex otrubae</i>
10	B5	Val delle prigioni	Unica stazione in Trentino assieme a quella della Val di Fieno di <i>Genista sericea</i>
11	B5-B7	Val di Fieno	Popolazione di <i>Genista sericea</i>
12	B7	Lungo strada per Passo Streva	Grossi faggi
13	B7	A monte e cantoniera P. Streva	Tre faggi centenari

14	B7	verso Passo Pian delle Fugazze	Grossi faggi
15	B7	ristoro strada per Camposilvano	Faggio secolare
16	B7	Val delle Trenche	Piccola popolazione di Aristolochia lutea
17	B7	Presso malga Boffetal	Frassini maggiori
18	B7	Pozza malga Boffetal	Unica popolazione in Trentino di Potamogeton trichodes. Popolazione di Tozzia alpina
19	B8–B9	Boale dei Fondi	Popolazioni di Grafia golaka, Cirsium carniolicum, Androsace lactea, A. hausmanii, Campanula witasekiana. Unica popolazione per il C10 di Betula pubescens
20	B9	compluvio in val di Sinello	Esemplare centenario di taxus baccata
21	B9	Vicino a malga Prà di Mezzo	Unica presenza per il C10 di Empetrum hermaphroditum
22	B9	Cima delle Ofre	Unica presenza per il Comprensorio di Poa hybrida
23	B9	Passo Campogrosso	Zona umida su porfido. Vi si trovano popolazioni di Carex fusca, Carex rostrata, Taraxacum palustre
24	B9	Boale dei Fondi	Popolazione endemica di Biscutella Biscutella prealpina
25	B9	Bocca dei Fondi, Guglia Berti	Popolazioni endemiche di Primula recubariensis

<u>Numerazione</u>	<u>Vincolo diretto ai sensi del art. 12 del D. Lgs. 42/2004, ex art. 5 riconosciuti di interesse</u>	<u>FRAZIONE</u>
<u>1</u>	<u>Ponte in pietra "Ponte di Speccheri", parte di p.f. 14160/1</u>	<u>Speccheri</u>
<u>2</u>	<u>Chiesa della Sacra Famiglia, p.ed. 1151</u>	<u>Aste</u>
<u>3</u>	<u>Edicola su parte p.f. 11814/3</u>	<u>Anghebeni</u>
<u>4</u>	<u>Cimiteri di Camposilvano, p.ed. 1370</u>	<u>Camposilvano</u>
<u>5</u>	<u>Fontana su parte p.f. 13969/2</u>	<u>Camposilvano</u>
<u>6</u>	<u>Chiesa della Madonna della Corona, p.ed. 1103</u>	<u>Dosso</u>
<u>7</u>	<u>Chiesa di S. Rocco, p.ed. 928</u>	<u>Foxi</u>
<u>8</u>	<u>Chiesa di S. Valentino sacerdote e martire, p.ed. 96</u>	<u>Matassoni</u>
<u>9</u>	<u>Chiesa della Madonna della Neve, p.ed. 472</u>	<u>Obra</u>
<u>10</u>	<u>Cappella di S. Rocco, p.ed. 723</u>	<u>Raossi</u>
<u>11</u>	<u>Chiesa di S. Teresa di Gesù Bambino e S. Caterina V.E.M., p.ed. 1171</u>	<u>Speccheri</u>
<u>12</u>	<u>Edicola su parte p.f. 13849/2</u>	<u>Fontana</u>
<u>13</u>	<u>Cappella della Madonna del Carmine, p.ed. 212/4</u>	<u>Staineri</u>
<u>14</u>	<u>Edicola sacra, p.ed. 1161</u>	<u>Valmorbia</u>
<u>15</u>	<u>Chiesa dell'Addolorata, p.ed. 17</u>	<u>Sich</u>

TABELLA 13

AREA DI ESPANSIONE IN LOC. VALMORBIA

La realizzazione di qualsiasi intervento sull'area è subordinata a un generale disaggio delle porzioni pericolanti sulla parete rocciosa sovrastante e dalla posa, sul confine a monte del lotto, di una idonea struttura di difesa passiva preferibilmente del tipo vallo-tomo secondo le indicazioni contenute nello studio di compatibilità redatto dal geologo dott. Piccioni Stefano.



Linea rossa: posizionamento della barriera paramassi da 750 KJ

Linea gialla: posizionamento della barriera paramassi da 250 KJ

Cerchio arancio: area da sottoporre a disaggio preventivo

TABELLA 13
ELENCO CARTIGLI
~~CARTIGLI~~

Tavola	Abitato	N. area	Indice di edificazione	Altezza-max	Prescrizioni
B2	Matassone	1	0	0	(solo parcheggio)
B3	Anghebeni	2	2,0 mc/mq	9,5	Tipologia libera
B4	Raossi	3	1,5 mc/mq	8,5	Tipologia a schiera
B4	Sega	4	0,3 mc/mq	5,0	tetto a due falde
B7	Camposilvano	5	2,0 mc/mq	10,50	---
B4	Loc. Casetta			8,50	Vedi art. 37 comma 5
B4	Martini	6	2,0 mc/mq	8,50	
B6	Loc. Ometto	7	1,5 mc/mq	8,50	Vedi art. 25 comma 3

<u>N. AREA</u>	<u>TAV.</u>	<u>ABITATO</u>	<u>PIANI ATTUATIVI</u>	<u>Indice U.f. mq/mq</u>	<u>ALTEZZA FACCIATA ml</u>	<u>ALTEZZA EDIFICIO ml</u>	<u>N. PIANI</u>
<u>1</u>		<u>ANGHEBENI</u>		<u>0,54</u>	<u>9,00</u>	<u>9,50</u>	<u>4</u>
<u>2</u>		<u>CAMPOSILVANO</u>		<u>0,54</u>	<u>10,00</u>	<u>10,50</u>	<u>4</u>
<u>3</u>		<u>MARTINI</u>		<u>0,54</u>	<u>8,00</u>	<u>8,50</u>	<u>4</u>
<u>4</u>		<u>ALBAREDO</u>	<u>PC1</u>	<u>0,40</u>	<u>8,00</u>	<u>8,50</u>	<u>4</u>
<u>5</u>		<u>RAOSSI</u>	<u>PL1</u>	<u>0,40</u>	<u>8,00</u>	<u>8,50</u>	<u>4</u>
<u>6</u>		<u>RAOSSI</u>	<u>PL2</u>	<u>0,40</u>	<u>8,00</u>	<u>8,50</u>	<u>4</u>